

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 settembre 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 65. Ricorso depositato in cancelleria l'11 agosto 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Trasporti pubblici - Disciplina in materia di contributi di esercizio ed investimento sui trasporti pubblici locali - Riduzione del criterio quantitativo di percorrenza per dipendenti delle imprese di trasporto ai fini del calcolo del costo delle linee e determinazione della quota di ammortamento del materiale rotabile sulla base della effettiva percorrenza annua - Mancata osservanza delle prescrizioni del d.-l. n. 77/1989 (convertito in legge n. 160/1989) sui criteri di ripartizione dei contributi di cui al Fondo nazionale dei trasporti da adottarsi con atto di concerto tra il Ministro dei trasporti e quello del tesoro.

(Legge regionale Marche 18 luglio 1989, n. 178, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 117)

Pag. 7

N. 391. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Cagliari del 31 ottobre 1988.

Libertà personale dell'imputato - Ordine di arresto emesso dal procuratore della Repubblica - Convalida - Necessità che la convalida dell'arresto dichiarata dal p.m. sia confermata dal g.i. pena la sua inefficacia - Previsione di un sindacato repressivo sugli atti giurisdizionali del p.m. quale è la convalida dell'arresto - Conseguente riduzione del p.m. ad organo amministrativo assimilato alla polizia giudiziaria.

(Legge 5 agosto 1988, n. 330, art. 7).

(Cost., artt. 13, 102 e 112)

8

N. 392. Ordinanza del Consiglio di Stato del 5 aprile 1989.

Forze armate - Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Sottufficiale condannato con sentenza penale definitiva - Ipotesi di lieve gravità del reato - Automatica perdita del grado - Mancata previsione di valutazione del fatto penalmente rilevante da parte dell'autorità amministrativa - Conseguente impossibilità per essa di graduare la sanzione amministrativa - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme preventi la destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale.

(Legge 31 luglio 1954, n. 559, art. 60).

(Cost., art. 3)

» 10

N. 393. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 9 marzo 1989.

Pensioni civili e militari - Trattamento pensionistico dei dirigenti dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai particolari benefici previsti soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento - Conseguente modificazione del rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento con trattamento di pensione ingiustificatamente deteriore.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 13

N. 394. Ordinanza della Corte di cassazione del 28 febbraio 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata prefissione di termini perentori per il compimento dei predetti adempimenti - Mancata previsione, per il proprietario già espropriato e per gli altri interessati al pagamento dell'indennità della possibilità di agire in giudizio per la determinazione della indennità anche in mancanza della relazione di stima della commissione provinciale u dell'u.t.c. - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 17

N. 395. Ordinanza del pretore di Udine del 6 giugno 1989.

Previdenza ed assistenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia - Supplemento di pensione - Criteri di determinazione - Disciplina ritenuta identica a quella prevista per la determinazione dello stesso supplemento per gli avvocati e procuratori già dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 19

N. 396. Ordinanza del pretore di Torino del 12 ottobre 1981.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Diritto alla rendita per malattia professionale - Condizioni - Necessità che il soggetto sia inquadrato nell'ambito di coloro che sono «occupati» presso gli esercenti le attività protette - Adetto al collaudo di motori navali presso la Fiat quale dipendente dell'ente committente (Ministero della difesa) i motori stessi - Esclusione del diritto alla rendita per difetto dei requisiti richiesti dalla legge - Violazione del principio di uguaglianza ed esclusione dalla tutela garantita per i casi di infortunio e malattia.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 9, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 20

N. 397. Ordinanza del pretore di Brescia, sezione staccata di Salò, del 19 maggio 1989.

Reato in genere - Cause estintive - Prescrizione - Termini - Reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda - Termine di prescrizione fissato in due anni - Previsione di un termine di prescrizione più lungo (cinque anni) per le violazioni amministrative - Irragionevolezza - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento.

(Cod. pen., art. 157, n. 6).

(Cost., art. 3)

» 22

N. 398. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 31 maggio 1988.

Sanità pubblica - Dotazione organica dei laboratori di analisi e virologia - Mancata previsione della possibilità dei biologi e dei chimici di assumere la direzione dei laboratori stessi e di accedere ai posti di aiuto e assistente in condizioni di parità con i medici - Ingiustificato deteriore trattamento dei biologi e dei chimici rispetto ai medici, attesa la maggiore competenza professionale specifica dei primi in materia di analisi e virologia - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici e del principio di buon andamento della p.a.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, artt. 16 e 23).

(Cost., artt. 33, 51 e 97)

» 23

N. 399. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli del 9 maggio 1989.

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Provvedimenti che lo concludono - Definizione degli stessi ex lege come ordinanze - Conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dal codice di rito in ordine all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (rimessione degli atti ad un giudice diverso da quello che emise il provvedimento annullato) - Asserita natura di sentenza del provvedimento conclusivo del procedimento di sorveglianza - Irragionevole previsione di una diversa disciplina per fattispecie ritenute analoghe.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71-bis, quarto comma, come innov. dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 101)

Pag. 30

N. 400. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, del 13 aprile 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di fine servizio - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione: a) del principio della pari dignità sociale dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parità di retribuzione a parità di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialità della p.a.; f) della pari valutazione del servizio esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869/1988, pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostative ad un riesame della questione.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

» 33

N. 401. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, del 13 aprile 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di fine servizio - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione: a) del principio della pari dignità sociale dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parità di retribuzione a parità di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialità della p.a.; f) della pari valutazione del servizio esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869/1988, pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostative ad un riesame della questione.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

» 39

N. 402. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, del 13 aprile 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di fine servizio - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione: a) del principio della pari dignità sociale dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parità di retribuzione a parità di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialità della p.a.; f) della pari valutazione del servizio esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869/1988, pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostative ad un riesame della questione.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

» 40

N. 403. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Padova del 20 aprile 1989.

Imposte in genere - Plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative (e non rientranti nei redditi di impresa) - Assoggettabilità ad Ipraf ed Ilor - Rilievi - Imposizione di presunzione assoluta in violazione della legge di delega n. 825/1971.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

(Cost., art. 76)

» 41

N. 404. Ordinanza del commissariato regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo - L'Aquila del 15 giugno 1989.

Usi civici - Facoltà della regione Abruzzo di sclassificare terreni demaniali soggetti ad uso civico - Violazione dei principi della imprescrittibilità dei diritti di uso civico nonché della inusucapibilità ed indisponibilità dei terreni sottoposti ad uso civico, sanciti dalla legge nazionale n. 1766/1927 - Ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini della regione Abruzzo rispetto a quelli delle altre regioni - Eccezione dai limiti della competenza regionale.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, artt. 7 e 10).

(Cost., artt. 3, 42, 117 e 118)

Pag. 49

N. 405. Ordinanza della corte di appello di Venezia del 18 aprile 1989.

Proprietà terriera privata - Sviluppo della proprietà coltivatrice - Comproprietario di quota divisa in un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi direttamente una parte indivisa del fondo medesimo - Mancata previsione del diritto di prelazione e di riscatto - Riconoscimento del diritto a soggetti che si trovano in situazioni analoghe (es. coltivatore diretto proprietario dei fondi confinanti) - Ingiustificata disparità di trattamento - Prospettata violazione dei principi ispiratori della politica fondiaria consistenti nella promozione della piccola e media proprietà rurale.

(Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; legge 14 agosto 1971, n. 817, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 44)

n. 53

N. 406. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Trieste del 26 giugno 1989.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Stato di custodia cautelare del condannato - Rilievi - Irrazionalità della subordinazione del beneficio allo stato di custodia cautelare, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche e più favorevole trattamento di condannati per reati più gravi in caso di difetto di stato di detenzione cautelare - Incidenza sul principio dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, secondo e terzo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 27)

n. 55

N. 407. Ordinanza del Consiglio di Stato del 7 luglio 1989.

Sanzioni amministrative - Sospensione dell'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori in caso di pendenza di procedimento penale per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di ordine morale richiesti per l'iscrizione all'albo stesso - Rilievi - Irrogazione di un provvedimento sanzionatorio prima della condanna penale definitiva - Non assimilabilità della sospensione in questione alla sospensione facoltativa degli impiegati statali, attesa la revocabilità di quest'ultima e la possibilità di una completa riparazione del danno qualora risulti la mancanza di responsabilità.

(Legge 10 febbraio 1962, n. 57, art. 20, primo comma, n. 2, modificato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 23).

(Cost., art. 27)

n. 58

N. 408. Ordinanza della corte di appello di Roma dell'8 marzo 1988.

Lavoro (diritto al) - Assunzione obbligatoria di invalidi civili nelle imprese private - Inclusione nella percentuale d'obbligo complessiva ex art. 11 della legge n. 482/1962 dei lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario o successivamente divenuti invalidi, non per causa di lavoro o di servizio, con un grado di invalidità non superiore al sessanta per cento - Ingiustificata disparità di trattamento degli invalidi occupati rispetto a quelli disoccupati - Aggravamento degli oneri dell'impresa con incidenza sulla libertà di iniziativa economica - Incidenza negativa sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro nonché sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11, primo comma; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 9, terzo comma, come sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 38 e 41)

n. 60

409. Ordinanza del pretore di Genova dell'8 marzo 1989.

Reato - Violazione obblighi assistenza familiare - sottrazione all'obbligo di corresponsione degli assegni dovuti a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970 o degli assegni di divorzio nei confronti dell'ex coniuge ovvero dei figli minori - **Rilievi** - Tutela del coniuge divorziato superiore a quella predisposta per il coniuge separato, atteso che la punibilità del coniuge separato, ai sensi dell'art. 570 del c.p., sussiste solo nel caso vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza al coniuge la cui separazione non sia stata addebitata mentre per il divorziato basta l'inadempimento dell'obbligo statuito dal giudice civile - Indeterminatezza del precetto e della sanzione della norma penale e violazione del principio della irretroattività della norma penale, per la punibilità del coniuge divorziato inadempiente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 898/1970, all'obbligo di pagamento di assegno conseguente a statuizione del giudice antecedente a detta data.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies).

(Cost., artt. 3 e 25)

Pag. 62

410. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 6 giugno 1989.

Reati militari - Peculato militare - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilità di graduare la sanzione alla concreta gravità dell'illecito - Irragionevolezza - **Richiamo alla sentenza n. 971/1988** dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme prevedenti la destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale.

(Cod. pen. mil., artt. 29 e 219; cod. pen., art. 166).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 65

411. Ordinanza del tribunale militare di Padova dell'8 giugno 1989.

Reati militari - Furto aggravato militare - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilità di graduare la sanzione alla concreta gravità dell'illecito - Irragionevolezza - **Richiamo alla sentenza n. 971/1988** dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme prevedenti la destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale.

(Cod. pen. mil., artt. 29 e 230, terzo comma; cod. pen., art. 166).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 66

412. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 20 giugno 1989.

Reato militare - Chiamata alle armi - Non ottemperanza - Doveri inerenti allo stato di militare - Irrilevanza dell'errore o dell'ignoranza su ogni elemento di fatto o di diritto che si risolve nel dovere militare - Previsione di una deroga al principio di cui all'art. 47 del codice penale, che, invece, attribuisce rilevanza all'errore sul fatto che costituisce reato - **Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988.**

(Cod. pen. mil., art. 39 in relazione al cod. pen., art. 5).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52)

» 68

413. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Asti del 15 febbraio 1988.

Imposta di registro - Emissione di obbligazioni - Assoggettabilità all'imposta di registro - **Rilievi** - Esclusione dall'imposizione fiscale secondo la direttiva CEE 17 luglio 1969 richiamata dalla legge di delega per la riforma tributaria n. 825/1979 - Asserto eccesso di delega e violazione del principio della limitazione della sovranità nazionale per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tarif. all.).

(Cost., artt. 11 e 76)

» 70

N. 414. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Asti del 5 novembre 1988.

Imposta di registro - Sanzioni pecuniarie per accertamento di maggior valore dei beni trasferiti - Mancata previsione dell'oblazione della sanzione pecuniaria - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle sanzioni pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 364/1987, in materia di imposte sui redditi.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 71).

(Cost., art. 3)

Pag. 72

N. 415. Ordinanza del pretore di Torino del 7 marzo 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1986 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6).

(Cost., art. 3)

» 73

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 65

Ricorso depositato in cancelleria l'11 agosto 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Trasporti pubblici - Disciplina in materia di contributi di esercizio ed investimento sui trasporti pubblici locali - Riduzione del criterio quantitativo di percorrenza per dipendenti delle imprese di trasporto ai fini del calcolo del costo delle linee e determinazione della quota di ammortamento del materiale rotabile sulla base della effettiva percorrenza annua - Mancata osservanza delle prescrizioni del d.l. n. 77/1989 (convertito in legge n. 160/1989) sui criteri di ripartizione dei contributi di cui al Fondo nazionale dei trasporti da adottarsi con atto di concerto tra il Ministro dei trasporti e quello del tesoro.

(Legge regionale Marche 18 luglio 1989, n. 178, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato contro la regione Marche in persona del presidente della giunta regionale p.t. per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale concernente «modificazioni ed integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge n. 151/1981 sui trasporti pubblici locali» approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 aprile 1989 e riapprovata senza modifiche a seguito del rinvio disposto dal governo con telegramma 26 maggio 1989, nella seduta del 18 luglio 1989, n. 178, in relazione agli artt. 117 e 127 della Costituzione.

Con la legge surrichiamata, la regione Marche modifica la precedente disciplina in materia di contributi di esercizio ed investimento sui trasporti pubblici locali disponendo:

a) all'art. 1, la riduzione del «criterio quantitativo di percorrenza per dipendente delle imprese di trasporto da 15.000 km a 13.000 km annui per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ai fini del calcolo del costo di dette linee» rapporto Pres. Cons. Min;

b) all'art. 2, la determinazione della quota di ammortamento del materiale rotabile sulla base dell'effettiva percorrenza annua nel caso di tragitti complessivi superiori a 35.000 km per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per tragitti inferiori a 40.000 km per le linee extraurbane.

Le motivazioni della nuova disciplina sono da ravvisare nella necessità, di modificare un parametro riguardante la determinazione del costo chilometrico per le linee urbane che si svolgono nei comuni di maggior dimensioni che presentano quindi velocità commerciali più basse rispetto a comuni minori nonché rispettivamente in una individuazione delle quote di ammortamento che tenga conto della diversa struttura dei costi del trasporto pubblico secondo le varie linee.

Pertanto, malgrado tali giustificazioni la legge sembra in violazione dell'art. 117 della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

Il d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modifiche nella legge 5 maggio 1989, n. 160, all'art. 1, secondo comma, dispone che la metodologia e i criteri generali di ripartizione dei contributi di cui al fondo nazionale trasporti devono stabilirsi analiticamente con atto adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e quello del tesoro. Sulla base del criterio del calcolo derivante dal rapporto passeggeri-chilometro e dalla elaborazione a livello regionale di un piano trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita.

La legge regionale ha quindi disciplinato la materia in contrasto e al di fuori dei vincoli posti dalla legislazione nazionale di principio.

Né la violazione ha carattere solo formale. Così operando la regione ha infatti determinato un aumento di spesa in contrasto con le finalità della normativa statale che mira sia a razionalizzare gli interventi nel settore che a ridurre la spesa complessiva a seguito del taglio di 400 miliardi apportato alla dotazione del Fondo nazionale autotrasporti.

Per quanto disposto si propone impugnativa avverso la legge regionale in esame e per l'effetto si chiede dichiararsi la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale in epigrafe in relazione all'art. 117 della Costituzione.

Roma, addì 1° agosto 1989

Claudio LINDA, avvocato dello Stato

N. 391

*Ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 1989)
dal giudice istruttore presso il tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Macciò Corrado*

Libertà personale dell'imputato - Ordine di arresto emesso dal procuratore della Repubblica - Convalida - Necessità che la convalida dell'arresto dichiarata dal p.m. sia confermata dal g.i. pena la sua inefficacia - Previsione di un sindacato repressivo sugli atti giurisdizionali del p.m. quale è la convalida dell'arresto - Conseguente riduzione del p.m. ad organo amministrativo assimilato alla polizia giudiziaria.

(Legge 5 agosto 1988, n. 330, art. 7).

(Cost., artt. 13, 102 e 112).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento penale contro Macciò Corrado, nato a Cagliari il 9 agosto 1965; imputato come in rubrica.

Con rapporto del 10 ottobre 1988 la squadra mobile della questura di Cagliari denunciò in stato di arresto Macciò Corrado, colto nella flagranza dei delitti specificati in rubrica.

Interrogato l'imputato, il p.m. ne convalidò l'arresto ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1988, n. 330.

Successivamente, lo stesso p.m., nel trasmettere gli atti a questo g.i., propose eccezione di sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 330/1988 per contrasto con le disposizioni degli artt. 13, secondo e terzo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione.

L'eccezione, certamente rilevante, pare non manifestamente infondata.

Premesso che l'art. 7 della legge n. 330/1988 dispone che la convalida dell'arresto dichiarata dal p.m. è soggetta — pena la sua inefficacia — a conferma del g.i. e rilevato che la norma concorre a realizzare, in stretta connessione con quelle degli artt. 393, primo comma, e 251, terzo comma, del c.p.p. un sistema di penetranti controlli del g.i. sugli atti di limitazione della libertà personale del p.m. legittimato ad incidervi solo in casi di «necessità ed urgenza», in sostituzione del giudice effettivo titolare del potere di «cattura» (cioè persino quando il p.m. ritenga di procedere con rito sommario), deve domandarsi se una simile radicale riforma, operata a livello di legislazione ordinaria, sia compatibile col vigente sistema costituzionale.

È opinione di chi scrive che la disposizione dell'art. 7 della legge n. 330/1988 (come del resto tutto il sistema dei controlli sugli atti restrittivi del p.m. attribuito dalla legge al giudice, peraltro non censurabile in questa sede) confligge con disposto degli artt. 13, secondo e terzo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione.

A sostegno di tale affermata illegittimità sembrano decisive le seguenti argomentazioni:

1) nell'attuale assetto costituzionale il p.m. è, al pari del giudice, organo del potere giudiziario ed esercita peculiari funzioni di natura «giurisdizionali».

In tal senso si è pronunziata più volte la Corte costituzionale (sentenze n. 190/1970 e n. 96/1975) così motivando: il pubblico ministero anche se non è investito di potere decisivo onde non può qualificarsi giudice in senso stretto — è, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare 104-107) nel titolo sesto de «La Magistratura» e financo nella sezione I de «L'Ordinamento giurisdizionale».

L'esattezza dell'inquadramento del p.m. tra gli «Organi della giurisdizione» in senso lato è ribadita nella sentenza n. 190/1970 che ha testualmente definito la posizione del p.m. «come quella, appunto, di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia».

Da ciò deriva che nel concetto di «Giurisdizione» — quale contemplato nell'art. 102 — deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in rapporto di penetrazione organica ai fini di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero;

2) nell'esplicazione di tale potestà di iniziativa rientrano, non solo tutte le attività istruttorie e d'impulso processuale, che la legge ordinaria attribuisce al p.m. (atti di istruzione sommaria e di richiesta al giudice), ma anche gli atti di limitazione della libertà personale, del domicilio e delle comunicazioni, nonché quelli di sequestro di stampati, che gli artt. 13, 14, 15 e 21 della Carta fondamentale attribuiscono all'autorità giudiziaria.

A parere di chi scrive, dunque, la titolarità del potere «coercitivo» non è esclusiva del giudice ma spetta anche al p.m., che, al pari del giudice è autorità giudiziaria.

La Costituzione, infatti, assegna ai due organi della «Giurisdizione» la funzione oggettiva e neutrale di «garanti» dei diritti fondamentali (fra questi quelli di «libertà»); e ciò sia nel momento decisivo (assegnato al giudice), ma anche nel momento di esercizio dell'azione penale (attribuito al p.m.).

Il concetto merita qualche approfondimento.

Col dichiarare obbligatorio l'esercizio dell'azione penale, il costituente ha mostrato di fare una significativa scelta di campo.

La regola per cui «nessun comportamento trasgressivo ritenuto penalmente rilevante dalla legge ordinaria, può essere sottratto in via di principio, alla cognizione del giudice penale, è stata elevata a precetto costituzionale.

La scelta si armonizza, anzitutto, con il fondamentale principio dell'art. 2 della Costituzione — è evidente, infatti, che la garanzia delle peculiari posizioni soggettive, di cui la norma fa riferimento, non può essere attuata soltanto prevedendo strumenti di promozione (pure doverosi); è sembrato invece, necessario apprestare collaterali cautele repressive verso i comportamenti lesivi di quei fondamentali diritti, — si coordina, poi, col principio di eguaglianza previsto all'art. 3 della Costituzione; che proclama «tutti i cittadini uguali di fronte alla legge». Per rendere effettiva l'attuazione della legge penale si è, anzitutto, prevista l'autonomia ed indipendenza degli organi del giudizio degli altri poteri dello Stato. Ma ciò non è parso sufficiente.

Infatti, solo attribuendo anche all'organo di impulso poteri giurisdizionali, poteva dirsi attuato il dettaglio costituzionale, secondo cui la legge penale deve essere applicata, in via di principio, a tutti i trasgressori.

Ma, l'obbligo di esercizio dell'azione penale (che sostanzia la funzione giurisdizionale propria ed esclusiva del p.m.) non può ritenersi limitato al solo aspetto della «doverosa proposizione della pretesa punitiva verso il giudice», ma riguarda l'altrettanto doveroso accertamento dei presupposti che, nel caso concreto, rendono attuale quell'obbligo.

È questa la ragione per cui il Costituente ha voluto — lasciando però al legislatore ordinario l'individuazione dei casi e modi di attuazione — conferire al p.m. un potere autonomo in tema di «limitazione della libertà personale»; potere strumentale rispetto a quello di «doveroso» esercizio dell'azione penale.

Se fosse riconosciuta la correttezza delle argomentazioni svolte dovrebbe arguirsi che la legge ordinaria non può disconoscere al p.m. l'autonomo potere-dovere di provvedere in materia di libertà personale; potere questo, accessorio-strumentale rispetto all'obbligo enunciato all'art. 112 della Costituzione.

La tesi non è, però, condivisa dai più. Infatti, è nettamente prevalente l'opinione di chi nega qualunque rapporto tra «potere di cattura» e «obbligatorietà dell'azione penale».

Certo non può disconoscersi che una simile impostazione finisce col restringere la portata sostanziale (di effettività) dell'art. 112 della Costituzione; in più di un caso infatti (specialmente quando gli eventi richiedono un tempestivo intervento repressivo per assicurare la genuinità delle fonti di prova), quell'obbligo privo di qualificanti poteri strumentali si riduce a poco più di un *flatus vocis*.

Tuttavia, pur prescindendo da questa riserva e riconosciuta, in ipotesi, la fondatezza dell'opinione prevalente, non sembra costituzionalmente ineccepibile che il legislatore ordinario — attribuiti in via esclusiva al giudice i poteri di cattura — doti il p.m. di potestà coercitiva semplicemente provvisoria e meramente sostitutiva di quella del giudice, abilitato a sindacarla mediante forme di controllo tali da dar dubitare della sua natura giurisdizionale.

La legge n. 330/1988 ha elevato al sistema un tal tipo di sindacato. Non può sfuggire — ciò è palese specialmente nella previsione dell'art. 7 della legge citata — che tale forma di controllo è del tutto simile (addirittura speculare) rispetto a quella che il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione prevede per gli atti di limitazione della libertà personale adottati in via d'urgenza, dall'autorità di p.g.

Poiché non è la denominazione o l'inquadramento istituzionale dell'organo che lo emana ma è, invece, la natura sostanziale del poter esercitato a qualificare l'atto che lo esprime, deve convenirsi che, in materia di libertà personale, la legge, ormai, attribuisce al p.m. prerogative simili (per presupposti e sistema di controlli) a quelle dell'autorità di p.g.; come tali non più riconducibili nell'ambito della giurisdizione.

Peraltro, ciò non si armonizza col secondo comma dell'art. 13 della Costituzione, che, certo, non ha inteso indulgere al «nominalismo giuridico» quando ha attribuito all'«autorità giudiziaria» (di cui il p.m. è organo) l'autonomo potere di «limitare la libertà personale».

Solo negando al p.m. natura di organo della giurisdizione (specialmente in tema di libertà personale) e attribuendogli, invece, quella di organo amministrativo, assimilato alla p.g. potrà ammettersi che con legge ordinaria si preveda un sindacato repressivo sugli atti coercitivi del p.m., legittimato ad incidere sulla libertà personale in sostituzione del giudice (effettivo titolare del potere) e nei soli casi di «necessità e urgenza».

Tuttavia, finché il p.m. sarà inserito in un quadro costituzionale come quello attuale — che gli impone di ispirarsi nell'esplicare le sue funzioni, a canoni di legalità, obiettività e neutralità, che connotano, almeno in uno stato di diritto, l'attività giurisdizionale — dovrà riconoscersi che non è consentito istituzionalizzare ipotesi di sindacato repressivo, del tipo previsto nell'art. 7 della legge n. 330/1988, sugli atti giurisdizionali del p.m.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 — nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto — per contrasto con le disposizioni degli artt. 13, secondo e terzo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'imputato, al difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria, perché, previa estrazione di copia autentica di tutti gli atti del procedimento (ivi compresa la presente ordinanza), questi ultimi vengano trasmessi al p.m. in sede per quanto di sua competenza.

Cagliari, addì 31 ottobre 1988

Il giudice istruttore: PUGLIESE

89C0947

N. 392

Ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Falzoi Santino contro Ministero della difesa

Forze armate - Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Sottufficiale condannato con sentenza penale definitiva - Ipotesi di lieve gravità del reato - Automatica perdita del grado - Mancata previsione di valutazione del fatto penalmente rilevante da parte dell'autorità amministrativa - Conseguente impossibilità per essa di graduare la sanzione amministrativa - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme precedenti la destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale.

(Legge 31 luglio 1954, n. 559, art. 60).

(Cost., art. 3).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Falzoi Santino rappresentato e difeso dall'avv. V. Maria Spallitta presso il cui studio domicilia in Roma, via Adige n. 43, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della sentenza del t.a.r. Toscana n. 32 del 26 febbraio 1983 resa *inter partes*;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero appellato;

Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 12 luglio 1983 la relazione del consigliere Frattini e udito l'avv. Spallitta per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il sergente maggiore Falzoi Santino è stato condannato dal tribunale di Lucca, con sentenza 15 maggio 1980, per furto aggravato, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

L'autorità militare ha ritenuto applicabile l'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 699, in riferimento all'art. 33 del cod. pen. militare di pace, il quale ultimo dispone la sanzione militare della rimozione del grado in conseguenza della condanna per vari delitti previsti dal codice penale comune, tra cui il furto.

Pertanto, è stata disposta la perdita del grado di decorrenza 15 giugno 1980 (data del passaggio in giudicato della sentenza penale).

Il provvedimento è stato impugnato dall'interessato davanti al t.a.r. della Toscana, che ha respinto il ricorso.

Il Falzoi ha proposto appello davanti a questo consiglio, per i seguenti motivi:

1) l'irrogazione della pena accessoria rientrava nella competenza del giudice penale, ma questo non l'ha irrogata, disponendo anzi la sospensione condizionale della pena principale;

2) l'autorità militare avrebbe dovuto comunque valutare la gravità del fatto (minima, secondo il ricorrente) in rapporto all'entità della sanzione, e graduare quest'ultima in relazione anche al diritto dell'interessato al lavoro, allo stato di famiglia, ecc.;

3) erronea è, sotto molteplici profili, la motivazione della sentenza t.a.r.

L'amministrazione della Difesa resisteva all'appello.

Con ordinanza 9 gennaio 1986, n. 5, la sezione proponeva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 532/1987 dichiarava inammissibili le questioni proposte, in linea, con le precedenti pronunce in cui già aveva affermato che la censurata automaticità delle sanzioni deriva da scelte rimesse alla insindacabile volontà del legislatore.

DIRITTO

Occorre preliminarmente chiarire che il provvedimento impugnato (decreto ministeriale con cui si dispone la perdita del grado) non costituisce applicazione diretta dell'art. 33 del codice penale militare di pace.

Detta norma contempla la pena militare accessoria della rimozione del grado, l'irrogazione e l'esecuzione della pena accessoria sono regolate dalla legge penale, ed appartiene al giudice penale la soluzione delle eventuali controversie che insorgono in sede di esecuzione.

L'art. 33, nella vicenda in esame, ha invece un rilievo solo indiretto; la norma direttamente applicata è l'art. 60 della legge n. 599/1954, il quale dispone, tra l'altro, che il grado si perde per condanna penale nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, sia prevista la pena accessoria della rimozione.

In tal contesto, risulta che il provvedimento amministrativo della «perdita del grado» è un istituto distinto dalla «rimozione del grado» quale pena militare accessoria; il collegamento tra i due istituti è solo relativo, poiché la legge del 1954 è inequivoca nel senso che il presupposto legittimante il provvedimento amministrativo della «perdita del grado» non è l'applicazione della pena accessoria della rimozione, bensì il mero fatto dell'emanazione di una sentenza penale di condanna che comporti, per legge, quella pena accessoria.

Di conseguenza, malgrado l'abile e appassionata difesa dell'appellante — ancorata, peraltro, ad argomenti di ordine equitativo più che giuridico — il Collegio ritiene sia estranea al presente giudizio la problematica relativa all'applicazione ed all'esecuzione della pena accessoria, e che pertanto non abbiano rilievo le considerazioni diffusamente esposte in ordine alla sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna.

Non è inutile ricordare, peraltro, che le «pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti di essa» (art. 20, cod. pen.); che, pertanto, quando la pena accessoria è predeterminata dalla legge sia nella specie che nella durata, può essere applicata d'ufficio in sede esecutiva, anche se è stata omessa dal giudice che ha pronunciato la condanna (in tal senso, è costante l'orientamento della Cassazione penale); che, infine, la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna (art. 166, cod. pen.).

In primo luogo, è pacifico il fatto della condanna, passata in giudicato, dell'appellante per un delitto — il furto — compreso tra quelli sanzionati dell'art. 33 del c.p.m.p. con la pena accessoria militare della rimozione.

Né ha rilievo il fatto che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena principale, perché il presupposto della perdita del grado è la condanna per determinati delitti, e non la sua esecuzione.

Nel sistema della legge del 1954 il decreto ministeriale, con cui si dispone la perdita del grado, nella ipotesi in esame è assolutamente vincolato, sia in ordine alla adozione che in merito alla scelta della misura da applicare al reo.

Con ordinanza n. 532/1987, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 della legge n. 599/1954, sollevata dalla sezione nel corso del procedimento instaurato dal sig. Falzoi.

Tuttavia, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, la stessa Corte, modificando radicalmente l'orientamento espresso per la prima volta con la sentenza n. 270/1986 dichiarava l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni legislative che, per altrettante categorie di pubblici dipendenti, prevedevano ipotesi di destituzione *ex lege* collegate alla condanna penale riportata per determinate ipotesi di reato.

In particolare, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

dell'art. 247 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u.l.c.p.);

dell'art. 66, lett. a), del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari);

dell'art. 1, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157;

dell'art. 57, lett. a), del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle u.u.s.s.);

dell'art. 8, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza).

Non è stata, invece, dichiarata — in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale delle norme che il collegio è chiamato ad applicare nella fattispecie.

Non ritiene il collegio che, in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale ora richiamata, si possa considerare l'art. 60 della legge n. 599/1954 come colpito dalla incostituzionalità, stante la caducazione della norma «generale» sulla destituzione di diritto, recata dall'art. 85 del t.u. n. 3/1957.

Anche a voler ammettere che per effetto della sentenza n. 971/1988 abbiano perduto legittimità tutte le disposizioni «speciali» che prevedono casi di destituzione automatica, non potrà alcun giudice, oltre i limiti della statuizione della Corte, estenderne gli effetti consequenziali e disapplicare le disposizioni non espressamente considerate dalla Corte medesima ai fini di cui all'art. 27 della legge n. 87/1953.

Ritiene perciò il Collegio che ai fini di legittimità costituzionale dell'art. 60 n. 7, lett. a), della legge 31 luglio 1954, n. 599, debba essere riproposta all'esame della Corte costituzionale.

Evidente è la rilevanza della questione, giacché la norma in esame preclude, imponendo la perdita del grado, all'amministrazione di valutare, in sede di procedimento disciplinare, la posizione complessiva dell'appellante in relazione alla gravità concreta del fatto per cui la condanna penale è intervenuta, onde pervenire alla irrogazione di una sanzione eventualmente meno grave di quella espulsiva.

La questione, ad avviso del collegio, è anche non manifestamente infondata. Vero è che la Corte, in riferimento ai profili sollevati dalla Sezione proprio nel corso del presente giudizio, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, richiamando precedenti decisioni di inammissibilità di questioni analoghe.

Tuttavia, con la recente declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 971 del 1988 si è certamente determinata una rilevante modificazione del sistema normativo positivo, della quale il collegio non può non tenere conto.

Per effetto della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma, quest'ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; la sentenza, dunque, ha effetti *erga omnes* al pari della norma cui si riferisce, e la sua natura di accertamento costitutivo impone di considerare di portata analoga allo *ius superveniens* l'incisione concretamente prodotta dalla sentenza di incostituzionalità nell'assetto normativo della materia.

Così, in riferimento al regime delle sanzioni disciplinari, per effetto della sentenza n. 971/1988 non è attualmente consentita l'irrogazione della misura espulsiva per il solo fatto della condanna penale riportata dal dipendente, essendo in ogni caso necessaria, in sede disciplinare, la valutazione concreta dei fatti ai fini della graduazione della sanzione da comminare.

Il mutato orientamento della Corte, e l'innovazione del regime legale delle sanzioni disciplinari, non involgono però, come si è osservato, direttamente l'art. 60 della legge n. 599/1954, essendo mancata l'estensione — da parte della Corte — a tale norma dell'oggetto della sua pronuncia di incostituzionalità, malgrado la stretta analogia tra le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della sentenza n. 971/1988 e quella applicabile nel presente giudizio.

Ritene allora il collegio che, proprio in virtù del nuovo quadro normativo concernente le sanzioni disciplinari espulsive, sia attualmente irragionevole la conservazione — per i soli sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica — di una norma che stabilisce casi di sanzioni espulsive (la perdita del grado, che qui interessa) «di diritto», laddove per le altre categorie di pubblici dipendenti la Corte costituzionale ha escluso la legittimità costituzionale di ipotesi di tal genere.

In altri termini, la verifica della non manifesta infondatezza della questione ben può essere effettuata anche alla luce dello *ius superveniens*, costituito sia dalla introduzione di nuove norme, sia dalla eliminazione di norme esistenti per intervenuta declaratoria di incostituzionalità: detto profilo, che impinge nel principio costituzionale di eguaglianza, è certamente nuovo, rispetto a quelli considerati dalla Corte, nel giudizio incidentale promosso dalla sezione, con la citata ordinanza n. 532/1987.

Va poi osservato che il nuovo orientamento della Corte costituzionale muove dalla considerazione che l'ordinamento si evolve verso la esclusione di sanzioni rigide, avulse da un adeguato rapporto di adeguatezza con il caso concreto; l'indispensabile gradualità sanzionatoria comporta l'irragionevolezza di sanzioni disciplinari automaticamente collegate alla condanna per taluni fatti. In tale contesto, e alla luce del suicidico indirizzo assunto dalla Corte, appare evidente che la norma in esame deve essere nuovamente sottoposta al sindacato di costituzionalità, al fine di ottenere una pronuncia idonea a espungere dal sistema anche tale residua espressione di principi che, nella materia disciplinare, appaiono definitivamente superati.

Occorre, pertanto, rimettere nuovamente la questione all'esame della Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, per la parte in cui prevede ipotesi di perdita del grado «di diritto», con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sospende il giudizio e dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente atto sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

La Segreteria della Sezione è incaricata dei relativi adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 1988 e del 5 aprile 1989.

(Seguono le firme)

89C0948

n. 393

Ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposta da Menchi Pietro ed altro contro il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed altra

Pensioni civili e militari - Trattamento pensionistico dei dirigenti dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai particolari benefici previsti soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento - Conseguente modificazione del rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento con trattamento di pensione ingiustificatamente deteriore.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 778/1985, depositato il 29 marzo 1985, proposto dagli ing.ri Pietro Menchi e Sivano Pignocchi, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Vincenzo Bellini, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Archimede, 138, contro il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in persona del Ministro *pro-tempore* e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in persona del direttore *pro-tempore*, residenti, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliati *ex lege* presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento del rifiuto da parte dell'amministrazione ferroviaria della revisione della loro posizione di esodo;

Visti il ricorso con i relativi allegati e la successiva memoria difensiva del 26 gennaio 1980;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura generale dello Stato nell'interesse del Ministero dei trasporti (FF.SS.);

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 16 febbraio 1989 il consigliere Gianni Leva;

Uditi l'avv. Taviano su delega dell'avv. Bellini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato N. Palmieri per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con atto notificato in data 20 e 21 marzo 1985, gli ingegneri Pietro Menchi e Silvano Pignocchi hanno adito questo tribunale per ottenere l'annullamento del rifiuto della revisione della loro posizione di esodo, rifiuto comunicato rispettivamente per Menchi Pietro con comunicazione dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato del 26 gennaio 1985 (servizio personale, prot. 014442) e per Pignocchi Silvano con comunicazione dell'Azienda stessa del 25 febbraio 1985 (servizio personale, prot. 020327).

Premettono i ricorrenti di essere ambedue primi dirigenti quali «ingegneri e architetti», con decorrenza dal 30 gennaio 1972 per il Menchi e dal 1º gennaio 1971 per il Pignocchi.

Gli stessi sono stati collocati a riposo, a sensi dell'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, con la qualifica di dirigente superiore ai fini pensionistici.

In rapporto all'art. 162 della legge n. 312/1980 ed ai principi interpretativi emersi dalla delibera 1219 del 14 gennaio 1982 della Corte dei conti, gli esponenti inviavano istanza al Ministero dei trasporti, dir. gen. le ferrovie dello Stato, onde la loro posizione pensionistica fosse rivista con il conseguente trattamento di dirigente generale. Essi ricevevano però le risposte negative di cui trattasi.

Ciò premesso, a sostegno dell'impugnativa sono state dedotte le seguenti censure ed argomentazioni: Violazione di legge ed illegittimità. Falsa applicazione dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La Corte dei conti, con delibera 1219 del 14 gennaio 1982 in sede di controllo Stato, (in rapporto alla modificazione data all'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, dall'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312) ha stabilito il principio che per i primi dirigenti, tali prima del 12 dicembre 1972, il criterio di equiparazione non può venir stabilito che con gli ispettori generali, la cui nomina decorra dalla data del 12 dicembre 1972, in quanto «appare di tutta evidenza come l'art. 162 della legge n. 312/1980 abbia introdotto una radicale innovazione nel sistema di pensionamento anticipato previsto dall'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 748/1972, modificando il rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento al punto da indurre un trattamento pensionistico deteriore nei confronti dei dirigenti ai quali, per statuizione legislativa, è invece riservata, in servizio, una posizione di preminenza rispetto ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento».

Poiché tale conseguenza costituirebbe un ovvio assurdo, la delibera della Corte riconosce, nell'ambito generale interpretativo, che l'equiparazione dei primi dirigenti con decorrenza prima del 12 dicembre 1972 vada mantenuta, ai fini di esodo, con gli ispettori generali con decorrenza dal 12 dicembre 1972, per conservare il necessario parallelismo fra le due posizioni.

La stessa equiparazione di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 «postula necessariamente per ragioni di coerenza non puramente logica, ma organica e tecnologica, l'esigenza di conservare una parallela parità ai fini pensionistici anche in presenza della sopravvenuta norma di cui all'art. 162 della legge 312/1980» (cioè primi dirigenti ed ispettori generali, tali al 12 dicembre 1972).

Queste argomentazioni della Corte sono fatte proprie dai ricorrenti, notando sul piano sistematico che l'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha stabilito che gli impiegati promossi ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del d.P.R. 748, debbono considerarsi, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del terzo comma dell'art. 67 del più volte citato d.P.R. n. 748/1972.

Per effetto di tale statuizione, gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento dal 12 dicembre 1972 vengono, conseguentemente, ad ottenere, ai fini dell'esodo, la qualifica di dirigente generale.

I ricorrenti, avendo avuto retrodatato l'inquadramento a primo dirigente a date precedenti a quella del 12 dicembre 1972, si trovavano, alla stessa data, in una situazione gerarchica preminente rispetto agli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, per cui sarebbe assurdo ed iniquo un diverso trattamento.

Ciò in effetti invertirebbe addirittura il rapporto di precedenza stante che quella di ispettore generale è considerata ex d.P.R. n. 748/1972 qualifica subordinata a quella dirigenziale.

Le conseguenze delle modifiche necessariamente apportate ai rapporti di esodo da parte del citato art. 162 sono state in effetti sollevate dalla stessa amministrazione (Presidenza del Consiglio) da cui la delibera di approvazione della Corte dei conti ha trovato applicazione pacifica nel Ministero delle finanze, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro etc. e si ritiene anche in casi dello stesso Ministero dei trasporti.

Dinanzi ai rifiuti per casi singoli, verrebbe quindi a crearsi una grave discriminazione fra funzionari che non sarebbe giustificata da alcuna base logica ed anzi verrebbe a porre, ove per assurdo non si applicasse la suesposta interpretazione logica ed organica, problemi di costituzionalità non solo per mancato allineamento, ma addirittura per scavalcamento della situazione poziorie da parte di quella inferiore.

Ciò costituisce d'altronde esso stesso elemento interpretativo essenziale, in quanto deve in ogni caso essere preferita nella interpretazione delle norme quella che risulti conforme ai precetti costituzionali.

Le susposte censure ed argomentazioni sono state precisate ed ulteriormente illustrate, con ampie citazioni giurisprudenziali, con memoria del 26 gennaio 1989 con cui sono stati anche sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale delle normative in materia in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse del Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, resistendo al ricorso.

Dopo la trattazione orale, svoltasi alla pubblica udienza del 16 febbraio 1989, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

I. — In via preliminare il collegio rileva che, essendo stati i ricorrenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sussiste nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo anche a seguito della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente ferrovie dello Stato, il cui art. 23 ha devoluto al pretore la giurisdizione nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle ferrovie.

In mancanza di una disposizione transitoria, la cassazione a sezioni unite ed il consiglio di Stato sono concordi nel ritenere che, non avendo efficacia retroattiva, la nuova disposizione non si applica nei confronti di coloro che — come nel caso di specie — hanno cessato il servizio prima dell'entrata in vigore della predetta legge (Cass. ss.uu., 23 aprile 1987, n. 3945; cons. Stato, sezione VI, 24 aprile 1986, n. 346).

È necessario, pertanto, scendere all'esame sostanziale della vertenza sorta tra le parti.

II. — Com'è noto, il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, entrato in vigore il 12 dicembre 1972, ha istituito le qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, trasformando contestualmente in qualifiche ad esaurimento quelle preesistenti di direttore di divisione e di ispettore generale.

Ai fini del c.d. «esodo», l'art. 67, terzo comma, del suindicato decreto ha previsto poi che il personale che alla data di entrata in vigore del decreto stesso rivestiva la qualifica di direttore di divisione o di ispettore generale venisse assimilato ai funzionari con qualifica di primo dirigente o di dirigente superiore per l'attribuzione, al momento del collocamento a riposo, delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente generale ai fini del trattamento di quiescenza.

Successivamente, con l'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'art. 67 del citato d.P.R. n. 748/1972 è stato «interpretato» nel senso che tutti coloro che avessero conseguito le promozioni nel ruolo ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, fossero considerati in possesso della qualifica dirigenziale, con la conseguenza per i direttori di divisione e per gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento di potere essere collocati a riposo, rispettivamente, con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale.

III. — I ricorrenti, ambedue primi dirigenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decorrenza dal 30 gennaio 1972 per il Menchi e dal 1° gennaio 1971 per il Pignocchi, sono stati collocati a riposo, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972, con la qualifica di dirigente superiore.

Con istanze del 27 febbraio 1984 (per il Menchi) e dell'11 febbraio 1985 (per il Pignocchi), gli esponenti chiedevano all'amministrazione il riesame della propria posizione onde fruire del trattamento di quiescenza del dirigente generale in applicazione dell'art. 162 della legge n. 312/1980.

Con gli impugnati provvedimenti le domande sono state respinte sostanzialmente sul presupposto che la posizione degli esponenti non sarebbe rientrata nella previsione dell'art. 162 della legge n. 312/1980, in quanto tale norma troverebbe applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti appartenenti alla carriera direttiva che sono stati promossi nei ruoli ad esaurimento con decorrenza 12 dicembre 1972.

Tutte le censure dedotte da parte ricorrente, incentrate sulla pretesa falsa applicazione del più volte ripetuto art. 162, vanno respinte perché palesemente in contrasto con l'espressa disposizione normativa.

Fondati sembrano invece i rilievi di incostituzionalità adombrati nel ricorso ed espressamente sollevati nella successiva memoria difensiva del 26 gennaio 1989.

Con ordinanza n. 377/1989, in data 9 marzo 1989, la terza Sezione di questo tribunale ha già rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 162 della legge n. 312/1980 in relazione ad un caso pressoché identico.

Le relative argomentazioni, pienamente condivise dal collegio, non possono dunque che essere ribadite anche per la fattispecie in esame.

IV. — Ed in vero non è che non veda che l'assimilazione delle qualifiche previste dall'art. 162 fra quelle della carriera direttiva del ruolo ad esaurimento e quelle dirigenziali introdotte dal d.P.R. n. 748/1972 in realtà comporti una radicale innovazione nel sistema del pensionamento anticipato regolato dall'art. 67, terzo comma, del citato d.P.R., dato che in tal modo si assicura ai funzionari della vecchia carriera direttiva un trattamento pensionistico superiore a quello dei dirigenti, e dunque inversamente proporzionale alla posizione che il personale delle due categorie rispettivamente assume nell'ordinamento.

La qualcosa, diversamente da come si ritenne dalla Sezione nella decisione 24 dicembre 1984, n. 924, non costituisce un evento di mero fatto determinato dalla libera scelta di chi abbia preferito il pensionamento anticipato, perché tale richiesta può comportare la rinuncia a possibili sviluppi di carriera ma non giustificare che funzionari, che all'atto del collocamento a riposo sono in posizione detriori, vedano invertita in sede di pensionamento la loro posizione rispetto a chi abbia sviluppato meglio la propria carriera.

E tutto ciò, come già rilevato nella precedente ordinanza della sezione n. 2253 del 21 dicembre 1987, non appare solo in contrasto col principio di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione, ma sembra violare anche il successivo art. 97, primo comma, dal momento che l'art. 162 in questione non sembra contenere — almeno espressamente — alcuna possibilità per l'Amministrazione di riesaminare situazioni che, come quella di specie, di fatto pongano in evidenza tali discordanze.

Il Collegio conosce la decisione 26 novembre-17 dicembre 1987, n. 521, con cui la Corte costituzionale ha giudicato non fondata analoga questione di illegittimità sollevata dalla Corte dei conti (con ordinanza 26 febbraio 1986, III sezione, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 52, prima serie speciale 1986). Nondimeno reputa che non possano ritenersi superati gli effetti perversi dall'art. 162 sul mero rilievo formale — su cui poggia la decisione — che gli ispettori generali ad esaurimento, in quanto pervenuti a tale qualifica previo scrutinio per merito comparativo (secondo gli artt. 168 e 169 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 38 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077), siano meritevoli di maggiore apprezzamento dei colleghi passati alla dirigenza ex art. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 748/1972, sulla base della sola anzianità in ruolo e su semplice giudizio di non demerito. E ciò sotto un duplice profilo.

Primo, perché dopo l'inquadramento nella dirigenza ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 748/1972, e la copertura dei posti residui nelle qualifiche dirigenziali, secondo il successivo art. 62, da parte degli ispettori generali e dei direttori di divisione ad esaurimento, le promozioni in queste due qualifiche mediante scrutinio per merito comparativo, per le conseguenti riduzioni di personale interessato, aggravate anche dagli effetti dell'esodo volontario previsto dall'art. 67 dello stesso d.P.R. (peraltro in coincidenza anche con le prime attuazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336), non possono assimilarsi alle procedure selettive originariamente concepite dagli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 3/1957 e 30 del d.P.R. n. 1077/1970: sicché non del tutto diversi sono in realtà da considerare il sistema di accesso alla dirigenza e quello di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento. Secondo, perché la qualifica di primo dirigente, per tutta la serie di compiti, di responsabilità e di oneri che notoriamente la caratterizzano (cfr. in particolare gli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 19 e 20 del più volte citato d.P.R. n. 748), deve necessariamente ritenersi più elevata della qualifica di ispettore generale ad esaurimento che si contrappone nella specie.

I dirigenti, come noto, massimamente per quanto disposto dall'art. 19 del d.P.R. n. 748/1972, vanno considerati in una posizione del tutto differenziata dal personale direttivo ad esaurimento, sia per l'ampia autonomia d'azione di cui fruiscono, essendo chiamati ad impartire le generali direttive dell'amministrazione nel quadro degli indirizzi politico-amministrativi segnati dagli organi politici od eletivi, sia per la rilevanza esterna delle loro funzioni allorché preposti in settori operativi.

Di qui, dunque, la rilevata incongruenza che sembra discendere in sede di trattamento di quiescenza fra i funzionari già transitati alla dirigenza allorché intervenne l'art. 162 della legge di riassetto e gli ispettori generali ad esaurimento promossi in questa qualifica dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748/1972. Sicché si rende opportuno sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale perché voglia affermare se la norma contenuta nel ripetuto art. 162 possa intendersi nel senso da consentire all'amministrazione rivalutazioni pensionistiche dei funzionari interessati, atte a compensare la discordanza fin qui evidenziata, o se, non permettendo tali operazioni, la norma contrasti con detti principi costituzionali.

P. Q. M.

Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe:

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — nei limiti di cui in motivazione — rispetto agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, ravvisando la non manifesta infondatezza della questione stessa;

Dispone che a cura della segreteria della sezione siano trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale insieme alla presente ordinanza, e che la stessa sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia altresì comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 16 febbraio e del 9 marzo 1989.

(Seguono le firme)

89C0949

N. 394

*Ordinanza emessa il 28 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra Mezzetti Natale e il comune di Castel S. Pietro Terme*

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata prefissione di termini perentori per il compimento dei predetti adempimenti - Mancata previsione, per il proprietario già espropriato e per gli altri interessati al pagamento dell'indennità della possibilità di agire in giudizio per la determinazione della indennità anche in mancanza della relazione di stima della commissione provinciale o dell'u.t.e. - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Mezzetti Natale, elettivamente domiciliato in Roma, via Osvaldo, 14, presso l'avv. Adriano Pallottino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolucci come da mandato in atti, ricorrente, contro il comune di Castel S. Pietro Terme, intimato, avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna in data 12 dicembre 1986-24 febbraio 1987 n. 152;

Scritta la relazione del cons. dott. Antonio Ruggiero;

Sentito il p.m. dott. Mario Di Renzo che conclude per il rigetto;

Ritenuo che, promosso dal comune di Castel San Pietro Terme un procedimento di espropriazione di un'area di proprietà di Natale Mezzetti per la costruzione di una casa per anziani, con deliberazione consiliare del 2 settembre 1982 fu determinata l'indennità provvisoria nella misura di L. 1.817.350, e che, comunicato tale importo al proprietario espropriando, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indennità fu dal predetto rifiutata;

che, occupato l'immobile in via d'urgenza, e depositata l'indennità provvisoria, il comune, con deliberazione consiliare del 1° febbraio 1983, pronunciò l'espropriazione del terreno;

che con atto di citazione del 25 maggio 1985 il proprietario espropriato, premesso che, nonostante l'avvenuta pronuncia del provvedimento ablatorio, da lui non impugnato, e nonostante il lungo tempo trascorso, non si era proceduto alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione nei modi previsti dagli art. 15 e 16 della legge n. 865/1971, convenne il comune espropriante davanti alla Corte d'appello di Bologna, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865/1971, chiedendo che fosse determinata la giusta indennità di espropriazione a lui spettante, con tutte le conseguenze di legge;

che, in applicazione dell'eccezione proposta dal comune, la corte adita ha dichiarato inammissibile la domanda, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dal citato art. 19 della legge n. 865/1971 postula come indefettibile presupposto la stima della indennità definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16, e che essa non può essere proposta contro la stima provvisoria di cui all'art. 11;

che contro tale pronuncia il Mezzetti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la sua azione, chiaramente ed esplicitamente rivolta non ad opporsi all'indennità provvisoria ma ad ottenere la liquidazione dell'indennità definitiva di espropriazione, non può ritenersi inammissibile, anche in mancanza della stima amministrativa, per non l'asciare altrimenti indefinitivamente concluso o paralizzato il suo diritto a vedersi corrisposta la giusta indennità per l'esproprio già da tempo subito;

che la domanda proposta dal Mezzetti con l'atto introduttivo del 25 maggio 1985, e sempre mantenuta ferma nel corso del giudizio, risulta in effetti diretta solo ed esclusivamente alla determinazione dell'indennità definitiva cui egli ha diritto in conseguenza del provvedimento di esproprio del 1° febbraio 1983, dallo stesso non impugnato né posto in contestazione;

che nel procedimento espropriativo regolato dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo dell'espropriato al conseguimento della giusta indennità dovutagli a ristoro del sacrificio del suo diritto di proprietà subito con l'espropriazione, si attua, a norma dell'art. 19 della legge, attraverso un giudizio affidato alla cognizione speciale in unico grado della corte d'appello competente per territorio, che si instaura mediante opposizione alla stima dell'indennità definitiva operata, a norma dell'art. 15 della legge, della commissione di cui all'art. 16 (ovvero, finché le commissioni non siano insediate, dall'ufficio tecnico comunale: art. 19, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10), da proporsi nel termine (di decadenza) di trenta giorni dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione della commissione (o dell'u.t.e.) nel foglio degli annunci legali della provincia;

che nell'indicato schema legislativo la stima dell'indennità in sede amministrativa si pone come presupposto dell'azione giudiziaria e la sua mancanza determina una situazione di improponibilità della domanda (cfr. Cass. sez. un. nn. 2571/1988, 7288/1986 ed ancora 6467/1988), pur se, d'altra parte, l'opposizione a stima non si configura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo, ma introduce un normale giudizio di cognizione ordinaria, che non si esaurisce in un mero controllo sulle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma comporta il poterdovere del giudice adito di stabilire autonomamente la misura dell'indennità dovuta, facendo applicazione delle norme vigenti in materia al momento della decisione (cfr. Cass. nn. 4221/1988, 4172/1988, 5018/1987, 1699/1987, 7214/1986, 4091/1985, e numerose altre);

che peraltro, a differenza che nel procedimento espropriativo disciplinato dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel procedimento delineato dalla legge n. 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione in sede amministrativa dell'indennità definitiva (ed il suo deposito) non si pone come presupposto o condizione per la pronuncia del decreto di espropriazione, il quale, a norma dell'art. 13 della legge, va emanato dall'autorità competente entro quindici giorni dalla richiesta dello espropriante, che provi (soltanto) di avere adempiuto o quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 12 (pagamento dell'indennità provvisoria accettata dall'espropriando, o deposito dell'indennità non accettata), mentre, qualora l'indennità non sia stata accettata, separatamente ed autonomamente si svolge, ai sensi dell'art. 15, il (sub) procedimento per la determinazione dell'indennità definitiva (richiesta della determinazione alla commissione di cui all'art. 16 o all'u.t.e., determinazione dell'indennità entro trenta giorni dalla richiesta, comunicazione della stima ai proprietari, deposito della relazione nella segreteria del comune, affissione di avviso nell'albo del comune, inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia); per cui, nello schema legale, può accadere, e normalmente in concreto accade, che il provvedimento di espropriazione sia emanato senza o comunque prima che sia stata determinata l'indennità (definitiva), o comunicata e pubblicata;

che per la determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità definitiva la legge non stabilisce altri termini, se non quello di trenta giorni dalla richiesta alla commissione o all'u.t.e., e che anche tale termine non è posto in collegamento con il decreto di esproprio e si presenta, in ogni caso, come mero elemento ordinatorio, non derivando dalla sua inosservanza alcun effetto sul procedimento; -

che ove, pronunciata l'espropriazione, ritardi la determinazione dell'indennità definitiva, e tale ritardo si prolunga oltre il tempo ragionevolmente necessario per l'effettuazione della stima e degli altri adempimenti, lo espropriato, già spogliato della sua proprietà, vedrebbe indefinitamente ed ingiustificatamente paralizzato anche il suo diritto a conseguire l'indennità dovutagli, di cui, mancando la stima amministrativa, non potrebbe nemmeno chiedere la determinazione giudiziale con l'azione di opposizione alla stima;

che pertanto non appare manifestamente infondato il dubbio che nella detta ipotesi la disciplina dell'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione come delineata dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si ponga in contrasto con il disposto dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale proclama che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;

che non risultando nella specie, a distanza di oltre sei anni dalla pronuncia della espropriazione, essere stata richiesta o effettuata la determinazione dell'indennità definitiva, il giudizio, per quanto attiene all'ammissibilità dell'azione proposta dall'espropriato, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'indicata questione di legittimità costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione, di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non consente che il proprietario, già espropriato, e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possano agire in giudizio per la determinazione della indennità di espropriazione anche in mancanza della relazione di stima della commissione di cui all'art. 16 o dell'u.t.e., o della sua comunicazione e pubblicazione, che si sia protratta oltre il tempo ragionevolmente necessario per il compimento delle relative attività;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina notificarsi la presente ordinanza alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicarsi la stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0950

N. 395

Ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Giorgetti Mario e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

Previdenza ed assistenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia - Supplemento di pensione - Criteri di determinazione - Disciplina ritenuta identica a quella prevista per la determinazione dello stesso supplemento per gli avvocati e procuratori già dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 9 marzo 1989 Giorgetti Mario, nato a Osino il 2 maggio 1908, iscritto all'albo degli ingegneri dal 10 novembre 1931 e alla Cassa di previdenza dal 1958 per retrodatazione mediante versamento di quote di riscatto, esponente di aver raggiunto l'età pensionabile il 2 maggio 1973 e di aver ottenuto la pensione di vecchiaia dal 1° giugno 1973.

Aggiungeva, implicitamente, il ricorrente di aver mantenuto l'iscrizione nell'albo e di aver continuato l'esercizio professionale, inviando le prescritte dichiarazioni annuali alla Cassa, che, con foglio 14 giugno 1988, n. 84547, gli aveva liquidato, dal 1° gennaio 1987, il supplemento di pensione di cui all'art. 2, settimo comma della legge 3 gennaio 1981, n. 6, calcolato in ragione della metà del coefficiente stabilito per il calcolo della pensione.

Ritenuto di aver diritto al supplemento di pensione secondo gli stessi coefficienti previsti dalla legge n. 6/1981 per il calcolo della pensione, per l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma della legge n. 6/1981, urtante contro i principi di ragionevolezza, uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, il ricorrente chiedeva al pretore di Udine che, previa remissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione della indicata illegittimità, ordinasse alla Cassa di procedere alla revisione della liquidazione del supplemento secondo gli stessi coefficienti previsti per il calcolo della pensione e di versargli la maggior somma conseguente.

La Cassa restava contumace.

All'udienza del 6 giugno 1989 veniva emessa e letta l'ordinanza in atti. La questione sollevata è rilevante e non manifestamente infondata.

Il caso in esame appare in tutto e per tutto simile a quello relativo al supplemento di pensione previsto per gli avvocati e procuratori dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, caso già risolto da codesta Corte costituzionale con sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, dichiarativa di illegittimità dell'art. 2, ottavo comma, della legge n. 576/1980 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Poiché cioè l'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, presenta le medesime ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione presentate dall'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e poste da codesta Corte costituzionale alla base della sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, la questione sollevata, oltre che rilevante per tutta evidenza, appare non manifestamente infondata.

Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale la relativa verifica, sospendendosi il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; in accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che ritiene non manifestamente infondata e rilevante;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decida se l'art. 2 della legge sopra indicata contrasti con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Udine, addì 6 giugno 1989

Il pretore: CARCHIO

89C0951

n. 396

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 luglio 1989) dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Palin Aldo e I.N.A.I.L. ed altro

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Diritto alla rendita per malattia professionale - Condizioni - Necessità che il soggetto sia inquadrato nell'ambito di coloro che sono «occupati» presso gli esercenti le attività protette - Adetto al collaudo di motori navali presso la Fiat quale dipendente dell'ente committente (Ministero della difesa) i motori stessi - Esclusione del diritto alla rendita per difetto dei requisiti richiesti dalla legge - Violazione del principio di uguaglianza ed esclusione dalla tutela garantita per i casi di infortunio e malattia.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 9, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Rilevato che con ricorso depositato il 4 settembre 1980 Palin Aldo conveniva in giudizio l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. per sentir dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca della costituzione di rendita per malattia professionale (ipoacusia) adottato dall'istituto convenuto il 26 maggio 1977;

che il Palin contestava l'esistenza di un potere di revoca *ex tunc* in capo all'I.N.A.I.L.;

che nel merito il ricorrente rilevava di aver contratto l'ipoacusia svolgendo dal 1959 al 1972 le mansioni di addetto al collaudo e al controllo dei grandi motori navali presso la Fiat di Torino, quale dipendente dell'ente committente dei motori stessi e cioè del Ministero della difesa (e quindi effettuando mansioni ricomprese al n. 44 lett. d) della tabella all. 4 del t.u. n. 1124/1965);

che egli contestava l'assunto dell'I.N.A.I.L. e cioè che la rendita non gli spetta essendo si preposto al collaudo dei motori, ma non dipendente dell'azienda che tali motori produceva, bensì del Ministero della difesa, trovandosi quindi nelle condizioni del c.d. «assistente contrario»;

che costituendosi in giudizio l'I.N.A.I.L. contestava l'assunto attore affermando di essere investito, al pari di qualsiasi organo della p.a., del potere di annullamento d'ufficio degli atti illegittimi e di aver pertanto revocato la rendita da malattia professionale riconosciuta al ricorrente nell'esercizio di tal potere;

che inoltre secondo la giurisprudenza consolidata il Palin non aveva diritto alla rendita perché da un lato non svolgeva attività manuale senza però essere un sovrintendente ai lavori nel senso indicato dall'art. 4 n. 2 del t.u. n. 1124/1965, e dall'altro non era alle dirette dipendenze come lavoratore subordinato chi svolgeva l'attività protetta e sottoposta ad obbligo assicurativo, secondo la previsione dell'art. 9 del t.u.;

che inoltre l'I.N.A.I.L. proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso delle somme erogate al ricorrente prima della revoca della rendita, e ciò ai sensi dell'art. 2033 del c.c.;

che il pretore disponeva la chiamata in causa del Ministero della difesa quale contraddittore necessario in quanto mandante *ex lege* dell'I.N.A.I.L. ai fini dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali;

che il Ministero della difesa ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace;

che si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente e alla discussione orale della causa;

Rilevato altresì che deve ritenersi in primo luogo che rientri nei poteri dell'I.N.A.I.L. revocare con efficacia *ex tunc* atto amministrativo illegittimo, quale la costituzione di una rendita in difetto delle condizioni previste dalla legge (così App. Napoli 23 luglio 1964, in riv. inf. mal. prof. 1965, II, 69);

che nel merito il rilievo di parte convenuta sono fondati e comporterebbero la reiezione della domanda attorea;

che infatti è pacifico in causa che il Palin svolse presso la Fiat dal 1959 al 1972 le mansioni di addetto al collaudo per conto del Ministero della difesa dei motori marini in un ambiente in cui venivano messi in funzioni fino a 50 motori contemporaneamente;

che tali mansioni del Palin non implicavano un rapporto di dipendenza diretta dalla Fiat e che del resto il ricorrente non aveva poteri gerarchici diretti sul personale Fiat, potendo soltanto richiedere ai dirigenti Fiat l'effettuazione delle prove richieste dalla Marina militare;

che tali mansioni inoltre non comportavano lo svolgimento di attività manuale;

che è pure pacifico che il Palin contrasse la sordità per effetto dello svolgimento di tali mansioni, come ha riconosciuto l'I.N.A.I.L. con l'originario provvedimento di costituzione della rendita per ipoacusia;

che in tali condizioni la rendita non spetta secondo la giurisprudenza della suprema Corte da un lato perché il ricorrente non svolgerà lavoro manuale (non rientrando nella previsione dell'art. 4, n. 1 del t.u. n. 1124/1965) e nello stesso tempo non poteva essere qualificato come sovrintendente ai sensi dell'art. 4, n. 2, del t.u. tale essendo chi, esperto in determinati lavori manuali, è stato specificamente preposto dall'imprenditore a guidare, in modo diretto e continuo quei lavori, mentre si è visto che il Palin non guidava i lavori, non aveva poteri gerarchici diretti, ma svolgeva quelle funzioni di sorveglianza sul lavoro, non sui lavoratori, ai fini del collaudo che sono tipiche del c.d. «assistente contrario inviato dal committente presso l'appaltatore per controllare l'esecuzione dell'appalto» (così Cass. 13 novembre 1976, n. 4213; Cass. 3 maggio 1967, n. 846);

che dall'altro lato il Palin non poteva essere inquadrato nell'ambito di coloro che sono «occupati» presso gli esercenti le attività protette, secondo la formulazione dell'art. 9 del t.u. n. 1124/1965, ritenendo la Cassazione che l'obbligo assicurativo sia condizionato alla diretta dipendenza del lavoratore esposto a rischio morbigeno dall'imprenditore che svolge l'attività protetta (così Cass. 13 novembre 1976, n. 4213);

che il pretore non concorda con la giurisprudenza ora citata sul primo punto indicato, potendosi affermare in base al principio del rischio ambientale enunciato dalla giurisprudenza (cfr. Corte costituzionale 4 luglio 1974, n. 206) che il Palin, indipendentemente dal carattere dell'attività svolta era comunque tenuto a effettuare la sua prestazione in ambiente morbigeno (la sala prova motori della Fiat) con conseguente esposizione a rischio ed obbligo assicurativo;

che peraltro i rilievi della giurisprudenza richiamata sono esatti sul secondo punto;

che invero l'art. 9 del t.u. n. 1124/1965 tassativamente collega l'estensione dell'obbligo assicurativo a soggetti che, essendo esposti a rischio, svolgano un'attività protetta, purché tale attività sia esclusivamente riferibile al soggetto da cui direttamente dipende (cioè che occupa secondo la lata dizione della legge) colui che tale attività è tenuta (nei confronti di quel soggetto) a svolgere;

che tale non è certamente il caso dell'assistente contrario, perché egli è chiamato a svolgere il lavoro (la sorveglianza) non per conto del soggetto che direttamente se ne giova, bensì per conto di altra persona che in virtù del particolare rapporto che la lega al primo (appalto) si appropria del risultato del lavoro;

che peraltro tale conclusione comporta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del t.u. n. 1124/1965;

che infatti l'assistente contrario si trova (quando la sua attività di controllo del lavoro non sia sporadica, ma continua) nella stessa situazione dei lavoratori direttamente dipendenti dall'appaltatore o comunque del soggetto incaricato dal committente di svolgere l'attività protetta;

che egli cioè è ugualmente esposto a rischio morbigeno come conseguenza dello svolgimento dell'attività protetta che egli è chiamato a controllare ai fini di assicurare al suo datore di lavoro la conformità del risultato a quanto richiesto;

che dunque l'esclusione dell'assistente contrario dall'obbligo assicurativo e dalle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attuata dall'art. 9, primo comma citato è in violazione del principio di uguaglianza che comporta la parità di trattamento di identiche situazioni e quindi dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che inoltre vi è contrasto anche con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione perché in violazione del dettato costituzionale viene esclusa la tutela garantita dalla norma per i casi d'infortunio e malattia;

che l'indicata violazione non può neppure essere giustificata con il difetto del premio assicurativo, che escluderebbe le prestazioni previste dalla assicurazione obbligatoria;

che infatti stante la corrispettività tra prestazioni e premio (al di là del principio dell'automatismo assicurativo) all'affermazione della sussistenza dell'obbligo assicurativo discenderebbe da un lato l'obbligo contributivo per il datore di lavoro dell'assistente contrario e dall'altro il diritto alle prestazioni per quest'ultimo;

che va dunque sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del t.u. n. 1124/1965, essendone evidente la rilevanza ai fini della definizione del giudizio;

P. Q. M. -

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nei termini di cui alla motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina sospendersi il giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Torino, addì 12 ottobre 1981

Il pretore: PANZANI

89C0952

N. 397

Ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal pretore di Brescia, sezione staccata di Salò nel procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni

Reato in genere - Cause estintive - Prescrizione - Termini - Reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda - Termine di prescrizione fissato in due anni - Previsione di un termine di prescrizione più lungo (cinque anni) per le violazioni amministrative - Irragionevolezza - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento.

(Cod. pen., art. 157, n. 6).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 maggio 1989 nel procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni per il reato di cui all'art. 734 del c.p. (r.g. n. 686/1987 della ex pretura di Salò).

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato nei confronti di Bortolotti Giovanni è sembrata emergere da un lato la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato in ordine al medesimo; dall'altro è risultato che il fatto stesso è

stato commesso nell'ottobre 1986, anziché il 18 marzo 1987 così come contestato; quindi, poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è il decreto penale n. 18 del 23 gennaio 1989, notificato il 3 febbraio 1989, sarebbe applicabile nella fattispecie la causa estintiva del reato di cui all'art. 157, n. 6, del c.p.

Tuttavia la determinazione del termine di prescrizione del reato in due anni (e ancor più in tre anni per le contravvenzioni punite con l'arresto, ma tale questione, irrilevante in questa sede, potrà essere esaminata d'ufficio dalla Corte costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) appare dar luogo ad una disparità di trattamento rispetto alle violazioni amministrative, in ordine alle quali l'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede la prescrizione nel termine di anni cinque; tale disparità, lesiva del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, appare del tutto arbitraria ed irrazionale, poiché, mentre da un lato l'art. 157 del c.p. gradua la lunghezza dei termini di prescrizione in proporzione alla gravità del reato, appare assurdo che fatti, i quali o non sono mai stati penalmente sanzionati *ab origine*, oppure, inizialmente previsti come reati, sono stati successivamente penalizzati per scelta del legislatore, si debbano prescrivere in un termine più lungo di quello previsto per alcuni reati.

È chiaro infatti che il legislatore può discrezionalmente scegliere quali fatti sanzionare penalmente e quali altri assoggettare solo a sanzione amministrativa; ma è altrettanto evidente che una volta compiuta tale scelta, che presuppone indubbiamente una qualificazione di maggior gravità per la prima categoria di illeciti rispetto alla seconda, ne debbono discendere conseguenze coerenti con la suddetta qualificazione.

Né è pensabile che il termine più lungo posto dalla p.a. sia in funzione della maggior complessità del procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, che è anzi il giudice penale che deve osservare, nella sua attività, forme e garanzie di certo meno snelle di quelle cui deve attenersi la p.a.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, n. 6, del c.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al Procuratore della Repubblica di Brescia, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato;

Sospende il giudizio in corso e rinvia il dibattimento a nuovo ruolo.

Salò, addì 19 maggio 1989

Il pretore: MODENA

89C0953

N. 398

Ordinanza emessa il 31 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 luglio 1989) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto dal Sindacato italiano chimici dipendenti unità sanitarie locali ed altri contro Unità sanitaria locale n. 42, Messina Sud ed altro.

Sanità pubblica - Dotazione organica dei laboratori di analisi e virologia - Mancata previsione della possibilità dei biologi e dei chimici di assumere la direzione dei laboratori stessi e di accedere ai posti di aiuto e assistente in condizioni di parità con i medici - Ingiustificato deterioramento dei biologi e dei chimici rispetto ai medici, attesa la maggiore competenza professionale specifica dei primi in materia di analisi e virologia - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici e del principio di buon andamento della p.a.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, artt. 16 e 23).

(Cost., artt. 33, 51 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 852/1988, proposto dal dott. Giovanni Imperato, nella qualità di segretario nazionale del Sindacato italiano chimici dipendenti unità sanitarie locali, dal dott. Paolino Lo Giudice, in proprio, quale biologo coadiutore dipendente dall'u.s.l. n. 42 in possesso dei titoli per la partecipazione ai concorsi per dirigente biologo, e nella qualità di rappresentante per la provincia di Messina del Sindacato nazionale biologi italiani,

dal dott. Silvestro Bonanno, collaboratore chimico dipendente dall'u.s.l. n. 42 in possesso dei titoli per la partecipazione ai concorsi per coadiutore, tutti rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Arturo Merlo, con recapito in Catania, via Enna n. 1/C, presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora contro l'unità sanitaria locale n. 42 Messina sud, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Nazareno Saitta, per legge domiciliato presso la segreteria del tribunale, l'assessorato alla sanità della regione siciliana, in persona dell'assessore *pro-tempore*, per l'annullamento previa sospensione:

del decreto n. 00/401/rep. del 21 novembre 1987, con il quale l'assessore regionale alla sanità ha autorizzato la u.s.l. n. 42 all'istituzione di nuovi servizi e di nuovi posti, limitatamente all'istituzione del «servizio di microbiologia e virologia» e dei relativi posti d'organico;

della deliberazione n. 765 del 4 marzo 1988, con la quale il comitato di gestione della u.s.l. n. 42 ha deliberato, tra l'altro, di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di primario a t.d. presso il servizio di microbiologia e virologia del presidio ospedaliero Piemonte;

della deliberazione n. 766 del 4 marzo 1988, con la quale il comitato di gestione della u.s.l. n. 42 ha deliberato, tra l'altro, di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di aiuto corresponsabile a t.d. presso il servizio di microbiologia e virologia del presidio ospedaliero Piemonte;

della deliberazione n. 767 del 4 marzo 1988, con la quale il comitato di gestione della u.s.l. n. 42 ha deliberato, tra l'altro, di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di assistente a t.d. presso il servizio di microbiologia e virologia del presidio ospedaliero Piemonte;

della deliberazione n. 822 del 13 marzo 1988, con la quale la u.s.l. n. 42 ha stabilito di dare avviso pubblico per la copertura mediante comando *ex art. 44* del d.P.R. n. 761/1979, tra l'altro, dei posti di primario, aiuto ed assistente presso il servizio di microbiologia e virologia del presidio ospedaliero Piemonte;

della deliberazione n. 1005 del 29 marzo 1988, con la quale il comitato di gestione della u.s.l. n. 42 ha stabilito di richiedere all'assessorato regionale competente l'autorizzazione ad indire avviso pubblico per la copertura di posti di varie qualifiche mediante incarico semestrale ed ha approvato il relativo schema di bando, limitatamente alla copertura interinale di posti di primario, aiuto ed assistente del servizio di microbiologia e virologia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'u.s.l. convenuta;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 31 maggio 1988 la relazione del referendario dott. Vincenzo Salamone e uditi, altresì, l'avv. Arturo Merlo per il Sindicato ricorrente e l'avv. Nazareno Saitta per la u.s.l. n. 42 resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che, in data 6 marzo 1988, gli interessati venivano a conoscenza, per essere state pubblicate le relative deliberazioni, che la u.s.l. 42 aveva stabilito di bandire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di primario, uno di aiuto, due di assistenti, ed uno di chimico o biologo, nel servizio di microbiologia e virologia del presidio ospedaliero Piemonte.

Tenuto conto del diretto interesse che i ricorrenti, sia nella qualità di rappresentanti di categoria, che personalmente, avevano in relazione a tale vicenda, gli stessi chiedevano copie di tutti gli atti che avevano condotto all'emanazione dei predetti bandi, copie che venivano rilasciate in data 20 aprile 1988.

Erano, così, in condizioni di ricostruire il procedimento, che ha avuto gli sviluppi di seguito descritti.

Nell'ambito della procedura di razionalizzazione e riorganizzazione delle divisioni e servizi dei presidi ospedalieri e poliambulatoriali ricadenti nell'ambito territoriale delle u.s.s. n. 41 e n. 42 di Messina, l'assessorato regionale alla sanità, con decreto 54993 del 3 giugno 1986, stabiliva l'organigramma delle divisioni, con i relativi posti letto, e dei servizi nel presidio ospedaliero «Piemonte», con tutta una serie di modificazioni, rispetto alla situazione pregressa.

Nel nuovo organigramma, non era più dato riscontrare l'esistenza del servizio analisi (chimico-cliniche e microbiologiche), mentre risultavano individuati un «servizio autonomo di microbiologia e batteriologia» ed un «servizio autonomo di patologia clinica».

Il predetto decreto veniva recepito dall'u.s.l. n. 42, con deliberazione del comitato di gestione n. 2821 dell'8 ottobre 1986.

Con nuovo decreto n. 00/401/Rep. del 21 novembre 1987, l'assessore regionale alla sanità, nel definire i servizi di nuova istituzione, individuava tra questi il «servizio di microbiologia e virologia» (verosimilmente una ulteriore modificazione del servizio di microbiologia e batteriologia, che scompare dall'organigramma delle divisioni e dei servizi).

Con lo stesso decreto, l'assessore regionale stabiliva la seguente dotazione organica di detto servizio; un posto di primario a t.d., un posto di aiuto corresponsabile a t.d., due posti di assistente medico a t.d., un posto di biologo collaboratore; tre posti di tecnico di laboratorio analisi. Conseguentemente, autorizzava la u.s.l. ad istituire i nuovi servizi ed i nuovi posti.

Con deliberazioni nn. 765, 766 e 767, tutte del 4 marzo 1988, la u.s.l. n. 42 stabiliva di indire i concorsi per la copertura, rispettivamente, del posto di primario, di quello di aiuto corresponsabile, e di quelli di assistente medico.

Con deliberazione n. 822 del 13 marzo 1988, la u.s.l. n. 42 stabiliva di dare avviso pubblico per la copertura mediante comando ex art. 44 del d.P.R. n. 761/1979, tra l'altro, dei posti di primario, aiuto ed assistente presso il servizio di microbiologia e virologia del presidio ospedaliero Piemonte.

Successivamente, con deliberazione n. 1005 del 29 marzo 1988, il comitato di gestione stabiliva di richiedere all'assessorato regionale competente, l'autorizzazione ad indire avviso pubblico per la copertura di posti di varie qualifiche mediante incarico semestrale, tra i quali risultavano inclusi quelli ora menzionati, ed approvava il relativo schema di bando.

Avverso gli atti con i quali si è istituito il servizio di microbiologia e virologia, con l'organico composto in prevalenza da personale medico, gli atti successivi, con i quali si è deliberato di indire i concorsi per la copertura definitiva ed interinale dei posti di nuova istituzione, nonché avverso i relativi bandi, vengono mosse le seguenti censure:

1) violazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 128/1969; falsa o erronea applicazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 128/1969; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell'interesse pubblico;

2) illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui prevedono che gli organici dei servizi analisi e di virologia abbiano al vertice un primario medico e siano composti in massima parte da personale medico, per contrasto con gli artt. 33 e 97 della Costituzione.

L'u.s.l. n. 42 di Messina ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 31 maggio 1988, in sede di trattazione della domanda cautelare le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

DIRITTO

1. — Assume indubbio rilievo ai fini dell'esame della domanda cautelare e del merito del gravame la questione di costituzionalità degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui prevedono che gli organici dei servizi di analisi e di virologia abbiano al vertice un primario medico e siano composti prevalentemente da personale medico per contrasto con gli artt. 33 e 37 della Costituzione.

La questione di costituzionalità è rilevante in quanto attiene sia alla legittimazione dei ricorrenti alla impugnazione degli atti di organizzazione che al contenuto dei bandi di concorso che limitano la partecipazione dei ricorrenti e dei soggetti aderenti alle formazioni sociali ricorrenti.

2. — L'art. 16 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, dispone che gli ospedali devono essere dotati di un servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è articolato in più settori.

Tutti i presidi di laboratorio anche se distaccati presso divisioni o sezioni di degenza fanno parte integrante a tutti gli effetti del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Presidi autonomi di laboratorio, affidati ad un aiuto idoneo al primariato di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, possono essere istituiti presso particolari divisioni o raggruppamenti di unità di diagnosi e cura, qualora comprovate necessità funzionali lo esigano.

La dotazione organica del personale medico addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche o microbiologiche negli ospedali regionali e provinciali deve prevedere:

a) fino a 600 posti-lettó:

un posto di primario;

almeno un posto di aiuto;

almeno un posto di assistente;

b) da 600 a 900 posti-letto:

un posto di primario;

almeno un posto di aiuto;

almeno due posti di assistente.

La dotazione organica del personale addetto ai settori del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regionali e provinciali deve, inoltre, prevedere:

almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo;

un posto di tecnico di laboratorio per ciascun settore.

Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialità, può essere affidato a un direttore biologico o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Oltre i 900 posti-letto l'amministrazione deve istituire un secondo primariato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con facoltà di ripartire, a seconda della necessità, tra i due laboratori i vari settori specializzati, con adeguata e proporzionata dotazione organica di personale. Oltre i 1800 posti-letto dovrà essere istituito con analoghi criteri un ulteriore primariato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve prevedere almeno due posti, di cui uno di primario.

Per la determinazione della dotazione organica deve tenersi conto dell'attività ambulatoriale esterna.

Gli stabulari per le ricerche diagnostiche e scientifiche delle unità di diagnosi e cura devono essere annessi funzionalmente al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

L'art. 23 del d.P.R. predetto dispone che negli ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati in malattie infettive deve essere istituito un servizio di virologia che provvede alle indagini virologiche sia per gli stessi ospedali, sia per gli altri ospedali e per le istituzioni sanitarie locali esistenti nell'ambito del territorio da essi servito.

Il servizio di virologia è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessità del servizio stesso.

Il collegio ritiene che entrambe le disposizioni vanno sospettate di illegittimità costituzionale, laddove prevedono che gli organici dei servizi analisi e di virologia abbiano al vertice un primario medico e siano composti in massima parte da personale medico per contrasto con gli artt. 33, 51 e 97 della Costituzione.

Gli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma, e l'art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto rispettivamente prescrivono l'esame di abilitazione all'esercizio professionale e l'accesso mediante concorso nelle pubbliche amministrazioni, limitano la discrezionalità del legislatore e dell'amministrazione pubblica nel richiedere agli aspiranti il possesso del titolo professionale al fine dell'accesso ai pubblici uffici che comportano l'esercizio di attività professionale sia pure nell'ambito del rapporto di pubblico impiego.

È recente la problematica relativa all'esclusività delle competenze professionali nell'esecuzione delle analisi chimico-cliniche e microbiologiche, problematica che ha interessato più volte tanto il giudice ordinario che quello amministrativo.

Muovendo da un esame attento e ponderato della legislazione vigente in materia di attività professionali, con interpretazioni per lo più convergenti, si è giunti a ritenere che l'attività di esecuzione delle analisi clinico-chimiche e microbiologiche sia sottratta alla sfera di attribuzioni che l'abilitazione alla professione medica riconosce, potendosi, per converso, invece, rintracciare nella normativa che regola le professioni del chimico e del biologo il riconoscimento della specifica competenza in materia.

Il ragionamento che conduce ad una siffatta conclusione, senza pretese di originalità, può essere interamente mutuato da numerose pronunce giurisdizionali di ineccepibile rigore logico, fondate sulle considerazioni che di seguito si tenterà di sintetizzare.

L'art. 33 della Costituzione sancisce, tra l'altro, il principio secondo il quale nessuna attività professionale può essere legittimamente esercitata se non previo accertamento dell'idoneità del soggetto attraverso uno specifico esame di Stato.

Il superamento del predetto esame e l'iscrizione negli appositi albi costituisce la condizione per l'esercizio di una determinata attività professionale e, nello stesso tempo, ne circoscrive i limiti. Infatti, intanto appare legittimo l'esercizio di una attività professionale, in quanto possa farsi rientrare nell'ambito della «capacità» accertate con l'esame di abilitazione, tanto più quando lo specifico ordinamento professionale manchi o sia carente in ordine alla individuazione delle attribuzioni riconducibili al titolo abilitante.

È pertanto, necessario, per definire l'ambito di operatività delle singole professioni che interessano la presente disamina (chimici, biologi, medici), verificare i singoli ordinamenti professionali e le norme che regolano i relativi esami di abilitazione.

Va, innanzitutto, chiarito che l'attività medica difetta di ordinamento professionale, se si escludono le disposizioni contenute nel t.u.i.s., approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. da 99 a 103), e nel r.d. 3 febbraio 1901, n. 45 (artt. 65, 66, 83 e 84), dalle quali nulla è dato evincere in ordine all'ambito delle capacità (professionali) riconosciute alla categoria.

Detto ambito va, quindi, definito muovendo dagli accertamenti di idoneità del professionista previsti dalla legge ai fini dell'acquisizione del titolo abilitante.

Come tutte le altre categorie professionali, anche il laureato in medicina e chirurgia, per esercitare la relativa professione, in conformità al dettato dell'art. 33 della Costituzione, deve superare uno specifico esame di Stato di abilitazione. Tale esame è disciplinato dagli artt. 72, 73 e 74 del r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, nonché dall'art. 24 del d.m. 9 settembre 1957 (approvazione del regolamento sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni) e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, il regolamento del 1957 sugli esami di Stato, in una disposizione generale, riferita a tutte le professioni ivi contemplate, dispone che «Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento della capacità professionale».

L'art. 24 dello stesso d.m. che ha costituito, per ciò che concerne il contenuto delle prove d'esame, l'art. 73 del r.d. n. 1269/1934, al punto 2) dispone: «nella prova di clinica medica generale il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione, e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarre delle deduzioni utili alla diagnosi del caso».

La disposizione da ultimo richiamata ha innovato il citato art. 73, laddove prevedeva che, oltre all'indicazione delle ricerche di laboratorio necessarie per comprovare la diagnosi, il medico dovesse eseguire quelle ritenute opportune dalla commissione.

Con il d.m. del 1957 è, quindi, scomparsa dall'esame di abilitazione alla professione medica, non costituendo più specifica valutazione di capacità professionale ai fini abilitativi, la prova pratica di esecuzione di ricerche di laboratorio, sicché deve ritenersi che tale settore operativo sfugga alle competenze riconosciute al medico, che non può legittimamente operare al di fuori dei limiti circoscritti dallo specifico titolo abilitante.

Né può essere riconosciuto valore abilitativo ai diplomi di specializzazione. Ciò è infatti, espressamente escluso dallo stesso d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (recante anche l'ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia), laddove, all'art. 1, lett. c), dispone che le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica in un determinato ramo della medicina e della chirurgia, e, all'art. 12, secondo comma, che alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno superato gli esami di abilitazione alla professione di medico chirurgo.

Dalle superiori disposizioni si evince, senza possibili dubbi, che il diploma di specializzazione non è idoneo ad abilitare il medico all'espletamento di attività non previste dall'esame di Stato.

Per converso, l'esecuzione di esami di laboratorio è attività specificamente ed esclusivamente ascrivibile alle attribuzioni di altre categorie professionali: i chimici ed i biologi.

Per i primi esiste un ordinamento professionale, che trova la sua fonte principale nel r.d. 1° marzo 1928, n. 842 (Regolamento della professione di chimico). Il predetto regolamento, all'art. 1 stabilisce che «Il titolo di chimico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di chimico».

Nel tariffario delle prestazioni professionali dei chimici (legge 19 luglio 1957, n. 679) è espressamente previsto, all'art. 16, che «gli onorari si riferiscono alle operazioni relative alle analisi cliniche di ogni genere ed esclusivamente ad esse. Sono esclusi dal presente tariffario, perché non di competenza, i prelievi di carattere biologico da organismi viventi ed i pareri sia scritti che verbali di carattere diagnostico».

Dall'ordinamento professionale dei chimici si ricava che qualsiasi attività che rientri nel concetto di analisi chimica, e cioè quella operazione intellettuale che si traduce nella descrizione qualitativa e quantitativa dello stato chimico-fisico analizzato e dei suoi componenti, rientra nella competenza di tale categoria professionale, quale che sia la provenienza della sostanza sottoposta ad analisi.

Come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale, nella sentenza n. 43 del 15 marzo 1972, «... l'art. 33, quinto comma, intervenuto quando, per l'esercizio pubblico di date professioni, vigevano generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e dato atto, e, prescrivendo un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale, ha segnato un limite all'attività passata e futura del legislatore».

Se tra gli ordinamenti professionali preesistenti, dei quali il legislatore costituzionale ha tenuto conto, vi è quello dei chimici, in conformità con i limiti dettati dal citato art. 33 della Costituzione, con legge 24 maggio 1967, n. 396, è stato istituito l'ordinamento di un'altra categoria professionale, cui è riconosciuta una specifica competenza nel campo delle analisi biologiche: la categoria professionale dei biologi.

L'art. 3 della predetta legge espressamente, infatti, prevede che formano oggetto della professione di biologo, tra l'altro, «le analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche» (lett. g).

Peraltro, l'art. 48 contiene una norma transitoria con la quale si ammettono all'iscrizione all'albo dei biologi, esclusivamente in fase di prima attuazione della stessa legge, i laureati in medicina che dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo.

Tale disposizione, che rappresenta l'ultimo momento utile per legittimare, successivamente all'istituzione dell'ordinamento professionale dei biologi, l'esercizio di detta attività per quei medici che, in carenza di regolamentazione, si erano dedicati al settore dell'analisi biologica, conferma, ove ve ne fosse bisogno, che l'attività di analisi di laboratorio è oggi sottratta alla competenza professionale dei medici.

Deve, quindi, ritenersi che l'art. 48 citato abbia chiuso definitivamente ai medici non iscritti all'albo dei biologi la possibilità di effettuare attività professionali nel campo delle analisi biologiche.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, la giurisprudenza penale di merito e di legittimità è stata perlopiù concorde nel ritenere che l'esercizio da parte dei medici di attività corrispondenti a quelle svolte dai laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche costituisca esercizio abusivo della professione di chimico e di biologo (cfr., sul punto: pretore di Taranto, sent. istrutt. del 21 dicembre 1984, confermata dalla Cass., VI pen., 23 ottobre 1985; pretore di Foligno 12 gennaio 1987; pretore di Torino, 21 luglio 1987; pretore di Città di Castello, 25 marzo 1988, n. 54 - *contra* parere Cons. St. III, 21 maggio 1985, n. 745).

Orbene, se è corretta l'impostazione data dalla giurisprudenza penale, e non si vedono argomenti logico-giuridici idonei a giustificare un contrario avviso, può assumersi come postulato del nostro ragionamento che il personale medico non può compiere alcuna attività nell'ambito di un laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, senza commettere reato.

Prendendo in esame sia l'art. 16 che l'art. 23 del d.P.R. n. 128/1969, è possibile rilevare che, nella previsione degli organici minimi del servizio di analisi e di quello di virologia, che esauriscono i propri compiti in attività di laboratorio, prevedono su cinque unità operative ben quattro medici, ed, in particolare, l'obbligo di affidarne la direzione ad un primario (medico).

Siffatte disposizioni si pongono, per quanto precede, in violazione degli artt. 33 e 97 della Costituzione, laddove prepongono ad un settore operativo del servizio pubblico ospedaliero personale privo dell'idoneità professionale richiesta per l'espletamento dell'attività dello specifico settore.

Ove, poi, si volesse sostenere che la norma non risulterebbe violata, in quanto non necessariamente i medici dovrebbero eseguire le analisi (che potrebbero essere affidate al personale all'uopo abilitato), non si giustificerebbe la presenza di medici in un ambito in cui non è dato riscontrare alcuna attività riferibile alle loro specifiche competenze, trattandosi, come si è detto, di servizi analisi che non hanno alcun rapporto con il paziente.

Infatti, l'attività medica si esaurisce nella fase del controllo dei prelievi di carattere biologico del paziente, che per le analisi di routine, sono addirittura di competenza del personale ausiliario (infermieri professionali) e, di norma, vengono eseguiti direttamente presso il settore di ricovero mentre, gli interventi più complessi (es.: biopsie) vengono effettuati dai sanitari specializzati addetti alla divisione o al servizio presso il quale il paziente risulta ricoverato.

Non si spiegherebbe, quindi, non soltanto la ragione di un così gran numero di sanitari nei laboratori di analisi, ma, altresì, la giustificazione della loro posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a personale, che, sotto il profilo della competenza professionale il medico non è in grado né di controllare, né di indirizzare.

Non si comprende, poi, la *ratio* della riserva dei predetti posti in favore di medici specialisti in microbiologia o discipline affini dal momento che questi, mentre non risultano abilitati, per quanto si è visto, all'attività di laboratorio, non hanno neppure una specifica competenza ad effettuare i prelievi biologici specialistici (biopsie, etc.), sicché la loro previsione risulterebbe esclusivamente giustificata da un'attività (i. prelievi di sangue, urine, essudati, escrementi, etc.).

Giova ricordare come al momento della entrata in vigore della legge istitutiva dell'albo dei biologi si è posta la questione dei limiti dell'esercizio di detta professione e delle eventuali interferenze che si sarebbero potute determinare rispetto all'esercizio della professione di analista, sino allora riservata soltanto ai medici.

Tale questione aveva particolarmente ad oggetto i limiti dell'attività di biologo, la quale, secondo la Federazione dell'Ordine dei medici, doveva limitarsi alla semplice effettuazione delle analisi biologiche, senza che potesse estendersi alla direzione dei laboratori di analisi, attività, quest'ultima, che sarebbe rimasta riservata comunque ai medici. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (e più recentemente dei giudici penali) si è orientata nel senso di ritenere che la attività dei biologi si estrinseca principalmente nella gestione e direzione dei laboratori di analisi.

Il Consiglio di Stato con la decisione sezione quarta del 9 maggio 1972, n. 361, ha ritenuto che: «Negare ... che i biologi iscritti all'albo possono dirigere un laboratorio di analisi biologiche, significa in buona sostanza negare ad essi l'esercizio della libera professione», concludendo nel senso del pieno diritto dei biologi di gestire e dirigere laboratori di analisi cliniche.

Il legislatore in via d'urgenza con il d.-l. 28 marzo 1986, n. 77 (non convertito tempestivamente) «considerate le diffamanti interpretazioni date alle suddette norme da parte degli organi giurisdizionali in merito alla effettuazione di analisi da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione ed iscritti all'Ordine», come si legge nel preambolo di detto decreto-legge, all'art. 1 dispone: «I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine professionale, ancorché privi della specializzazione, i quali hanno effettivamente diretto in maniera esclusiva o prevalente laboratori di analisi pubblici e privati ovvero eseguito analisi cliniche presso i citati laboratori possono continuare a svolgere le predette attività» (t.a.r. Catania, 16 agosto 1986, n. 759).

A riprova della corretta distinzione tra attività di diagnosi e cura e le attività di supporto di tipo laboratoristico occorre anche il secondo comma dell'art. 1 del d.P.C.M. 10 febbraio 1984, che recita testualmente: «Agli effetti del presente atto s'intendono presidi diagnostici di laboratorio quelle strutture di analisi cliniche aperte al pubblico, di natura pubblica o privata, che eseguono, oltre ai prelievi ed eventuali somministrazioni per prove funzionali, indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici».

Tra detti presidi diagnostici di laboratorio e laboratori di analisi cliniche l'art. 2 (del predetto d.P.C.M.), che ha per titolo «Identificazione delle strutture», al punto 1) comprende «i servizi di laboratorio degli ospedali pubblici di cui agli artt. 16, 17, 21, 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128» ed al punto 2) inserisce anche: «i servizi di laboratorio degli istituti universitari nonché quelli degli ospedali policlinici universitari».

Quindi, le attività diagnostiche di istopatologia e citopatologia appartengono, a tutti gli effetti, a strutture laboratoristiche e come tali sono ricomprese nella dizione «laboratori delle unità sanitarie locali».

Il predetto d.P.C.M., emanato ai sensi degli artt. 5 e 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 233, disciplina puntualmente la dotazione organica dei laboratori di base e dei laboratori specializzati in virologia (art. 8) per i quali è previsto il medesimo organico.

L'art. 8, n. 1, del predetto d.P.C.M. prevede che la direzione e responsabilità per laboratori di base e specializzati in virologia può essere indifferentemente affidata a biologi e medici e quella dei laboratori specializzati in analisi clinico-chimiche può essere affidata a chimici.

Le predette disposizioni confliggono, pertanto, in maniera evidente con quelle di cui agli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128/1969, in quanto queste ultime non consentono ai biologi ed ai chimici di accedere ai posti di primario responsabile dei servizi di analisi e virologia e di accedere in regime di parità rispetto ai medici agli stessi posti di addetto alla esecuzione delle analisi di laboratorio in qualità di aiuto ed assistente.

Queste ultime disposizioni contrastano con l'art. 33 della Costituzione in quanto non consentono ai biologi ed ai chimici di accedere a qualifiche che comportano lo svolgimento della specifica attività professionale per la quale sono in possesso della abilitazione.

Contrastano inoltre con l'art. 51 della Costituzione in quanto limitano irrazionalmente ed illogicamente l'accesso ai pubblici impieghi a categorie professionali la cui attività è sancita e riconosciuta costituzionalmente.

Contrastano infine con l'art. 97 della Costituzione perché prevedono una organizzazione amministrativa irrazionale e non improntata ai principi del buon andamento.

P. Q. M. . . .

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1963;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 33, 51 e 97 della Costituzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui prevedono che ai posti di primario, aiuto e di assistente previsti in organico nei servizi di analisi e virologia possano aspirare esclusivamente medici con la esclusione di biologi e chimici;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 31 maggio 1988.

(Seguono le firme)

89C0954

N. 399

Ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di Nappo Pietro di Saverio

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Provvedimenti che lo concludono - Definizione degli stessi ex lege come ordinanze - Conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dal codice di rito in ordine all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (rimessione degli atti ad un giudice diverso da quello che emise il provvedimento annullato) - Asserita natura di sentenza del provvedimento conclusivo del procedimento di sorveglianza - Irragionevole previsione di una diversa disciplina per fattispecie ritenute analoghe.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71-bis, quarto comma, come innov. dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, art. 11). (Cost., artt. 3 e 101).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Con ordinanza 29 marzo 1988 questo tribunale rigettava l'istanza di rinvio dell'esecuzione avanzata da Nappo Pietro in relazione alla condanna riportata con sentenza del 29 aprile 1986 della corte d'appello di Napoli, per il delitto di cui agli artt. 416-bis ed altro.

Su ricorso dell'interessato, con sentenza 12 gennaio 1989, la Corte suprema di cassazione annullava l'ordinanza per difetto di motivazione e rinviava gli atti a questo ufficio per una nuova deliberazione.

All'udienza odierna è comparso il difensore dell'istante il quale ha insistito nella richiesta di rinvio dell'esecuzione, a sensi dell'art. 147, n. 2, del c.p., in considerazione delle condizioni di grave infermità fisica del suo assistito.

Il collegio ritiene di dover, in via preliminare, esaminare la legittimità della sua investitura ed emettere una seconda pronunzia di merito.

L'annullamento con rinvio è disposto dalla Corte di cassazione nei casi nei quali non può sostituire una decisione propria con quella del giudice di merito. Allorché è richiesta un'indagine che le è preclusa dai limiti della sua giurisdizione, la Corte deve limitarsi ad annullare il provvedimento impugnato ed a rimettere gli atti ad altro giudice di merito per una nuova decisione.

L'art. 543 del c.p.p. regola le diverse ipotesi (oltre quelle specifiche previste dagli artt. 541 e 542) nelle quali alla sentenza di annullamento deve seguire il rinvio ad altro giudice.

L'annullamento di una sentenza importa il rinvio:

ad altra sezione dello stesso ufficio ed in mancanza ad altro ufficio, se la decisione è di un giudice collegiale;

alla più vicina pretura, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate;

allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria che, però, devono giudicare con giudici diversi da quelli che hanno emesso la prima decisione, se è stata annullata una sentenza istruttoria.

Il sistema è ispirato al principio di vietare la pronuncia da parte dello stesso giudice di due provvedimenti di merito sullo stesso fatto per garantire al cittadino un giudice sempre obiettivo (vedi art. 64, n. 2). Perciò il rinvio viene disposto davanti ad un ufficio, ad una sezione o, almeno, davanti ad un giudice personalmente diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata al fine di evitare che il rinvio allo stesso giudice possa «coercire la coscienza di questo giudice che non può ribellarsi al giudicato della Corte di cassazione».

La diversità della statuizione tra il rinvio davanti a giudice collegiale, per il quale è sufficiente che il rinvio sia fatto ad altra sezione, e pretore, per il quale il rinvio deve sempre essere fatto davanti ad altro ufficio, si spiega con la ritenuta maggiore capacità di autonomia e di resistenza a condizionamenti reali o presunti del collegio rispetto al giudice monocratico. Così il rinvio davanti allo stesso ufficio istruttoria o sezione istruttoria, con l'obbligo che la nuova decisione sia adottata da giudici diversi da quelli che pronunziarono il provvedimento annullato, si giustifica con la particolare natura delle sentenze istruttorie che per tanti versi si differenziano dalle sentenze proprie di merito.

A chiusura e completamento del principio è stata, poi, dettata la norma di cui al primo comma dell'art. 61 del c.p.p. che stabilisce che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare «sentenza» in un procedimento non può partecipare al rinvio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento ...

È principio inderogabile, quindi, che il giudice chiamato a giudicare, a seguito di annullamento, non sia rappresentato dallo stesso magistrato che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare la sentenza annullata. La finalità è attuata mediante il sistema del rinvio (art. 643, da n. 2 al n. 6) ad altro ufficio, ad altra sezione, ad altro giudice e quando questo non dovesse funzionare, per un motivo particolare, quale potrebbe essere il trasferimento del magistrato ad altro incarico, mediante ricorso all'art. 61 del c.p.p. e perciò al combinato concorso del dovere di astensione e del potere di ricusazione.

Differente è la normativa che regola l'annullamento delle ordinanze.

Nell'ipotesi di annullamento di una ordinanza la Corte di cassazione dispone che gli atti siano rimessi al giudice che l'ha pronunciata.

Il codice non dà una definizione dei provvedimenti del giudice limitandosi a richiamare un criterio meramente formale: «La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto» (art. 148 del c.p.p.). La scelta del legislatore non risulta però, soddisfacente, neppure ai fini puramente pratici, per cui dottrina e giurisprudenza si sono impegnate nella ricerca di una nozione sostanziale.

È ritenuta sentenza la decisione che esaurisce il rapporto processuale ovvero un grado od una fase di essa, mentre, è definita ordinanza «la decisione del giudice sui singoli punti del processo emessa durante lo sviluppo del rapporto processuale od una fase di esso oppure in correlazione ad un rapporto processuale già esaurito o ad una fase già esaurita».

Senza entrare nel merito di una approfondita disamina delle diverse tesi basta rilevare, ai fini che qui interessano, la evidenziata natura strumentale dell'ordinanza diretta a consentire l'evoluzione del processo verso la sintesi finale, cioè, verso la decisione che è rappresentata dalla sentenza.

Il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza conclude i propri procedimenti è dall'art. 71-bis della l.p. definito ordinanza.

A detto provvedimento la dottrina e la giurisprudenza riconoscono, invece, senza contrasti, natura di sentenza e come tale, lo ritengono dotato del requisito della definitività e della irrevocabilità e, quindi, idoneo a produrre, tra gli altri, il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni decise. (Cass. pen., prima sezione, 28 giugno 1978, n. 1644, 10 ottobre 1979, n. 1644, 16 giugno 1980 Condotti).

La tesi è pienamente condivisibile.

La giurisdizionalizzazione del diritto penitenziario, la trasformazione del sistema delle pene al quale si è pervenuti attraverso la riforma penitenziaria (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche fino alla legge 10 ottobre 1986, n. 663) ed i decisivi interventi della Corte costituzionale hanno fatto assumere al procedimento di sorveglianza la forma ed il contenuto di un vero e proprio giudizio penale anche se con specifico riferimento al reo, anziché al reato. I provvedimenti che definiscono il procedimento implicano, decisioni di merito che incidono direttamente sulla libertà personale del cittadino, attraverso diminuzioni (art. 54 del l.p.) od aumenti di pena (art. 53-bis); la sostituzione di pene privative con altre limitative della libertà o viceversa (revoche).

La natura del provvedimento è perciò ritenuta sostanzialmente diversa da quella che per definizione meramente formale ne dà la legge.

In aderenza al sistema ed alla natura che dell'atto viene riconosciuto, l'annullamento di una ordinanza conclusiva di un procedimento del tribunale di sorveglianza dovrebbe importare, pertanto, sempre il rinvio ad altro tribunale, non esistendo tribunali di sorveglianza divisi in sezioni, a sensi dell'art. 543, terzo comma, mentre accade che, per mero ossequio letterale al dato normativo, il rinvio viene disposto, come nel caso in esame, davanti al tribunale che l'ha pronunciato, a sensi dell'art. 543, primo comma, sicché questo viene chiamato a decidere una seconda volta sugli stessi fatti sui quali si è già pronunciato con il provvedimento annullato.

Invero, per giurisprudenza consolidata della suprema Corte, il termine «ordinanza» dell'art. 71, quarto comma, della l.p. va letto come «sentenza» allorché si tratta di valutare i requisiti della definitività e della irrevocabilità mentre resta «ordinanza» quando bisogna, a seguito di annullamento, disporre il rinvio davanti al giudice di merito. Di conseguenza il tribunale di sorveglianza, giudice di merito, viene chiamato, in violazione del sistema e dei suoi principi ispiratori, a pronunciarsi più volte (non è proprio detto che debbano essere solo due) sullo stesso fatto.

Né può ritenersi di ovviare alla incongruenza facendo ricorso alla disposizione dell'art. 61 del c.p.p. che prevede che il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un procedimento non può partecipare al giudizio di rinvio con obbligo di astenersi (art. 63 del c.p.p. in relazione all'art. 64, n. 6. del c.p.p.).

I motivi che vi ostano sono, anzitutto, di ordine letterale:

l'incompatibilità riguarda il giudice quale persona e non il collegio, come si arguisce dall'inciso «o sia concorso a pronunciare»;

l'incompatibilità riguarda il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza mentre, nel caso in esame, ci troviamo alla presenza di una ordinanza trinnica che non consente una lettura diversa da quella letterale dato che le cause di incompatibilità enumerate nella citata norma sono tassative e quindi, inapplicabili in via analogica (Cass., sezione quinta, 27 febbraio 1988, n. 265).

A tali motivi se ne possono aggiungere altri: il primo di natura contenutistica, il secondo di ordine pratico.

L'art. 543, n. 1, del c.p.p. dispone che a seguito di annullamento di ordinanza, gli atti vanno trasmessi al giudice che l'ha pronunciato il quale provvede «uniformandosi alla sentenza di annullamento».

L'art. 546, primo comma, prevede, invece, che il rinvio a seguito di annullamento di sentenza, importa l'obbligo del giudice di rinvio di «uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa».

Non è certamente dovuta ad un caso la duplicità delle disposizioni e la diversità delle dizioni usate: «uniformità alla sentenza di annullamento»; «uniformità alla sentenza per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa».

L'autonomia della norma riguardante l'obbligo del giudice, chiamato nuovamente a pronunciarsi a seguito di annullamento di una ordinanza, di uniformarsi alla «sentenza di annullamento», e non, più limitatamente ai soli principi di diritto nella stessa enunciati, importa certamente per costui un maggiore vincolo che assume rilievo costituzionale se rapportato all'art. 154 che gli fa obbligo (sanzionabile in via disciplinare) di provvedere nel modo indicato nella sentenza di annullamento.

E se una minore autonomia può essere giustificata rispetto ad una sentenza che annulla una ordinanza avente contenuto meramente ordinatorio, non può ritenersi certamente valido lo stesso principio allorché è annullato un provvedimento che formalmente è definito ordinanza ma sostanzialmente è sentenza.

Infine, il ricorso all'art. 61, primo comma, darebbe luogo a procedure di astensione e di ricusazione con evidente intralcio al normale svolgimento del lavoro giudiziario, se non proprio ad una sua paralisi, se si tiene conto che non tutti i tribunali di sorveglianza sono in grado di provvedere alla sostituzione dei giudici e degli esperti che hanno concorso alla pronuncia della decisione annullata. Per comporre un collegio diverso si dovrebbe necessariamente far ricorso a strumenti eccezionali, quali l'applicazione o la supplenza, per la costituzione di un giudice *ad hoc* che potrebbe risultare di dubbia costituzionalità con riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge.

Da quanto esposto ci sembra risulti con sufficiente evidenza che la definizione «ordinanza» del provvedimento del tribunale di sorveglianza che conclude i procedimenti di competenza, importa conseguenze che violando il sistema processuale, incidono negativamente sulla parità dei cittadini di fronte alla legge, sul diritto ad un giudice indipendente, sul diritto di quest'ultimo di essere sottoposto solamente alla legge.

Invero, il cittadino che nella fase di giudizio di rinvio viene giudicato nel merito dagli stessi giudici che, come nel caso in esame, hanno già espresso un loro motivato giudizio non appare certamente tutelato nella stessa misura dei cittadini rinviati davanti ad un altro giudice e, nel contempo, al giudice viene a mancare la garanzia di essere sottoposto solo alla legge.

Ritiene, pertanto, questo collegio che l'art. 71-bis della legge penitenziaria, come innovato dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, nel quarto comma, nella parte di cui recita «L'ordinanza che conclude il procedimento», appare di dubbia costituzionalità se non interpretato e letto nel senso che il provvedimento conclusivo del giudizio è sentenza a tutti gli effetti e con riferimento a tutte le possibili conseguenze (leggi, tra le altre, applicabilità dell'art. 579 del c.p.p.).

La rilevanza della questione nel procedimento in esame non sembra meritare particolare motivazione essendo il collegio, che nei suoi due giudici togati è uguale a quello che pronunziò l'ordinanza annullata, chiamato ad emettere un secondo provvedimento di merito sulla stessa situazione di fatto.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la prospettata questione di incostituzionalità e ritenutane la rilevanza;

Sospende il giudizio e, rimette gli atti alla Corte Costituzionale perché voglia dichiarare la incostituzionalità dell'art. 71-bis, quarto comma, della l.p. nella parte in cui prevede che il provvedimento conclusivo del giudizio di sorveglianza, indicato formalmente come ordinanza, non viene interpretato e letto come sentenza, perché in contrasto con gli artt. 3 e 101 della Costituzione.

Il presidente: IOVINO

89C0955

N. 400

Ordinanza emessa il 13 aprile 1989 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sul ricorso proposto da Tentarelli Vittoria contro E.N.P.A.S.

Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di fine servizio - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione: a) del principio della pari dignità sociale dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parità di retribuzione a parità di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialità della p.a.; f) della pari valutazione del servizio esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869/1988, pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostative ad un riesame della questione.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 572/1986, proposto da Tentarelli Vittoria, rappresentata e difesa dal dott. proc. Ettore Tentarelli con procura a margine del ricorso e con lo stesso domiciliato in Pescara, corso Vittorio Emanuele n. 310, contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, per l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione della indennità di buonuscita (atto n. 105645 del 1984 e mandato n. 05283 del 5 gennaio 1985) per L. 38.611.180 (lordo L. 46.691.979), corrisposta alla ricorrente professoressa di ruolo, cessata dal servizio per raggiunti limiti di età con effetto dal 10 settembre 1984;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13 aprile 1989 la relazione del magistrato Dino Nazzaro e uditi, altresì, il dott. proc. Ettore Tentarelli per la ricorrente e l'avv. dello Stato Fabrizio Foglietti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Parte ricorrente lamenta che l'E.N.P.A.S., nel procedere alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, non ha computato nel calcolo la indennità integrativa speciale, che, se per un verso viene esclusa dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 185, e dal successivo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (art. 38), è al presente diventata elemento della retribuzione, assoggettata alla tassazione (d.P.R. 29 settembre 1974, n. 597) e che la legge 31 luglio 1975, n. 364, ha accostato alla contingenza del settore privato (t.a.r. Lazio, III, n. 382 del 24 luglio 1984).

Si sostiene inoltre che non può ignorarsi la legge 29 maggio 1982, n. 297, la quale ha inserito nella retribuzione tutto ciò che viene corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro.

In base a tale prospettazione parte ricorrente ritiene che tutta la normativa antecedente deve configurarsi abrogata e gli competerebbe, pertanto, una diversa e maggiore indennità di buonuscita, comprensiva della indennità integrativa speciale.

Conclusivamente si chiede l'annullamento degli atti impugnati con declaratoria del diritto ad ottenere la liquidazione della indennità di buonuscita, calcolata sulla base dello stipendio annuo complessivo, ivi compresa la indennità integrativa speciale, percepito alla data di cessazione dal servizio. In subordine si eccepisce la questione di costituzionalità della normativa *de qua*.

L'avvocatura dello Stato resiste con memoria depositata il 30 marzo 1989, chiedendo il rigetto del ricorso in conformità di altra recente decisione del tribunale (t.a.r. de L'Aquila n. 313 del 21 luglio 1988), essendo la indennità integrativa speciale un compenso accessorio e sussidiario, non computabile ai fini previdenziali (legge 29 aprile 1976, n. 177 e legge 3 giugno 1975, n. 160) e considerato che la sentenza della Corte costituzione n. 220/1988 ha ritenuto la materia rictrante nella discrezionalità del legislatore.

Si conclude, pertanto, pur non ignorandosi la ordinanza n. 4/1989 di questo tribunale amministrativo (rimessione atti alla Corte costituzionale), per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza la causa è stata ritenuta per la decisione su conforme istanza di parte.

DIRITTO

Nell'affrontare la *vexata questio* della computabilità o meno della indennità integrativa speciale nel *quantum* retributivo da considerare ai fini del calcolo della indennità di buonuscita da parte dell'E.N.P.A.S. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali); questo tribunale, se non può, per un verso, ignorare la posizione negativa assunta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI, 5 ottobre 1984, n. 597; 26 settembre 1985, n. 475; 18 novembre 1985, n. 602), fedele interprete del dato legislativo (art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324), non è, parimenti, insensibile alle esigenze di equità e di giustizia prospettate da parte ricorrente, le quali hanno una loro intrinseca logicità e ragionevolezza e meriterebbero un sicuro accoglimento, giacché la interpretazione evolutiva della materia e della funzione della i.i.s., conforme al diritto vigente ed in comparazione con analoghi istituti, ha ormai configurate la stessa come elemento della retribuzione, proprio in virtù della «vitalità normativa» dell'art. 36 della Costituzione, primo comma, il quale statuisce il principio della retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» e, per ciò stesso «costantemente adeguata» nel tempo.

È a tutti noto che, in forza di tale norma costituzionale, vi è stata una elaborazione giurisprudenziale del concetto di retribuzione dotato di «particolare capacità espansiva» e tale da attrarre in sé tutte le erogazioni effettuate in costanza del rapporto di lavoro. La stessa giurisprudenza amministrativa, dopo una iniziale resistenza, ha ormai riconosciuta la immediata e diretta operatività del principio della «retribuzione sufficiente» (Con. St. ad. pl. 13 maggio 1966, n. 11 e VI, 28 settembre 1971, n. 701) al rapporto di pubblico impiego e ciò è stato possibile in virtù dei precisi interventi della Corte costituzionale (sentenza 22 giugno 1963, n. 105 e 13 gennaio 1966, n. 3).

Appare, pertanto, consequenziale, come la i.i.s., avendo la funzione di «adeguamento al costo della vita», abbia ormai assunta una posizione di «rilevanza costituzionale» nell'ambito del complesso retributivo e come essa non possa essere relegata in posizione accessoria o sussidiaria, tale da essere pretermissa in sede di determinazione della liquidazione di fine rapporto, sia che tale indennità abbia natura previdenziale o natura retributiva. E' invero, nell'una e nell'altra ipotesi, la i.i.s. trova pieno titolo a vedersi computare nel *quantum* retributivo, perché, in quanto voce stipendiale assoggettata a contribuzione, costituisce comunque o il parametro di determinazione della prestazione previdenziale finale o «elemento frazionale» della retribuzione differita.

La legge 27 maggio 1959, n. 324, nel prevedere «miglioramenti economici al personale statale in attività» ed in «quiescenza», venne ad attribuire, a decorrere dal 1° luglio 1959, «una indennità integrativa speciale mensile» che successivamente (legge 3 marzo 1960, n. 185) si afferma essere non «computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento» (art. 1, lett. b), nonché «esente da qualsiasi ritenuta compresa quelle erariali, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare» (art. 1, lett. c).

Con legge 31 luglio 1975, n. 364, la i.i.s. viene corrisposta anche «in aggiunta alla tredicesima mensilità», assimilandosi così completamente alle altre voci stipendiali corrisposte mensilmente e per tredici mensilità. Di tale circostanza ne prende atto il legislatore che con logica consequenzialità, sottopone a «ritenute in conto entrate Tesoro» (contribuzioni) anche «l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità» (art. 13, n. 5, della legge 29 aprile 1976, n. 177), la quale, poi, viene anche considerato reddito in denaro percepito continuativamente e soggetto a tassazione (art. 1 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

Tali sviluppi normativi non consentono più, sul piano logico e razionale, di ritenere la base retributiva come un *quid* ingessato all'art. 1, lett. b), della legge n. 324/1959 (come modificato dalla legge n. 185/1960), atteso che la «base contributiva», posta quale parametro della indennità di buonuscita (art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), si è allargata anche alla i.i.s. Essa sembra non essere prevista neppure dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, ma, per gli sviluppi normativi successivi (legge n. 177/1976) trovasi a essere automaticamente ricompresa nella «base contributiva» di cui al predetto art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, che al secondo comma contiene una clausola di chiusura allargata agli «asogni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale».

Tale norma va letta necessariamente in coordinazione con l'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, il quale stabilisce che «per la determinazione della base contributiva ai fini dell'applicazione del comma precedente (indennità per dodicesimi), si considera l'ultimo stipendio e l'ultima paga e retribuzione integralmente percepiti», ovvero anche la i.i.s. che è funzionalmente e concettualmente assorbita nella retribuzione. Ma a tale corretta interpretazione «evolutiva» appare di ostacolo proprio la norma originaria (art. 1), così come modificata dalla legge n. 185/1960 art. 1, lett. b), nonché l'art. 38, secondo comma, che sembra voler riaffermare, attraverso l'inciso «le indennità previste dalla legge e come utili ai fini del trattamento previdenziale», la validità e la vigenza dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, così come sostituito all'art. 1, lett. b), della legge 3 marzo 1960, n. 185, dando un contenuto «ristretto» al concetto di «ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti», cui fa riferimento l'antecedente art. 3, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 1032/1973.

Il giudicante, pertanto, se in adesione alla richiesta di parte, provvedesse a considerare implicitamente abrogati l'art. 1, terzo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (art. 1, lett. b), della legge 3 marzo 1960, n. 185) e l'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo comma, non farebbe allo stato una corretta attività ermeneutica, consentita dall'ordinamento, ma verrebbe a cancellare due norme che sono ancora valide, anche se intrinsecamente irrazionali ed in palese contraddizione con altra normativa statale (legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 1) ed «diritto vivente», che si impone ad ogni altra forma di legalismo o di schematicismo formale, ancorato alle presunte differenze strutturali tuttora esistenti tra «rapporto di diritto privato e il rapporto di lavoro di diritto pubblico».

Essi, infatti, trovano la loro sostanziale «unitarietà» nel concetto di «lavoro» presente nella carta costituzionale, la quale all'art. 1 fa del «lavoro» il fondamento della «Repubblica democratica» e lo strumento di coesione etico-sociale tra tutti i cittadini, che, in quanto «lavoratori» (ovvero espliciti una qualsiasi «attività o funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società, art. 4 della Costituzione), hanno garantiti la effettiva partecipazione «all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 della Costituzione).

Va ancora ricordato che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 della Costituzione), garantendo una «retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36 della Costituzione), che non può non essere paritariamente considerata anche per le ipotesi di «cessazione del rapporto», dovendosi escludere artificiosamente «imitazioni» in sede di liquidazione di indennità economiche, ancor più inconcepibili proprie nelle ipotesi di sussistenza di contribuzione da parte del «dipendente». Né può ritenersi che eventuali «differenziazioni» e «sperequazioni» a danno del «lavoratore pubblico» siano del tutto ininfluenti sul «buon andamento» dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) o siano conciliabili con il dovere di «servizio esclusivo alla Nazione» (art. 98 della Costituzione).

Orbene il giudice amministrativo, al pari di tutti i giudici, è soggetto «alla legge» (art. 101 della Costituzione) e non può arrogarsi funzioni proprie della Corte costituzionale, cancellando dall'ordinamento norme «censurate di illegittimità» e ancora vigenti per la colpevole inerzia del legislatore, insensibile ai moniti ed alle sollecitazioni della stessa Corte, la quale, invero, non può non aver rilevato come «la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici», se è stata «stralciata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 4, sesto comma) per mere ragioni di «sistematica» (la legge infatti, è venuta a sostituire le norme del codice civile), non ha alcuna giustificazione «ragionevole», atteso che lo stesso legislatore ordinario ha statuito il principio di «pari trattamento» per tutti i «rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine rapporto, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate» (art. 4, quarto comma, della legge n. 297/1982).

Era, pertanto, pensabile che il legislatore si fosse voluto riservare la disciplina del «settore pubblico» ad altro separato provvedimento legislativo «a breve», ma così non è stato ed il dipendente pubblico trovasi costretto a «lottare per un suo diritto» sperando nella interpretazione adeguatrice del giudice amministrativo, così come è già avvenuto per l'altra *vetusta quaestio* afferente la «svalutazione monetaria», ove il g.a. *necessitate atque acquitate* è stato costretto a superare lo stesso *decisum* della Corte costituzionale in merito all'art. 429, terzo comma, del c.p.c. (cosa di cui la Corte ne ha preso atto con successiva sentenza del 24 marzo 1986, n. 52, riconoscendo la forza del diritto vivente), attraverso una interpretazione analogica e di «pari trattamento» del dipendente pubblico con quanto già beneficiava il collega del settore privato.

Un analogo sforzo ermeneutico dovrebbe essere fatto dal g.a. anche per la «questione buonuscita» (così come avvenuto, pur tra contrasti, per i dipendenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70/1975), ma appare più corretto, anche al fine di determinare una tranquillante certezza giuridica *erga omnes*, nonché doveroso, dopo quanto già enunciato in merito dalla stessa Corte, rimettere la questione al supremo consesso *dominus* del giudizio di legittimità della legge.

Il collegio, invero, non ignora che la Corte con sentenza n. 220/1988 (seguita a sentenza n. 408/1988 e ordinanza n. 869/1988) si è già posta la presente problematica, concludendo per la inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 1, terzo comma, lett. h), della legge 27 maggio 1959, n. 324 e legge 3 marzo 1960, n. 185 e 3-38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come modificati dagli artt. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, ma è proprio la lettura di tali precedenti che porta a ritenere la «sostanziale illegittimità costituzionale della normativa *de qua*», anche se, nel solco della tendenza, non certo di valido apporto costruttivo ai fini della «certezza dei diritti», la Corte si è limitata ad un monito al legislatore (o forse un invito-richiamo per una palese dimenticanza del completamento dell'opera di riforma dell'istituto in parola, iniziato con la ormai già lontana legge n. 297/1982, che partiva da premesse di sicura perequazione per tutti i rapporti subordinati), il quale si è ben guardato dal dare una sollecita risposta legislativa «adeguata alla sete di giustizia presente nel pubblico impiego», esponendo la stessa Corte a forme di «sentenze suicide», in cui alla espressa «inammissibilità» fa riscontro una «convinta incostituzionalità della normativa medesima».

Che sia così ne è controprova la sentenza n. 971/1988, afferente la c.d. destituzione di diritto a seguito di condanna penale irrevocabile, senza la previsione del previo esperimento del procedimento disciplinare, ove la Corte, dopo aver con ordinanza n. 447 del 12 novembre 1987 (richiamata la sentenza n. 270/1986) dichiarata la manifesta inammissibilità della questione con l'invito «fermezza ribadito» a che il legislatore «abbia a procedere in tempi brevi ad una attenta considerazione dei valori e dei connessi problemi afferenti la disciplina della sanzione di cui trattasi», ha successivamente ritenuto di rompere gli indugi e provvedere per la immediata declaratoria della norma lesiva dei principi costituzionali, sussistendo «la necessità di razionalizzare il sistema ... con adeguamento» ai criteri di omogeneizzazione emergenti dalla legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93).

Con sentenza n. 220 dell'11-25 febbraio 1988, preso atto che la i.i.s. in base agli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 597/1973 e art. 42 del d.P.R. n. 601/1973, concorre a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione dell'aliquota c «quindi assoggettata ad imposta così come tutti gli altri redditi di lavoro», nonché, in base all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che la stessa è pure assoggettata «ai contributi assistenziali e previdenziali», la Corte ha focalizzato la sua attenzione sulla legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 2120 del c.c., settore privato), sulla legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 13, personale enti sostanziali) e sulla legge 7 luglio 1980, n. 299 (art. 3, dipendenti enti locali) «norme queste che prevedono tutte la computabilità, nella base di calcolo delle indennità di fine rapporto da esse regolate, rispettivamente dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale».

Ciò posto la Corte, dato atto che gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, non prevedono la indennità integrativa nella «base contributiva», si è limitata a riproporre, per quanto riferito al settore privato, la trattativa differenziazione strutturale e funzionale tra rapporto privato e rapporto di diritto pubblico, comportando quasi l'ultimo l'esercizio di pubblici poteri, che renderebbero impronunciabile un raffronto tra i predetti rapporti, pur ammettendo una «trasfusione reciproca di principi e di istituti garantistici».

La Corte, peraltro, ha parlato di «non compatibilità dei trattamenti di quiescenza, anche con riferimento alle indennità di fine rapporto», in quanto la indennità corrisposta dall'E.N.P.A.S. «differisce da ogni altra indennità», quale all'indennità di fine rapporto dei dipendenti substatali e l'indennità premio di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali, precisando che l'attenuarsi dei requisiti «più propriamente a vocazione previdenziale, non fa venir meno talune caratteristiche distintive dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., rispetto alle indennità di fine rapporto», sussistendo «differenze sostanziali», tra cui individua «il concorso all'ammontare dell'indennità dei contributi del pubblico dipendente, contributi ai quali essa è proporzionata», mentre la indennità *ex art.* 2120 del c.c. e 13 della legge n. 70/1975, sono collegate ad «accantonamenti» proporzionati alla retribuzione.

Ed invero, una tale affermazione lascia fortemente perplesso il comune cittadino, in quanto proprio perché c'è un rapporto contributivo del dipendente, che si attua anche sulla i.i.s., non si comprende come mai essa possa sfuggire in sede di liquidazione finale. Tali perplessità risultano accentuate, poi, dalla circostanza, rilevata dalla stessa Corte, che ai sensi del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, la i.i.s. va conglobata nello stipendio di tutto il personale statale e pubblico, ragion per cui non si comprende quale «discrezionalità legislativa» possa essere ancora riconosciuta al legislatore, se non quella di abrogare le norme «ostative», cosa che, invero, può ben fare la Corte costituzionale, se è vero che «il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali» che non può non «condurre a valutazioni globali della normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti», conduce ad «una valutazione di illegittimità della normazione complessiva».

Nella specie il tribunale amministrativo non viene a sollecitare un intervento «additivo», bensì l'intervento decisivo della Corte su una questione che si trascina da anni comprimendo i legittimi diritti patrimoniali del «lavoratore dipendente pubblico», il che è possibile solo con la declaratoria di illegittimità degli artt. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e 3-38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, il che del resto è una possibilità già ipotizzata nella sentenza n. 220/1988, e non rinviabile, stante la completa latitanza del legislatore.

La Corte costituzionale non può usurare la propria funzione di «garanzia suprema» in una mera attività di amonimento-avvertimento al legislatore. né può trincerarsi su insistenti situazioni di «discrezionalità legislativa» (la sentenza n. 971/1988 *docet*), pena la stessa credibilità dell'istituto, cui tutti i cittadini guardano come unico elemento di «certezza nell'ambito di un sistema normativo frammentario, convulso e rimesso a spinte contingenti e corporative».

Questo tribunale amministrativo, pertanto, non potendo «dirctce» considerare superate le normative *de qua*, attraverso una interpretazione-abrogazione che, per quanto giustificata, sarebbe poco corretta nei confronti del sistema costituzionale, deve necessariamente sollevare la eccezione di costituzionalità posta come subordinata da parte ricorrente, essendo la stessa sicuramente fondata e rilevante ai fini decisivi del ricorso medesimo, in quanto il giudicante, una volta caducata la normativa ostativa, potrà tranquillamente dare accoglimento alla pretesa attorea, superando tutti i dubbi di correttezza interpretativa.

La normativa censurata, così come esposta in motivazione, è costituita dai seguenti articoli:

art. 1, terzo comma, lett. *b)*, della legge 27 maggio 1959, n. 324 e legge 3 marzo 1960, n. 185;

art. 3-38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. avente forza di legge ai sensi art. 134, primo comma, della Corte costituzionale), legge 29 aprile 1976 (art. 7, primo comma) n. 177 e legge 20 marzo 1980, n. 75, per la parte in cui esclude, in deroga a quanto stabilito per il settore privato e per gli altri dipendenti pubblici, la indennità integrativa speciale dal computo della base contributivo-retributivo da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita, ponendo «sperequazioni sostanziali» tra le diverse categorie di «lavoratori», eccettuando il «carattere di irrazionalità» della «normazione complessiva». Gli articoli della Costituzione violati dalla predetta normativa sono:

art. 1 della Costituzione che tutelando «unitariamente» il lavoro non tollera situazioni di privilegio, quali quelle riservate al settore privato, ai dipendenti substatali e degli enti locali, che hanno un trattamento economico di fine lavoro (la natura retributiva o previdenziale non incide sul carattere di «attribuzione patrimoniale finale» del lavoratore subordinato) irrazionalmente differenziato e più vantaggioso rispetto ai «pari dipendenti statali»;

art. 4 della Costituzione dà dignità costituzionale a ogni tipo di attività o funzione (materiale e spirituale, ma anche privata, substatale e statale) cui deve corrispondere un pari trattamento di fine rapporto di lavoro, al di là delle distinzioni teoriche sopra evidenziate;

art. 3 della Costituzione, quale diretta conseguenza di quanto espresso in relazione agli artt. 1 e 4 della Costituzione e con riferimento al diritto all'uguaglianza e alla «pari dignità sociale» che oggi è sancita anche (e fortemente) sul piano dei trattamenti patrimoniali di qualsivoglia tipo;

art. 35 della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la «tutela del lavoro» si attua anche sul piano della pari considerazione in sede di attribuzione di benefici economici di pari valenza, quali sono le indennità di fine rapporto;

art. 36 della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché la retribuzione «dovuta» non può subire «limitazioni» di tipo discriminatorio in sede di applicazione di benefici pur sempre connessi all'attività lavorativa, cui la retribuzione medesima è proporzionale;

art. 38 della Costituzione, in relazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che il carattere previdenziale di una attribuzione patrimoniale, non può costituire motivo di «discriminazione in danno», particolarmente quando sussiste una contribuzione di parte;

artt. 97 e 98 della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento di sfavore del dipendente statale rispetto ai dipendenti privati e substatati, si riflette negativamente sul piano della efficienza e della funzionalità della p.a., la quale, la fine di assicurare il buon andamento e la imparzialità della azione amministrativa, ha chiesto al proprio dipendente un «servizio esclusivo» che deve trovare «pari valutazione» in sede di corresponsione di trattamenti economici equivalenti.

Il tribunale ritiene che la Corte ha già concesso un sufficiente *spatium adeguali* al legislatore che, invero, non può invocare in materia alcuna discrezionalità, attesa la unicità del trattamento «di sfavore» del dipendente statale.

Per contro il collegio, nel richiedere l'intervento della Corte, non pone problemi di «contemperamento fra interessi contrastanti ed ugualmente meritevoli di tutela», tali da richiedere una pronuncia «additiva», ma desidera ottenere una pura e semplice declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa «censurata», limitatamente alla parte in cui esclude la i.i.s. dalla base contributiva-retributiva, da considerare ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita. Una volta cancellati gli articoli *de quibus* si determinerebbe una situazione di «uniformità normativa» e in sede di applicazione giudiziale non si porrebbero più problemi di «equità», ma vi sarebbe «certezza giuridica» per tutti i dipendenti-lavoratori.

Tutto ciò premesso, il tribunale, ritenuta la fondatezza della eccezione di incostituzionalità e la sua rilevanza ai fini decisori, solleva la questione di costituzionalità nei termini di cui in motivazione, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, legge costituzionale 9 febbraio 1948 (art. 1) e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sospende il proseguo del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità e la sua rilevanza decisoria;

Dichiara sospeso il giudizio relativo al ricorso in epigrafe;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché che la stessa sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 13 aprile 1989.

(Seguono le firme)

N. 401

Ordinanza emessa il 13 aprile 1989 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sul ricorso proposto da Di Giampietro Anna contra E.N.P.A.S.

Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di fine servizio - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione: a) del principio della pari dignità sociale dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parità di retribuzione a parità di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialità della p.a.; f) della pari valutazione del servizio esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869/1988, pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostantive ad un riesame della questione.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 573/1986, proposto da Di Giampietro Anna, rappresentata e difesa dal dott. proc. Ettore Tentarelli con procura a margine del ricorso e con lo stesso domiciliato in Pescara, corso Vittorio, Emanuele n. 310, contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, per l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione della indennità di buonuscita (atti n. 133777 e n. 207986 del 1983 e mandati n. 06689 del 23 marzo 1983 e n. 10400 del 27 febbraio 1984), per L. 13.455.015 (loro L. 23.004.279), corrisposta alla ricorrente professoressa di ruolo, cessata dal servizio per dimissioni con effetto dal 20 gennaio 1983;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13 aprile 1989 la relazione del magistrato Dino Nazzaro e uditi, altresì, il dott. proc. Ettore Tentarelli per la ricorrente e l'avv. dello Stato Fabrizio Foglietti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 400/1989).

n. 402

Ordinanza emessa il 13 aprile 1989 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sul ricorso proposto da Di Giampietro Elisa contro E.N.P.A.S.

Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di fine servizio - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione: a) del principio della pari dignità sociale dei lavoratori; b) della tutela del lavoro; c) della parità di retribuzione a parità di lavoro; d) del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialità della p.a.; f) della pari valutazione del servizio esclusivo alla p.a. del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e 869/1988, pronunciate dalla Corte in materia, ma ritenute non ostative ad un riesame della questione.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 574/1986, proposto da Di Giampietro Elisa, rappresentata e difesa dal dott. proc. Ettore Tentarelli con procura a margine del ricorso e con lo stesso domiciliato in Pescara, corso Vittorio Emanuele n. 310, contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, per l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione della indennità di buonuscita (atto n. 177419 del 1983 e mandato n. 08871 del 26 ottobre 1983), per L. 16.722.365 (loro L. 20.307.549), corrisposta alla ricorrente professoressa di ruolo, cessata dal servizio per dimissioni con effetto dal 10 settembre 1983:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13 aprile 1989 la relazione del magistrato Dino Nazzaro e uditi, altresì, il dott. proc. Ettore Tentarelli per la ricorrente e l'avv. dello Stato Fabrizio Foglietti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 400/1989).

n. 403

Ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Padova sul ricorso proposto da Bertin Anita in Fiocco contro ufficio i.i.dd. di Este

Imposte in genere - Plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative (e non rientranti nei redditi di impresa) - Assoggettabilità ad Irpef ed Ilor - Rilievi - Imposizione di presunzione assoluta in violazione della legge di delega n. 825/1971.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

(Cust., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Con avviso di accertamento notificato in data 5 giugno 1986 l'ufficio i.i.dd. di Este, agli effetti dell'Irpef e dell'Ilor 1981 rettificava il reddito dichiarato dalla signora Bertin Anita in Fiocco, da L. 50.707.000 a L. 56.583.000, con una imposta dovuta a conguaglio per Irpef di L. 2.498.000, per Ilor di L. 851.000, e con una conseguente pena pecuniaria di L. 8.038.000.

La sig.ra Bertin impugnava in fatto ed in diritto, e sotto quest'ultimo profilo chiedendo che la commissione volesse sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale in violazione dell'art. 76 della Costituzione in quanto non esiste nella legge di delega il criterio direttivo della presunzione assoluta di speculatività nella compravendita di immobili, né è stato perfezionato il sistema sanzionatorio, ma ne è stato creato uno nuovo.

Questa commissione, in accoglimento dell'istanza di diritto, senza entrare nel merito, rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente Bertin Anita in Fiocco, con riferimento all'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rispetto all'art. 76 della Costituzione, dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

Invero la fondatezza suaccennata, cui nulla controbatte l'ufficio in suo foglio deduzioni 28 marzo 1988 in atti, emerge già dall'articolata motivazione di cui al ricorso della signora Bertin, che riteniamo opportuno riportare.

Sostiene la suddetta Bertin l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, perché il criterio direttivo della presunzione assoluta non risulta affatto dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825; ed in realtà, quando il legislatore delegante ha voluto ammettere le presunzioni ai fini dell'accertamento tributario, lo ha esplicitamente stabilito, come risulta dall'art. 10, punto 4, della ripetuta legge n. 825/1971.

Sostiene inoltre l'illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio ai fini Irpef ed Ilor (obiezione estensibile anche all'Irpeg) così come è stato formulato dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per violazione dell'art. 10, punto 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e così in concreto dell'art. 76 della Costituzione e ciò per aver introdotto non norme di perfezionamento ma norme:

a) completamente nuove come è avvenuto per le imposte dirette, il che significa creazione di un nuovo corpus legislativo, e non il perfezionamento di quello esistente;

b) o per riconferma del vecchio sistema sanzionatorio già previsto per l'Ige come è avvenuto per l'altro fondamentale tributo indiretto cioè l'Iva; tuttavia la riconferma di una norma sanzionatoria può costituire riconoscimento della sua perfezione anche rispetto al nuovo tributo, per cui il criterio direttivo fissato dalla legge delega resta comunque attuato.

Passando ad un esame più attento di quanto sopra.

Absenza del criterio direttivo sulla presunzione assoluta. — L'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prevede, al punto 5, l'inclusione nel computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale.

Il precedente storico immediato dell'art. 76 del d.P.R. n. 597/1973 è costituito dal secondo comma dell'art. 81 del testo unico n. 645/1958 che prevedeva l'imposizione a r.m. delle plusvalenze speculative da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative.

L'attività produttrice di plusvalori patrimoniali si concreta per le operazioni di compravendita nel c.d. intento speculativo la cui presenza rende appunto tassabili gli eventuali plusvalori realizzati nella rivendita e la cui mancanza li rende, invece, esenti dall'imposta perché prive di un elemento essenziale al concetto di reddito.

«La necessità che l'intento speculativo sussista sin dal momento dell'acquisto, dovendo precisamente consistere nella preordinazione dell'acquisto alla successiva rivendita con guadagno, costituisce *ius receptum*». Così si è espressa la Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 507 del 20 febbraio 1969.

È necessario che la compravendita sia l'effetto di un atto speculativo e che non dipenda da investimento e realizzazione di capitale e che, inoltre, l'esistenza dell'atto speculativo sia riconosciuta dalle commissioni non come una semplice condizione di fatto, ma come una condizione giuridica perché si possa fare luogo all'accertamento.

Che necessità c'era che l'art. 76 al terzo comma parlasse di fini speculativi recitando «che si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, l'acquisto e la vendita di immobili non destinati all'utilizzazione personale» se poi per il fatto della presunzione assoluta quello che assume rilievo non è certo il fine speculativo, quanto quello del decorso del tempo inferiore ad anni cinque tra acquisto e vendita?

La verità è che il legislatore delegante (legge n. 825/1971) con il punto 4 dell'art. 2 aveva inteso disciplinare le plusvalenze in generale (quelle da impresa) e con il punto 5 quelle speculative in particolare, ma nulla ha disposto con riguardo all'onere della prova, lasciando trasparire l'intenzione di mantenere inalterato il criterio seguito in vigenza della norma del t.u. n. 645/1958.

I criteri direttivi costituiscono le direttive vincolanti rivolte a limitare la discrezionalità del legislatore delegato imponendogli di perseguire determinate finalità, di garantire determinate esigenze, di dare attuazione ai principi indicati dalla legge di delega secondo modalità tecniche prestabilite.

Il potere delegato deve essere esercitato in modo conforme alle finalità che l'hanno determinato e non divergente da esse.

È vero che il vizio dell'eccesso di delega non si riscontra quando al delegato sia stato conferito un potere di coordinamento, ma è da ritenere che l'esercizio di tale potere non sia comunque legittimo, quando il legislatore delegato ne fa uso per regolare la materia in uno dei suoi specifici aspetti, quale può essere quello dell'onere della prova, nell'ambito delle plusvalenze speculative.

La Corte costituzionale (sentenza n. 84/1973) ha affermato che: «allorquando una nuova legge si inserisce in un complesso organico di altre norme, può creare lacune, discordanze, differenze o contrasti, che possono essere eliminati da norme delegate di coordinamento, le quali hanno lo scopo di adattare la nuova legge in modo da conferire uniformità ed armonia a tutto l'ordinamento giuridico della specifica materia. Ma il potere di coordinamento non consente l'introduzione di nuovi principi o di limitazioni di diritti che soltanto attraverso l'esame e la valutazione del Parlamento possono essere validamente introdotte».

In altre parole, l'esistenza di un potere di coordinamento, non può essere esercitato in modo da causare turbativa o difformità nella materia oggetto della delega.

Sulla base di queste considerazioni non esiste dubbio che la presunzione assoluta di cui all'art. 76, terzo comma, del d.P.R. n. 597/1973 non si collega ad alcun riferimento implicito od esplicito contenuto nella normativa della legge di delega (art. 2, nn. 4 e 5, ed art. 3, n. 2) né, al fine di evitare il vizio dell'eccesso di delega, può farsi ricorso ad un preteso potere di coordinamento.

La previsione della presunzione legale assoluta contenuta nell'art. 76 non trova neppure il conforto della continuità evolutiva della legge, tant'è vero che il testo unico n. 645/1958 non ha mai fatto riferimento alla presunzione (salvo che per il previgente art. 86 ora art. 43 del d.P.R. n. 597/1973) anche se di presunzione si poteva parlare nel caso dell'accertamento induttivo.

Essa penalizza in definitiva i contribuenti ai quali non è offerta alcuna alternativa sul piano dell'onere della prova.

Si tratta di un palese eccesso da parte del legislatore delegato che merita il vaglio del giudice delle leggi.

Irrazionalità del sistema sanzionatorio tributario pecuniario ed omesso perfezionamento. — La legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, imponeva il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.

Salvo che per la sanzione penale nel limite massimo di cinque anni (il cui precedente legislativo è ravvisabile nell'art. 245, terzo comma, del testo unico n. 645/1958) ed alla quale è stata data pratica attuazione con l'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973, null'altro viene stabilito per le sanzioni amministrative per cui il legislatore delegante lascia trasparire l'intento che il sistema da perfezionare era quello previsto dal t.u. n. 645/1958 basato:

sulla soprattassa consistente in una frazione dell'imposta;

sull'ammenda entro limiti di minimo e di massimo completamente indipendenti dall'ammontare dell'imposta;

o su entrambe le sanzioni in alcune specifiche ipotesi.

Perfezionare il sistema delle sanzioni amministrative significa portare alla migliore compiutezza o funzionalità un complesso di norme già esistenti e non può parlarsi di avvenuta osservanza del limite imposto dalla legge delega se, invece di perfezionare il sistema, ne viene creato uno nuovo tutto basato, per le sanzioni pecuniarie concernenti le imposte dirette *de quibus*, sulla pena pecuniaria. Se il legislatore delegante non ha ravvisato la necessità di dettare i principi od i criteri direttivi anche per le sanzioni pecuniarie da attuare con la legge delegata, significa che li aveva già individuati nel precedente sistema sanzionatorio tributario *ex t. u. n. 645/1958* che il delegato doveva solo perfezionare e non sostituire. Occorre infine tener presente che la disciplina della pena pecuniaria è in certo qual modo analoga a quella della sanzione penale (Cass. sezione I) civ. 12 marzo 1981, n. 3864) e per la quale deve necessariamente vigere la riserva assoluta di legge *ex art. 25 Costituzione*.

Malgrado l'art. 54 del d.P.R. n. 600/1973 stabilisca che nella determinazione della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno, al quale si deve attribuire il significato desumibile dalla norma civilistica, non può essere che l'imposta e la pena pecuniaria richieste superiori (come clamorosamente nella fattispecie) l'ammontare del maggiore reddito (?) accertato.

La conferma che il sistema sanzionatorio da perfezionare era quello del previgente *t. u. n. 645/1958* trova qualificazione nella predetta considerazione perché la sopratassa mai avrebbe creato l'effetto ablativo soprarricordato e quello che alla fine conta è che il legislatore delegante non ha affatto previsto né la confisca del reddito né, parzialmente, del patrimonio, come si verifica nella fattispecie.

A conforto di quanto sopra esposto questa commissione riporta alcune osservazioni riprese da «Il fisco» n. 23/1985 a cura del prof. Ivo Caraccioli, ordinario di istituzioni di diritto penale all'Università di Torino, con intervento dell'avv. prof. Vincenzo Filosa, professore di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di economia e commercio dell'Università di Verona.

L'obiettivo non è il commento delle sanzioni penali, bensì stimolare l'attenzione della dottrina e della Magistratura sulle conseguenze dell'abnorme adozione di norme sanzionatorie e criminalizzanti.

Gli accertamenti sintetici induttivi ex incrementi patrimoniali: la proliferazione criminalizzante. — L'amministrazione finanziaria, per i redditi delle imposte dirette, riceve poteri accertativi o di rettifica *ex art. 38 e segg. del d.P.R. n. 600/1973*: trascurando le rettifiche contabili, quindi le previsioni *ex artt. 39 e 40*, è opportuno soffermarsi sulle rettifiche o accertamenti *ex artt. 38 e 41* causati da incrementi patrimoniali, particolarmente immobiliari. Gli uffici procedono a ritenerne che il valore dell'incremento è frutto del risparmio su redditi realizzati nell'arco quinquennale (per superare ogni scappatoia prescrizione) e accertando *pro quota* annua quinquennale, redditi omessi od infedeli, con le relative sanzioni amministrative e, chiaramente, previsione di quelle penali per ciascun anno.

Il sistema persecutivo suddetto ha purtroppo trovato adesione presso le commissioni tributarie con motivazioni non condivisibili, particolarmente perché per lo più confermano redditi da capitale, *ex art. 38*, ultimo comma, consentendo — su essi — l'applicazione Irfpef e Ilor, le sanzioni amministrative su entrambi i tributi e ben cinque procedimenti penali (*ex d.P.R. n. 600/1973, art. 56, o ex della legge n. 516/1982*).

Forse non si può aver guadagnato nel solo anno dell'investimento (o degli investimenti) il reddito necessario all'investimento? Il peggio è poi creato dall'eccesso di zelo e dallo scarso coordinamento nell'amministrazione fra codice civile e disposizioni tributarie allorché l'intestazione dei beni (presupposto degli accertamenti) è comune ai coniugi per effetto della comunione legale sancita nella novella al codice civile, di cui alla legge n. 151/1975, senza «operatività» del coniuge beneficiario della comunione, quindi soggetto «inerte» della contestazione (non redditero evasore). Quindi, gli accertamenti anti-evasione si estendono al coniuge; e contro i due coniugi si addensano i procedimenti penali, anno per anno.

Non vi è certo protezione del coniuge più debole, tenuta presente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/1976 che segnò la fine del cumulo dei redditi tra coniugi.

Per lo più, il calcolo dei tributi irrogati e delle sanzioni amministrative oltrepassa il valore degli investimenti. La riscossione coattiva, però, darà basso ricavo quando il trasgressore sarà nell'impossibilità di provvedere.

Comunque ablazione del patrimonio per sanzioni *ultra vires*, per non parlare di eventuali figli minori.

È una riconferma dell'irrazionalità delle statuizioni sanzionatorie, o quanto meno l'indice di un «inquinamento» del sistema tributario.

Sempre dalla stessa fonte si riportano qui delle tabelle che dimostrano a titolo esemplificativo perché il sistema sanzionatorio tributario va sottoposto al giudizio di legittimità costituzionale per irragionevolezza, inegualianza e carenza dei principi elementari di giustizia.

Alcuni effetti del sistema sanzionatorio tributario. — Si espongono alcuni esempi sugli effetti delle pene pecuniarie (sul reddito e sul patrimonio) partendo dai seguenti presupposti:

- A) contribuente evasore totale soggetto alla sola Irpef;
 B) contribuente evasore totale soggetto ad Irpeg e Ilor;
 C) contribuente evasore totale soggetto ad Irpef ed Ilor;
 D) contribuente evasore parziale.

Si esamineranno inoltre gli effetti sanzionatori in termini di pena pecuniaria sul valore aggiunto evaso per contribuente che ceda beni;

- E) soggetti ad aliquota del 2%;
 F) soggetti ad aliquota del 18%;
 G) soggetti ad aliquota del 38%.

Si può in generale affermare che la confisca del reddito e/o l'avocazione di parte o di tutto il patrimonio personale o sociale non dipendono dalla quantità di reddito e/o di valore aggiunto evaso ma:

nel primo caso (reddito evaso) dal numero di volte di pena pecuniaria (stabilito discrezionalmente dall'ufficio quasi sempre senza motivazione richiesta, pena di nullità dell'avviso di accertamento, dall'art. 54 del d.P.R. n. 600/1973);

nel secondo caso (valore aggiunto evaso) dalla aliquota a cui il bene ceduto è soggetto, maggiorata un certo numero di volte.

A) Contribuente soggetto alla sola Irpef.

L'imposta e la pena pecuniaria uguagliano il reddito quando questo ammonta a:

- L. 286.916.666 e la pena pecuniaria equivale ad una volta l'imposta;
 L. 63.146.340 e la pena pecuniaria equivale a due volte l'imposta;
 L. 29.100.000 e la pena pecuniaria equivale a tre volte l'imposta;
 L. 14.142.847 e la pena pecuniaria equivale a quattro volte l'imposta.

I dati suddetti sono rispettivamente il risultato delle seguenti equazioni:

- $$x = 2 [120.570.000 + 62\% (x - 250.000.000)];$$
- $$x = 3 [19.570.000 + 47\% (x - 60.000.000)];$$
- $$x = 4 [5.490.000 + 35\% (x - 24.000.000)];$$
- $$x = 5 [1.980.000 + 27\% (x - 11.000.000)].$$

Una spiegazione dei termini dell'equazione:

x = reddito; 2-3-4-5: numero di volte di imposta (imposta + pena pecuniaria) da pagare;

L. 120.570.000, 19.570.000, 5.490.000, 1.980.000, rappresentano l'imposta corrispondente allo scaglione di reddito di L. 250.000.000, 60.000.000, 24.000.000, 11.000.000;

62%, 47%, 35%, 27% rappresentano l'aliquota da applicare al reddito eccedente l'ammontare di L. 250.000.000, 60.000.000, 24.000.000, 11.000.000, fino all'ammontare di reddito rispettivamente di L. 500.000.000, 120.000.000, 30.000.000 e 24.000.000.

A titolo di esempio si verifica la terza equazione (ipotesi di sanzione media tra il minimo di due ed il massimo di quattro volte l'imposta):

reddito	L. 29.100.000		
imposta su »	24.000.000	L. 5.490.000	
imposta su »	5.100.000 35%	» 1.785.000	L. 7.275.000
pena pecuniaria: tre volte l'imposta			» 21.825.000
			<u>L. 29.100.000</u>

Totale equivalente al reddito . . .

Le conclusioni che si traggono sono le seguenti:

per i redditi inferiori alle dette soglie (286.916.666: è questa una ipotesi astratta; le reali sono le seguenti successive: L. 63.146.340, 29.100.000 e 14.142.847), tenendo ovviamente conto del numero di volte la pena pecuniaria che le hanno determinate, il contribuente è posto nella condizione di pagare l'imposta, la pena pecuniaria e di disporre ancora di una piccola parte di reddito:

- es.: reddito L. 24.000.000 imposta corrispondente L. 5.490.000;
 pena pecuniaria tre volte l'imposta: L. 16.470.000;
 totale imposta e pena pecuniaria: L. 21.960.000.

Il criterio non è più valido se la pena pecuniaria è pari a due o quattro volte l'imposta perché queste (pene pecuniarie) modificano la soglia di reddito;

per redditi uguali alle dette soglie l'imposta e le pene pecuniarie si equivalgono per cui vi è la pratica confisca del reddito;

per redditi superiori alle dette soglie vi è la confisca del reddito e l'avocazione di parte o tutto il patrimonio:

esempio: reddito di L. 120.000.000 imposta corrispondente L. 47.770.000;

pena pecuniaria tre volte l'imposta: L. 143.310.000;

totale imposta e pena pecuniaria: L. 191.080.000.

B) Contribuente soggetto all'Irpef ed all'Ilor.

L'imposta e la pena pecuniaria eguagliano il reddito quando questo ammonta a:

L. 154.519.804 e la pena pecuniaria equivale ad una volta le imposte;

L. 34.129.848 e la pena pecuniaria equivale a due volte le imposte;

L. 17.424.560 e la pena pecuniaria equivale a tre volte le imposte;

L. 7.063.450 e la pena pecuniaria equivale a quattro volte le imposte.

Gli importi suddetti sono il risultato dei seguenti sistemi di equazioni:

$$R = 2 (R - 12.000.000) \times 16,2\% + 2 Y$$

$$Y = 47.770.000 + 56\% [R - 16,2\% (R - 12.000.000) - 120.000.000]$$

$$R = 3 (R - 12.000.000) \times 16,2\% + 3 Y$$

$$Y = 7.590.000 + 37\% [R - 16,2\% (R - 12.000.000) - 30.000.000]$$

$$R = 4 (R - 12.000.000) \times 16,2\% + 4 Y$$

$$Y = 1.980.000 + 27\% [R - 16,2\% (R - 12.000.000) - 11.000.000]$$

$$R = 5 (R - 6.000.000) \times 16,2\% + 5 Y$$

$$Y = 18\% [R - 16,2\% (R - 6.000.000)]$$

I termini delle equazioni indicano:

R = reddito;

Y = imposta Irpef;

2-3-4-5: imposta più una, due, tre, quattro volte l'imposta a titolo di pena pecuniaria;

47.770.000, 7.590.000, 1.980.000, ammontare dell'imposta corrispondente rispettivamente all'imponibile di L. 120.000.000; 30.000.000; 11.000.000; 56%, 37%, 27% aliquota applicabile al reddito rispettivamente oltre i 120.000.000, 30.000.000, 11.000.000;

12.000.000 e 6.000.000 (detrazione massima e minima ex art. 7 del d.P.R. n. 599).

Per semplicità di calcolo si suppone che per l'Ilor valga il criterio di competenza e che il contribuente non rientri tra le imprese cui compete l'ulteriore detrazione di cui all'art. 13 della legge n. 72/1983.

Le conclusioni che si traggono sono le medesime previste per l'Irpef. Viene ovviamente abbassata la soglia di reddito per l'effetto congiunto delle aliquote delle due imposte.

C) Contribuente soggetto all'Irpeg ed all'Ilor.

Gli effetti delle imposte e delle pene pecuniarie (confisca del reddito e/o avocazione del patrimonio) sono in questo caso di più semplice determinazione perché si tratta di due imposte proporzionali.

L'aliquota complessiva netta a cui il reddito è soggetto è del 46,368% è così determinata: 16,2% + [36% - (16,2 x 36%)].

Si trascura di esaminare l'effetto dell'eventuale imposta di conguaglio ex legge n. 649/1983.

Il reddito è sufficiente a pagare le imposte e le pene pecuniarie solo se queste ultime sono pari ad una volta l'imposta; da due a quattro volte le imposte non lo è più (effetto confisca) e si deve ricorrere a cessione di beni per l'adempimento dell'obbligazione tributaria (effetto: avocazione di patrimonio). Infatti:

	Imposte	Pene pecuniarie	Totale	Disponibilità su 100 R	Avocazione di patrimonio ogni 100 R
1)	46,368%	46,368%	92,736%	+ 7,264%	—
2)	46,368%	92,763%	139,104%	—	39,104%
3)	46,368%	139,104%	185,472%	—	85,472%
4)	46,368%	185,472%	231,840%	—	131,840%

D) Contribuente evasore «parziale».

L'effetto sul reddito e sul patrimonio più sopra commentato si verifica anche nel caso di evasioni parziali all'obbligo di dichiarazione:

esempi:

Reddito di lavoro subordinato (dichiarato)	L. 11.000.000
Reddito occasionale (non dichiarato)	» 11.000.000
Totale reddito	L. 22.000.000

Imposta Irpef sul reddito dichiarato	L. 1.980.000
Imposta Irpef sul reddito complessivo	» 4.950.000
Imposta a conguaglio	L. 2.970.000
Ilor sul reddito occasionale	» 1.782.000

L. 4.752.000

Pena pecuniaria tre volte le imposte	» 14.256.000
Totale per imposte evase e pene pecuniarie	L. 19.008.000

Reddito di lavoro subordinato (dichiarato)	L. 38.000.000
Reddito occasionale (non dichiarato)	» 38.000.000
Totale reddito	L. 76.000.000

Imposta Irpef sul reddito dichiarato	L. 10.550.000
Imposta Irpef sul reddito complessivo	» 27.090.000
Imposta a conguaglio	L. 16.540.000
Ilor sul reddito occasionale	» 6.156.000

L. 22.696.000

Pene pecuniarie due volte le imposte	» 45.392.000
Totale per imposte evase e pene pecuniarie	L. 68.088.000

Come si può constatare:

dal primo esempio su un reddito di L. 22.000.000 di cui 11.000.000 evasi comportano un esborso complessivo di L. 20.988.000 tenuto anche conto della imposta pagata per la parte di reddito regolarmente dichiarata;

dal secondo esempio, con pene pecuniarie pari a due volte le imposte anziché tre volte come nel primo, su un reddito di L. 76.000.000 di cui 38.000.000 evasi, comportano un esborso complessivo di L. 78.638.000 tenuto anche conto dell'imposta pagata per la parte di reddito regolarmente dichiarata.

In generale si può affermare che «il reddito eccedente L. 11.000.000 soggetto all'Irpef ed all'Ilor viene sempre confiscato quando le pene pecuniarie sono applicate nel minimo di due volte le imposte non versate».

(Infatti: aliquota 16,2% Ilor + aliquota 27% Irpef — $(27\% \times 16,2\%) = 38,826\%$ ma $38,826\% \times 3 = 116,478\%$ — il numero 3 indica una volta le imposte e due volte le pene pecuniarie).

È semplice constatare che in molti casi può mancare la capacità economica a pagare e quasi sempre (in relazione alle varie soglie di reddito) la capacità contributiva.

Per un contribuente Irpeg l'effetto di confisca e di avocazione si verifica soltanto se le pene pecuniarie sono applicate nella misura almeno di due volte le imposte relative al reddito evaso.

Effetti sanzionatori I.V.A. — A parità di valore aggiunto evaso sono diversi gli effetti sanzionatori.

Essi dipendono dall'aliquota applicata e dal numero di volte per il quale l'aliquota viene moltiplicata a titolo di sanzione:

	Valore aggiunto evaso	Aliquota	Imposta	Pena pecuniaria	
				Minimo due volte	Massimo quattro volte
a)	1.000.000	2%	20.000	40.000	80.000
b)	1.000.000	18%	180.000	360.000	720.000
c)	1.000.000	38%	380.000	760.000	1.520.000

Pagata l'imposta e la pena pecuniaria si verifica che:

- a) restano disponibili del valore aggiunto evaso da L. 940.000 a L. 900.000;
- b) restano disponibili del valore aggiunto evaso da L. 460.000 a L. 100.000;
- c) non resta disponibile nulla perchè al valore aggiunto evaso devono aggiungersi per pagare da L. 140.000 a L. 900.000.

Si consideri ora l'ipotesi che ognuno dei tre contribuenti acquisti beni per L. 1.000.000 e che tutti e tre occultino il corrispettivo di L. 2.000.000.

	Imponibile	Imposta	Vendita Imponibile	I.V.A.	Pena pecuniaria	
					Minimo due volte	Massimo quattro volte
a)	1.000.000	20.000	2.000.000	40.000	80.000	160.000
b)	1.000.000	180.000	2.000.000	360.000	720.000	1.420.000
c)	1.000.000	380.000	2.000.000	760.000	1.520.000	3.040.000

Pagata l'imposta, la pena pecuniaria e recuperata l'imposta sull'acquisto si verifica che:

- a) restano disponibili del ricavo da L. 1.900.000 a L. 1.820.000;
- b) restano disponibili del ricavo da L. 1.100.000 a L. 400.000;
- c) restano disponibili del ricavo L. 100.000 se la pena pecuniaria è due volte l'imposta;
- d) deve aggiungere al ricavo L. 1.420.000 se la pena pecuniaria è quattro volte l'imposta.

Nel caso a) il contribuente è lasciato nella condizione di riacquistare il suo bene e di disporre del reddito (valore aggiunto al netto della pena pecuniaria); nel caso b) con la pena minima può riacquistare il bene e disporre di parte del valore aggiunto, con la pena massima perde tutto il valore aggiunto e può riacquistare i 4/10 del bene; nel caso c) perde sempre e comunque il valore aggiunto, perde quasi tutto il bene (può riacquistarne 1/10 nell'ipotesi di pena minima) o deve aggiungere al ricavo L. 1.420.000 per pagare il massimo della pena, ricorrendo ovviamente ad altre fonti (di reddito o di patrimonio).

Operazioni soggette all'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale. — La sanzione in questo caso non dipende:

né dal potenziale reddito «evadibile» né da quello effettivamente «evaso»;

né dall'ammontare del corrispettivo per il quale lo scontrino o la ricevuta avrebbero dovuto essere emessi (da L. 200.000 a L. 900.000 sia per il pizzicagnolo che effettua cessioni con corrispettivi medi di L. 25/30.000 ma molto spesso anche per molto meno, che per il gioielliere che può vendere pezzi unici, facilmente nascondibili, di L. 5/6.000.000 cadauno o anche più).

Lo scontrino fiscale è stato istituito per prevenire l'evasione delle imposte dirette ed indirette ma se poi la sanzione è del tutto indipendente da reddito evaso od evadibile o dal ricavo, per quale motivo è stato istituito?

Esempio:

- A) Commercio al minuto di alimentari: reddito pari al 20% dei corrispettivi.
 B) Commercio al minuto di abbigliamento: redditi pari al 42% dei corrispettivi.

	Corrispettivi		Reddito	Valore del valore medio unitario di	Scontrini n.
A)	300.000.000	20%	60.000.000	L. 25.000	12.000
B)	300.000.000	42%	126.000.000	L. 200.000	1.500

L'omissione totale degli scontrini comporta per

	minima	Pena pecuniaria massima	Ridotta a 1,6
A)	2.400.000.000	10.800.000.000	1.800.000.000
B)	300.000.000	1.350.000.000	225.000.000

oppure perché tutto il reddito netto sia confiscato dalla sanzione bastano:

per *A* da un massimo di 300 ad un minimo di 66 scontrini (infatti 300×200.000 e 66×900.000 danno lo stesso prodotto);

per *B* da un massimo di 630 ad un minimo di 140 scontrini (infatti 630×200.000 e 140×900.000 danno il medesimo prodotto di L. 126.000.000).

È come dire che dati due casi con redditi diversi, con differente capacità contributiva e con differente numero di violazioni, la legge fa derivare i medesimi effetti cioè la confisca del reddito.

Si possono fare anche altre considerazioni:

nel caso *B* con tutti i corrispettivi riscossi potrà essere pagato il sesto del massimo della pena e, ammesso che il reddito sia regolarmente dichiarato, anche le imposte Ior (L. 18.468.000) ed Irpef (L. 41.910.000) con un esborso complessivo di L. 285.378.000;

nel caso *A* i corrispettivi sono insufficienti anche a pagare la sanzione ridotta giacché ammonta a L. 1.800.000.000.

È comunque molto più probabile in entrambi i casi il fallimento delle imprese.

Le tabelle, concludendo, dimostrano che le sanzioni amministrative vanno molto al di là della confisca e sono patrimonialmente ablativo e creano senza dubbio disuguaglianza di trattamento riguardo la personalità dell'autore e le sue condizioni economico-reddituali-patrimoniali.

Tutto quanto esposto configura una violazione dei criteri — sia pure generici — contenuti nella legge delega n. 825/1971 e quindi non manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'art. 10, n. 11, della detta legge, alla cui validità è subordinato il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e in ultima analisi l'art. 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la commissione sospende il giudizio:

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità:

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

(Seguono le firme)

n. 404

Ordinanza emessa il 15 giugno 1989 dal commissariato regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo - L'Aquila, nella causa demaniale promossa dal comune di Rivisondoli contro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altri

Usi civici - Facoltà della regione Abruzzo di sclassificare terreni demaniali soggetti ad uso civico - Violazione dei principi della imprescrittibilità dei diritti di uso civico nonché della insuscipibilità ed indisponibilità dei terreni sottoposti ad uso civico, sanciti dalla legge nazionale n. 1766/1927 - Ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini della regione Abruzzo rispetto a quelli delle altre regioni - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, artt. 7 e 10).

(Cost., artt. 3, 42, 117 e 118).

IL COMMISSARIO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa demaniale iscritta al n. 20 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 1988, vertente tra il comune di Rivisondoli in persona del sindaco in carica, non comparso, ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila, non comparso, nonché società Monte Pratello S.p.a. in persona del legale rappresentante, con sede in Rivisondoli, elettivamente domiciliato in L'Aquila, vicolo di Pizenze n. 25 presso e nello studio dell'avv. Rodolfo Ludovici dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione, Monte Pratello Immobiliare S.p.a. con sede in Roma in persona dell'amministratore unico Giuseppe Cimmarota elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Veneto n. 2 presso lo studio dell'avv. Domenico D'Ascanio, dal quale è rappresentato e difeso in unione all'avv. Athena Lorizio del foro di Roma, come da procura a margine della comparsa di costituzione.

Oggetto: Usi civici - Alienazione di terreni di natura demaniale civica universale senza la preventiva assegnazione e categoria - Convalida del relativo contratto previa sclassificazione dei fondi ai sensi del disposto degli artt. 7 e 10 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25.

Non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dei articoli anzidetti per violazione degli artt. 3, 42, 117 e 118 della Costituzione.

Con contratto in data 31 agosto 1959, n. 518, di repertorio, registrato in Castel di Sangro il 9 ottobre 1959 al n. 164, mod. 7, vol. XIII, reso esecutivo dal prefetto di L'Aquila il 22 settembre 1959 con provvedimento n. 29480, div. 4, stipulato dal segretario comunale di Rivisondoli in forma pubblica amministrativa, il comune anzidetto, in esecuzione delle deliberazioni consiliari 15 maggio 1959, n. 30 e 25 giugno 1959, n. 37, ambedue approvate dall'allora giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, alienò alla società p.a. «Monte Pratello» con sede in Rivisondoli, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante in carica, al prezzo di L. 10 al mq e, quindi, di L. 496.520 complessive, mq 49.652 di terreno ubicato in agro del suddetto centro, località Crete Rosse - Vallone dello Schiapparo, censito al nuovo catasto rustico come segue: foglio n. 24 - part. 9/a, foglio 8 part. 48/a e 48/b; foglio 25 part. 7/a, 2/a, 2/c, 2/b; foglio 20 part. 4/a e 4/b; foglio 23 part. 99/a; foglio 21 part. 178/a per essere adibito all'installazione di impianti di risalita, piste di discesa, dell'impianto di seggiovia e strutture di servizio connesse, con stazione di partenza dal Vallone dello Schiapparo e di arrivo nei pressi di Monte Pratello.

Senonché dagli atti demaniali esistenti nella conservatoria di questo commissariato agli usi civici emerse che il bene compravenduto era di natura demaniale civica universale, come risultava dal progetto di verifica delle terre collettive di Rivisondoli, redatto il 30 novembre 1938 (cioè più di venti anni prima) dal perito ing. Marcello Bontempo, approvato dal Ministero per l'agricoltura e le foreste il 15 maggio 1939 e pubblicato nelle forme di legge il 19 maggio 1939, per cui il Ministro dell'agricoltura, con suo decreto in data 28 aprile 1961 autorizzò il comune in parola ai sensi del disposto dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ad alienare il suddetto appezzamento, disponendo che le somme ricavate fossero investite, a norma del successivo art. 24, in titoli del debito pubblico intestati ad esso ente, ma con vincolo dello stesso Ministro, per essere destinate, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale di quelle popolazioni.

In forza di tale decreto i fondi anzidetti, che nelle more erano stati volturati in testa all'acquirente società, furono di nuovo venduti a quest'ultima con contratto 23 agosto 1968, n. 160, di repertorio rogato dal segretario comunale di Rivisondoli, reso esecutivo dal prefetto di L'Aquila il 16 settembre 1968 con provvedimento n. 9512/4, registrato in Castel di Sangro il 2 ottobre 1968, al n. 579, mod. 1^o vol. 20.

Il prezzo fu mantenuto in 10 L. al mq c, quindi, L. 496.520, già versate, ma in esecuzione del patto n. 6 del precedente contratto in data 31 agosto 1959, furono venduti alla suddetta società ulteriori mq 19:190 di suolo demaniale civico universale, sempre al prezzo di L. 10 al mq. Tutto ciò in esecuzione della deliberazione consiliare n. 29 del 13 maggio 1962, con la quale si chiese pure dal Ministero dell'agricoltura l'autorizzazione a sdemanzializzare il suolo medesimo — per altro già venduto come si è detto — sul quale i naturali esercitavano il diritto di uso civico di pascolo.

La delibera era stata stupefacentemente approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 23 ottobre 1962 con provvedimento n. 37258 «a condizione che venga escluso il terreno boschivo di cui al foglio 25, part. 2, salvo la piccola parte nuda di mq 1060 e salvo i provvedimenti del Ministero dell'agricoltura» e nel contratto di vendita del 1968 (stipulato, quindi, alla distanza di ben sei anni) a pag. 16 si legge testualmente quanto segue: Benvero: poiché per attuare il trasferimento dei terreni sopraindicati è necessario ottenere la sdemanzializzazione, il comune, in considerazione del lungo tempo trascorso e delle circostanze, cui la società è estranea, che hanno reso inoperante l'impegno assunto e la conseguente delibera, si obbliga ad attivarsi presso il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, per conseguire al più presto la disponibilità, stralciando, se necessario, i terreni da trasferire alle società Monte Pratello, dalla richiesta di sdemanzializzazione di quegli altri terreni, indicati nella richiamata delibera del 13 maggio 1962, dei quali il comune intende disporre per scopi e finalità diverse dall'obbligo assunto nei confronti della società Monte Pratello.

Con la pattuizione n. 9 dell'anditetto contratto, infine il comune concesse «gratuitamente» alla medesima società per la durata di anni 29 il suolo necessario per l'installazione delle basi dei piloni e la servitù di attraversamento del suolo comunale con funi, per tutta la lunghezza degli impianti costruiti e da costruire, e per la larghezza di metri venti per la cabinovia e le piste di discesa e di mq 10 per la seggiovia, fondo anch'esso di natura demaniale civico universale.

L'autorizzazione alla vendita di mq 49.750, però, fu concessa dal Ministero suddetto senza che il compendio terrior fosse stato preventivamente assegnato a categoria, ai sensi dell'art. 11 della legge anzidetta, la quale prevede che siano assegnati alla categoria a) i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente ed alla cat. b) quelli convenientemente utilizzabili per la coltura agraria i quali sono destinati, in forza del successivo art. 13, ad essere ripartiti secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione.

Com'è noto nel sistema della legge n. 1766/1927, la preventiva individuazione delle terre da assegnare ad una delle categorie su accennate deve ritenersi un presupposto formale e sostanziale indispensabile per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 12, perché solo mediante individuazione dei beni è possibile stabilire per quali terre possa essere eventualmente chiesta dai comuni l'alienazione o il mutamento di destinazione.

Infatti solo quelle assegnate alla categoria a) possono essere oggetto degli anzidetti provvedimenti, mentre quelle assegnate alla categoria b) sono assolutamente indisponibili.

Pertanto prima di siffatta individuazione i beni civici sono assolutamente indisponibili, come hanno precisato sia il Consiglio di Stato con la sentenza 3 dicembre 1960, n. 825, che la suprema Corte di cassazione con quella 10 novembre 1980, n. 6017, e questo commissariato con la decisione 9 maggio 1986, n. 11, con la quale è stata decisa una fattispecie analoga.

Tanto premesso, denotando il comportamento del comune e della S.p.a. Monte Pratello nonché della società Monte Pratello Immobiliare, acquirente del fondo consito al foglio 8, part. 155, ex 48/a, dalla prima, con atto dell'8 luglio 1983, una contestazione implicita della rilevata *qualitas soli*, e dovendosi entrambe considerare abusive occupatrici dei fondi su elencati, questo commissario ordinava citarsi a comparire dinanzi a sé il sindaco in carica di Rivisondoli, il Ministro *pro-tempore* dell'agricoltura e delle foreste e le due società in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al fine di sentir dichiarare la natura demaniale civico universale dei terreni tutti menzionati in premessa: sentir per l'effetto dichiarare la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti di disposizione di essi, ivi compresi quelli su elencati ed ordinarne la reintegra al comune di Rivisondoli, con la condanna delle suddette società al rilascio dei presidi medesimi, liberi di cose e di persone, previo ripristino dello stato originario dei luoghi.

Riservata, altresì, l'adozione di provvedimenti di natura cautelare ed urgente, atti a preservare la natura demaniale da uso civico dei fondi su descritti a norma dell'art. 74 regolamento di esecuzione della legge n. 1766/1927 approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Si costituiscono in giudizio le due società indicate in epigrafe; la S.p.a. Montepratello con memoria del 15 luglio 1988 ed a mezzo del suo difensore, nel far presente di aver chiesto in data 30 giugno 1988 alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, di convalidare il suindicato decreto ministeriale previa sclassificazione ed al comune di esprimere il proprio parere favorevole alla covalida, instava perché fosse il presente giudizio in attesa della decisione della regione; esibiva, altresì, copia della deliberazione n. 166 del 7 luglio 1988 con la

quale la giunta municipale di Rivisondoli, aveva espresso parere favorevole all'accoglimento da parte della regione Abruzzo, dell'istanza della S.p.a. Monte Pratello intesa ad ottenere previa sclassificazione, la convalida del decreto ministeriale del 28 aprile 1961 per i terreni elencati, con l'esclusione di quello alienato ad altra società, distinto in catasto al foglio 8, part. n. 155 (ex 48/a).

La società Monte Pratello Immobiliare, a sua volta, assumeva di essersi attivata perché in applicazione del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge regionale n. 25/1988 fosse convalidato previa sclassificazione il richiamato decreto ministeriale anche relativamente al terreno censito al foglio 8, part. n. 155 (ex 18/a).

Il giudicante riservava ordinanza.

RITENUTO IN DIRITTO

Il commissario ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 7 e 10 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, presentandosi essa rilevante in rapporto della decisione della presente causa e non manifestamente infondata.

La questione è rilevante perché la decisione di questo giudizio è subordinata all'esito della risoluzione che la regione Abruzzo adotterà sulle istanze delle soc. Montepatello e Immobiliare Monte Pratello dirette ad ottenere la convalida del suindicato decreto ministeriale previa sclassificazione ai sensi delle cennate norme, dei terreni demaniali di uso civico attualmente abusivamente da esse occupati, nel senso che se l'istanza sarà accolta, dovrebbero dichiarare da parte del giudicante cessata la materia del contendere, o, il che ha gli stessi effetti, emettersi declaratoria di non luogo a provvedere.

La questione, poi, non è manifestamente infondata specie in relazione agli artt. 117, 118, 42 e 3 della Costituzione.

Infatti in virtù dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, furono trasferite alle regioni solo le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti da affrancazioni, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed altri organi periferici diversi dallo Stato ed al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e dalla legge 16 marzo 1921, n. 377, ad eccezione delle legittimazioni effettuate con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con le regioni interessate rimaste di competenza del commissario.

Il Consiglio di Stato sez. II, con il suo noto parere dell'11 febbraio 1981 ebbe a ben specificare le funzioni amministrative già esercitate dal commissario e trasferite alle regioni per effetto del richiamo decreto presidenziale.

Ora non sembra che la regione Abruzzo con la legge n. 25/1988 abbia rispettato i limiti della delega stabilita da quest'ultimo, essendosi attribuiti poteri quali quelli previsti dagli artt. 7 e 10 stessa legge che non sono certamente di natura amministrativa, ma legislativa.

Così facendo, ha certamente violato gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Il primo di essi stabilisce che la regione può emanare per le materie elencate nello stesso articolo, compresa l'agricoltura, norme legislative, ma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre regioni.

Ora l'art. 10 della legge regionale n. 25/1988, prevedendo la facoltà della regione Abruzzo di sclassificare terreni demaniali di uso civico, vulnera i principi fondamentali — posti dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766 — dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico nonché dell'insuscipibilità e dell'indisponibilità delle terre collettive sulle quali la popolazione esercita siffatti diritti, terre sottoposte, pertanto, al vincolo della immutabilità della loro destinazione.

La norma del suddetto art. 10 è in, aperto contrasto con tutti tali principi perché stabilisce che la regione può sopprimere diritti di godimento di contenuto reale quali sono i diritti di uso civico spettanti alla collettività, proprietaria dei terreni sui quali essi sono esercitati, con la conseguenza che i millenari diritti di usi civici sono stati degradati al rango di meri interessi legittimi che possono essere sacrificati ogni qualvolta piaccia all'ente regione decretarne la fine.

È evidente la violazione dei principi di imprescrittibilità ed inalienabilità che presidiano l'istituto degli usi civici e ne hanno consentito la sopravvivenza nel corso di millenni.

L'art. 118 è stato vulnerato perché alle regioni spettano le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente art. 117 e non di certo funzioni di convalida di atti nulli o di sclassificazione di terre demaniali civiche di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 25/1988.

Inoltre la classificazione comporta, oltre all'estinzione dei diritti di uso civico, anche la trasformazione delle terre collettive che sono di proprietà delle popolazioni titolari dei diritti anzidetti, in beni patrimoniali, come tali sottratti alla rigorosa disciplina sancita dalla legge n. 1766/1927 e relativo regolamento di esecuzione — cosicché — i diritti proprietari della collettività vengono praticamente espropriati senza che alla medesima sia corrisposto alcun compenso a titolo di indennizzo.

Si profila a questo punto la grave violazione dell'art. 42 della Costituzione il quale, dopo aver al primo comma stabilito che la proprietà è pubblica o privata, sancisce al terzo comma che solo la proprietà privata può essere nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Non v'è dubbio che i beni di uso civico, detti anche beni universitari o collettivi siano di dominio pubblico, siccome appartenenti alla popolazione del luogo che vi esercita i diritti civici perpetui di godimento, per cui la loro disciplina legale è equiparata al regime della demanialità, come ha affermato il supremo collegio con numerose sentenze (cfr. tra le tante Cass. 18 ottobre 1967, n. 2553), donde le richiamate peculiarità dell'imprescrittibilità, inalienabilità, inusucapibilità ed indisponibilità, che contraddistinguono i beni demaniali pubblici.

Anzi la tutela dei beni civici raggiunge maggior intensità rispetto ai beni demaniali in senso stretto, perché mentre per questi ultimi è prevista in casi eccezionali la sclassificazione tacita del suolo, per i beni civici tale sclassificazione è esclusa anzi vietata come ha deciso la suprema Corte con la sentenza 12 dicembre 1953, n. 3690.

Il problema se i beni collettivi di uso civico possano essere o meno espropriati è stato risolto negativamente dalla corte di appello di Roma (sez. speciale usi civici) con la sentenza in data 18 maggio 1967.

Infatti le terre di uso civico sono inalienabili ed indisponibili e gli usi civici sono imprescrittibili.

Ciò è una conseguenza della natura pubblicistica di questi diritti la quale consente se non proprio un'identificazione, perlomeno un'assimilazione del regime di essi al regime di quelli demaniali in senso tecnico.

Inoltre la legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, si riferisce ai beni posseduti *iure privatorum* e tale principio ha ricevuto autorevole conferma nel richiamato art. 42 della Costituzione che — com'è pacifico — prevede l'espropriazione per pubblico interesse solo della proprietà privata.

La legge n. 1766/1927 stabilisce con l'art. 12 che i beni civici previamente assegnati alla cat. a) di cui al precedente art. 11, possano essere sdemanializzati e, quindi, alienati o mutati di destinazione dietro autorizzazione rilasciata di volta in volta, ora dalla regione.

L'autorizzazione regionale si sostanzia in vero e proprio provvedimento di sdemanializzazione del bene, emesso in base alla legge suddetta per cui solo dopo di essa il bene diviene oggetto di commercio a tutti gli effetti.

La stessa Corte costituzionale ha confermato indirettamente questi principi, avendo con la sentenza 25 maggio 1957, n. 67, stabilito che non sono espropriabili i terreni pervenuti ad un comune a seguito di scorporo di beni di uso civico in quanto questi non possono essere considerati privati e con la sentenza 30 dicembre 1961, n. 78, che la natura dei beni civici non consente la loro espropriazione perché non sono di natura privata, per cui — anche considerando l'orientamento del Consiglio di Stato sentenza sez. IV, 22 gennaio 1964, n. 10, e parere 7 gennaio 1965, n. 1177 — si deve ritenere che tali beni non possono essere espropriati e che alla loro utilizzazione possa provvedersi a norma dell'art. 12 della legge n. 1766/1927, ossia dopo la prescritta autorizzazione di volta in volta rilasciata dalla regione competente per territorio, facultizzata ad effettuare la comparazione tra l'utilità del bene demaniale civico per la comunità e l'indennizzo che può ritrarsi dalla sua alienazione o dal mutamento di destinazione, al fine di evitare che la comunità resti privata del suo demanio, senza corrispettivo alcuno.

La violazione dell'art. 3 della costituzione si ravvisa nel fatto che solo i cittadini della regione Abruzzo possono ottenere la convalida previa sclassificazione dei terreni, di atti di disposizione dei beni civici palesemente nulli, come sono quelli non preceduti dalla preventiva assegnazione e una della due categorie di cui all'art. 11 della legge n. 1766/1927, poiché solo per quelli assegnati alla cat. a) «ai terreni adibiti a bosco o pascolo permanente» è possibile l'adozione di uno dei due provvedimenti previsti dal successivo art. 12 (sdemanializzazione o mutamento della loro destinazione). Di tale facoltà non possono, invece, avvalersi i cittadini di altre regioni, donde la violazione del principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Infine l'art. 7 della legge regionale n. 25/1988, prevedendo la possibilità di provvedere alla convalida delle autorizzazioni alle alienazioni di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, viola l'art. 117 della Costituzione, perché è in contrasto con l'art. 1423 del cod. civ. il quale reca il principio dell'inammissibilità della convalida, nel senso che il contratto nullo non può essere convalidato.

La norma suindicata, ammettendo, inverte, in tali casi la convalida, travolge il regime delle nullità assolute ed insanabili, come è regolato dal codice civile.

Inoltre anche per l'art. 7 va rilevato che il potere di convalida, di atti nulli non è certamente di natura amministrativa, sicché esso non rientra tra le funzioni amministrative che spettano alle regioni in dipendenza alle materie indicate nel precedente art. 117.

Dal presente giudizio vanno stralciati gli atti che si riferiscono ai terreni descritti nella narrativa del fatto, abusivamente occupati dalle società sunnominate, in ordine ai quali non è stato stipulato regolare contratto di compravendita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 42 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in camera di consiglio del 15 giugno 1989.

Il commissario regionale: (firma illeggibile)

89C0960

N. 405

Ordinanza emessa il 18 aprile 1989 dalla corte d'appello di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pavanello Lucia ved. Schiavon e Ortica Wallj ed altri

Proprietà terriera privata - Sviluppo della proprietà coltivatrice - Comproprietario di quota divisa in un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi direttamente una parte indivisa del fondo medesimo - Mancata previsione del diritto di prelazione e di riscatto - Riconoscimento del diritto a soggetti che si trovano in situazioni analoghe (es. coltivatore diretto proprietario dei fondi confinanti) - Ingiustificata disparità di trattamento - Prospettata violazione dei principi ispiratori della politica fondiaria consistenti nella promozione della piccola e media proprietà rurale.

(Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; legge 14 agosto 1971, n. 817, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 44).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione in riassunzione a seguito di rinvio notificata da Pavanello Lucia ved. Schiavon per sé e quale madre legale rappresentante della minore Schiavon Federica, col. proc. dom. in Venezia avv. Lino De Poli e col patrocinio dello stesso e dell'avv. Giorgio Ciprandi di Treviso, per mandato in citazione, appellante, contro Ortica Wallj, col. proc. dom. in Venezia avv. Franco Stivanello Gussoni e col patrocinio dello stesso e dell'avv. Alberto Borella di Treviso per mandato in comparso di costituzione e risposta, appellata, e contro Puppato Leandro e Bortoluzzi Rina, col. proc. dom. in Venezia avv. Emanuele Battain e col patrocinio dello stesso e dell'avv. Renato Capraro di Treviso, per mandato in comparso di costituzione e risposta, appellati.

Oggetto: riforma della sentenza 24 febbraio - 23 maggio 1980, n. 354/80 del tribunale di Treviso in punto: riscatto fondo agricolo.

Causa trattata all'udienza del 18 aprile 1989.

Letti gli atti e udito il consigliere relatore;

Premesso che il sig. Schiavon Cesare, dante causa delle odierne appellanti, ha promosso il presente giudizio pretendendo, quale comproprietario pro indiviso del fondo e in quanto coltivatore diretto di una porzione individuata di esso, di poter esercitare il diritto di riscatto della quota venduta a terzi dalla comproprietaria, Ortica Wallj, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

Rilevato che, in relazione a ciò, la Corte di cassazione, cassando la sentenza 26 aprile 1982, della corte d'appello di Venezia, sez. I civile, che aveva accolto la domanda dello Schiavon, ha enunciato il principio secondo cui, fuori dalle ipotesi contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in caso di trasferimento a titolo oneroso della propria quota, da parte del proprietario di quota indivisa di fondo rustico, non spetta al comproprietario il diritto di prelazione;

che l'assunto della appellante in riassunzione, secondo cui la Corte di cassazione si sarebbe limitata ad escludere dal diritto di prelazione e riscatto il comproprietario come tale, senza affrontare la diversa questione dell'eventuale riconoscimento di quel diritto al comproprietario, che sia anche coltivatore diretto di una porzione individuata del fondo, è priva di fondamento, in quanto la sentenza cassata ha fondato proprio sul concorso di tale seconda condizione la propria pronuncia di accoglimento della domanda: per cui l'annullamento di essa non può aver lasciato impregiudicata la questione;

che, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti il principio di diritto, al quale questa corte è vincolata, deve essere inteso nel senso che l'affermata esclusione dal diritto di prelazione e riscatto riguardi il comproprietario, ancorché coltivatore diretto di una parte individuata del fondo;

che, peraltro, il principio enunciato dalla Corte di cassazione in applicazione delle citate norme non appare esente da sospetto di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 44 della Costituzione, in base alle seguenti considerazioni: il principio ispiratore della normativa in questione è quello di operare il superamento di una vecchia concezione della piccola proprietà contadina, favorendo la formazione di un nuovo tipo di proprietà coltivatrice, considerata come impresa caratterizzata anche da dimensioni adeguate alle esigenze di una conduzione tecnicamente ed economicamente efficiente; a tal fine con l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, si volle, in particolare, favorire l'accesso dei coltivatori diretti alla proprietà della terra, facendo coincidere l'impresa coltivatrice diretta con la proprietà della terra, sulla quale l'attività coltivatrice veniva esercitata; detta *ratio* venne attuata, in primo luogo, riconoscendo il diritto di prelazione e quello connesso e consequenziale di riscatto a coloro che coltivavano direttamente il fondo, da un determinato periodo minimo di tempo ed in base a un titolo giuridicamente valido, sempre che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superasse il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia dello stesso coltivatore diretto (art. 8, primo comma); in secondo luogo attribuendosi analogo diritto di prelazione agli altri componenti la famiglia coltivatrice, che fossero coltivatori manuali e continuassero l'esercizio dell'impresa familiare in comune, nel caso in cui il trasferimento a titolo oneroso, per quota di fondo, fosse proposto da alcuno di loro, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare (art. 8, primo comma); in terzo luogo riconoscendosi a favore degli altri componenti la famiglia coltivatrice, ed allo scopo di assicurare il consolidamento di un'impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti, il diritto di riscattare la quota indivisa del componente la famiglia stessa, che avesse cessato di far parte della conduzione colonica in comune, in difetto di vendita della quota stessa entro un quinquennio del distacco dall'impresa familiare (art. 8, primo comma); la indicata *ratio* fu modificata in senso estensivo ed integrata con l'art. 7, secondo comma, della legge n. 817/1971, col quale il diritto di prelazione venne attribuito anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, purché sugli stessi non fossero insediati mezzadri, coloni affittuari ecc., con quest'ultima norma il legislatore volle dare più ampia attuazione al già accennato principio ispiratore del miglioramento delle strutture produttive, secondo gli indirizzi programmatici presenti nell'art. 44, primo comma, della Costituzione, favorendo, in particolare, l'accorpamento di fondi contigui; alla luce di siffatta ampliata ed integrata *ratio legis*, dunque, si deve ritenere coerente con gli obiettivi di politica fondiaria, perseguiti dalla normativa in esame, un atteggiamento di sfavore verso il frazionamento della proprietà rurale; così stando le cose, l'esclusione dal diritto di prelazione del comproprietario che coltivi direttamente una parte individuata del fondo, in ipotesi di comunione volontaria, appare in contraddizione con gli accennati obiettivi di politica fondiaria; tale soggetto, infatti, non solo non ha titoli minori, per il riconoscimento del diritto di prelazione, di quelli dell'affittuario coltivatore diretto, del mezzadro o del compartecipante, ma ne ha certamente di maggiori rispetto a quelli del proprietario (e si badi, anche del comproprietario) coltivatore diretto del fondo confinante, al quale quel diritto viene, invece, riconosciuto; con l'aggravante che, mentre una ipotetica esclusione di quest'ultimo dall'istituto della prelazione farebbe salva, comunque, l'integrità del fondo, il mancato riconoscimento del diritto medesimo al comproprietario che coltivi direttamente una parte individuata nel fondo può risolversi, addirittura, in un ulteriore frazionamento del fondo e, quindi, in un risultato opposto a quello perseguito pur come obiettivo minimo; l'irrazionalità di tale situazione risulta, inoltre, assolutamente evidente, ove si consideri che il medesimo comproprietario coltivatore diretto di una porzione del fondo potrebbe far valere la prelazione, ove la vendita della residua parte avvenisse dopo la divisione, pur nell'ipotesi di cui questa abbia dato semplice sanzione formale ad una precedente divisione di fatto; irrazionalità tanto più evidente se si considera che, nel nostro ordinamento positivo, la divisione, che com'è noto ha natura meramente dichiarativa ed efficacia retroattiva, cancella *ab initio* lo stato di comunione, per cui il condividente viene considerato come proprietario *ab origine* della sola parte a

lui assegnata (art. 757 del c.c.), rimanendo tuttavia definitivamente escluso dall'esercizio del diritto di prelazione, che pur la legge riconosce a soggetti non più di lui titolari;

Ritenuto, pertanto, che lo sfavorevole trattamento che la norma riserva al comproprietario che coltivi una parte individuata nel fondo, nell'ipotesi di comunione volontaria, rispetto a quello fatto al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, non apparendo giustificato né da una sostanziale diversità delle rispettive posizioni soggettive, né da una effettiva diversità degli obiettivi di politica fondiaria, realizzabili nell'una e nell'altra ipotesi attraverso l'istituto della prelazione e del riscatto, appare in contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione) e in contraddizione anche con gli indirizzi programmatici, di ricostituzione delle unità produttive e di promozione della piccola e media proprietà rurale, presenti nell'art. 44 della Costituzione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e 7 della legge 14 agosto 1971, nella parte in cui non attribuiscono il diritto di prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota indivisa di un fondo oggetto di comunione volontaria, che coltivi direttamente una parte individuata del fondo, non appare manifestamente infondata;

che la questione è palesamente rilevante ai fini del decidere;

che la proponibilità della eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, in ogni stato, fase e grado del processo, non soffre deroga nel giudizio di rinvio, ancorché l'eccezione si riferisca alla norma su cui si basa il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, essendo l'effettivo vincolante di questo riferibile soltanto alla interpretazione del contenuto della norma, non anche alla sua legittimità costituzionale (cfr. Cass. 15 aprile 1976, n. 1338);

che, pertanto, va rimessa d'ufficio alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità sopra enunciata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (per contrasto con gli artt. 3 e 44 della Costituzione, nella parte in cui non attribuiscono il diritto di prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota indivisa di un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi direttamente una parte individuata del fondo stesso;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa sia data comunicazione alle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 18 aprile 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0961

N. 406

Ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dal tribunale di sorveglianza di Trieste nel procedimento di sorveglianza relativo a Bergamini Alberto

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Stato di custodia cautelare del condannato - Rilievi - Irrazionalità della subordinazione del beneficio allo stato di custodia cautelare, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche e più favorevole trattamento di condannati per reati più gravi in caso di difetto di stato di detenzione cautelare - Incidenza sul principio dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, secondo e terzo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 213/89 r.g. promosso da Bergamini Alberto, nato a Trieste il 7 luglio 1968, qui residente, in via Hormada n. 40, per l'affidamento in prova o regime di semilibertà o detenzione domiciliare.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al pretore di Trieste del 29 aprile 1989, Bergamini Alberto esponeva che con sentenza n. 2230/88 del 31 maggio 1988 il medesimo pretore aveva dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti per applicazione della sanzione di L. 600.000 sostitutiva di giorni venti di arresto e L. 100.000 di ammenda comminati per il reato p. e p. dall'art. 4 della legge n. 110/1975.

Deducendo che, a seguito di ricorso per Cassazione proposto dal procuratore generale della Repubblica ex art. 199 B, del c.p.p. e 8 del d.P.R. n. 666/1955, la suprema Corte suprema di cassazione aveva provveduto ad annullare senza rinvio la sentenza pretorile in esame nelle parti relative alla sostituzione della pena ed alla declaratoria di estinzione del reato, esso Bergamini — ventenne ed inccensurato — posto che avrebbe dovuto espriare la pena di giorni venti di arresto instava affinché il pretore, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, ed art. 50, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge n. 663/1989, sospendesse l'emissione dell'ordine di carcerazione e rimettesse gli atti al tribunale di sorveglianza per la concessione, «nell'ipotesi alternativa dei benefici dell'affidamento in prova e/o della semilibertà e/o della detenzione domiciliare e/o della libertà vigilata».

Con proprio provvedimento del 6 maggio 1989, il pretore di Trieste in accoglimento della suddicata istanza sospendeva l'ordine di carcerazione n. 100/89 emesso in data 27 aprile 1989 sino alla decisione del tribunale di sorveglianza.

All'udienza del 26 giugno 1989 da quest'ultimo celebrata siccome previsto dall'art. 47, quarto comma, e 71 o.p. dopo aver concluso il p.g. per l'inammissibilità dell'affidamento e per l'eventuale concessione della detenzione domiciliare, rimettendosi poi per la semilibertà, la parte ed il proprio difensore insistevano nella richiesta di concessione del beneficio dell'affidamento, della cui disciplina adombravano sospetti di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedendo in subordine la semilibertà o la detenzione domiciliare.

All'esito delle suesposte conclusioni, questo tribunale di sorveglianza, riunito in camera di consiglio, riteneva di sollevare, siccome solleva, eccezione di incostituzionalità dell'art. 47, della legge n. 354/1975, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 633/1986, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Va preliminarmente preteso che, ancorché la parte abbia avanzato richiesta diretta ad ottenere «nell'ipotesi alternativa» l'applicazione dei benefici dell'affidamento e/o della semilibertà e/o della detenzione domiciliare, domanda principale, anche per l'ampiezza del beneficio ed il contenuto affittivo che lo contraddistinguono, è quella intesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, siccome previsto dall'art. 47 della citata legge n. 354/1975; dal che discende come prima ed indefectibile conseguenza la incidenza e rilevanza della questione di costituzionalità della norma in esame sull'esito della decisione che questo tribunale dovrà adottare in relazione alla richiesta in oggetto.

Peraltro, siffatta questione, oltre che rilevante, si appalesa, ad avviso del tribunale, come non manifestamente infondata.

Dispone, invero, l'art. 47 cit. che la pena detentiva inflitta (sul significato di tale termine da ultimo Cassazione 26 aprile 1989) non supera i tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare (primo comma).

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in Istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al quinto comma, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (secondo comma).

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente secondo comma.

Se l'istanza di cui al precedente terzo comma è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, (come nel caso di specie) è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al primo comma, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alle decisioni del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti.

Dall'esame del dato testuale siccome interpretato dalla costante giurisprudenza, si desume che per poter ottenere l'anzidetto beneficio il condannato alla pena non superiore a tre anni deve essere ristretto in Istituto, per la conseguente osservazione, per almeno un mese oppure deve avere sofferto un periodo di custodia cautelare e goduto di un successivo periodo di libertà che consenta la formulazione del giudizio prognostico di cui al precedente secondo comma.

Tale disciplina, ad avviso del tribunale, appare innanzitutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione laddove prevede il principio di pari dignità ed uguaglianza e, secondo la pacifica giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, la non irrazionale disparità di trattamento dei cittadini davanti alla legge. Come emerge dalla lettura del dato normativo e dall'esame della *ratio* che ne ha ispirato la formulazione, la disposizione in esame appare confliggere con l'anzidetto principio di parità, dal momento che riserva un trattamento irrazionalmente diverso e più favorevole a coloro che versano in situazioni ancor più gravi di quella in cui si dibattono soggetti pur meritevoli di un trattamento di miglior favore.

Prescindendosi, invero, dalla pur, ai fini presenti, rilevante considerazione, che colui il quale viene condannato ad una pena non superiore ai tre anni, ma superiore al mese, ha pur sempre la facoltà, in caso di osservazione con esito positivo, di poter comunque fruire dell'affidamento al servizio sociale, mentre ciò non è possibile, *legibus sic stantibus*, a chi ha pur subito una condanna di gran lunga inferiore ai tre anni, ma non superiore ad un mese (ed è quindi potenzialmente meno pericoloso ed al contempo più meritevole del beneficio) e dovrà quindi per intero espiare la propria pena, difettando nel caso la possibilità dell'osservazione in Istituto per il periodo minimo previsto, (secondo comma) va rilevato come assolutamente stridente con il richiamato disposto dell'art. 3 della Costituzione appaia la disposizione contenuta nel terzo comma della norma in esame, laddove essa prevede che l'affidamento in prova può essere disposto quando il condannato a pena non superiore a tre anni dopo un periodo di custodia cautelare ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al secondo comma.

Come emerge dall'esame del testo letterale, la citata disposizione non ha in alcun modo previsto un periodo minimo di custodia cautelare onde la stessa, come nella pratica giudiziaria avviene con frequente ricorrenza, può avere la durata di soli pochi giorni. Ne consegue che applicandosi alla lettera la norma in esame può derivarne che nel mentre un soggetto — magari recidivo e che ha riportato condanna per reato più grave — se ha trascorso anche un breve lasso di tempo in custodia cautelare può godere oltre che della sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione (quarto comma), anche del beneficio dell'affidamento al servizio sociale, quest'ultimo può per contro essere negato a chi pur avendo riportato una condanna più lieve non ha sofferto alcuna precedente custodia cautelare. Con il che viene irrazionalmente punito e discriminato il condannato a pena definitiva che può non essere mai incorso nei rigori della giustizia penale, può aver commesso un reato più lieve e, si ritiene, sia — anche con riferimento alle circostanze di cui all'art. 133 c.p. —, meno socialmente pericoloso di colui che pur non essendo in possesso di tali più favorevoli requisiti abbia avuto — è il caso di dirlo — la ventura di trascorrere anche pochissimi giorni in custodia cautelare.

Va peraltro osservato come in tale ultima ipotesi la custodia cautelare oltre che insufficiente ai fini prognostici di cui al secondo comma, appare, ai medesimi fini, del tutto inutile dal momento che, diversamente da quanto avviene per l'osservazione fatta ai sensi di tale ultimo comma, il giudizio previsto nel terzo comma viene effettuato non sulla base del comportamento tenuto in istituto durante la custodia cautelare bensì con riferimento a quello successivamente osservato dal soggetto. E tutto ciò a voler tacere della disposizione, anche questa di dubbia legittimità costituzionale, che prevede la impossibilità di proporre la istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione per colui che tale istanza, magari per mera ed incolpevole ignoranza della norma, abbia proposto dopo la concreta esecuzione del predetto ordine di carcerazione.

Oltre che con il disposto di cui all'art. 3 la disposizione in esame appare a questo collegio apertamente confliggere con quella contenuta nell'art. 27 della Costituzione la quale tra l'altro prevede «che le pene devono tendere alla riduzione del condannato».

Come anche di recente (sentenza n. 327/1989) la stessa Corte costituzionale ha stabilito l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quella in istituto un trattamento fuori dall'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento della finalità di prevenzione e di emenda, propria della pena.

Orbene, a prescindere dalla considerazione che, come detto, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 47 l'osservazione avviene, come per chiunque potrebbe avvenire, con riferimento al comportamento tenuto dopo il periodo di custodia cautelare, devesi rilevare che negare il beneficio dell'affidamento — pena essa stessa e che comporta per il condannato la osservanza di prescrizioni restrittive della sua libertà e la soggezione a costanti controlli (vedi Corte costituzionale nn. 185, 312/1985 e 343/1987) — a chi sia, come nel caso, incensurato, abbia riportato condanna per periodi inferiori ad un mese in relazione alla commissione di reati certamente di tenue e mitigato allarme sociale può poter significare, oltre che la inflizione di una pena che ha il sapore dell'ingiustizia per tal tipo di condannato — che, non si dimentichi, avrebbe potuto godere dei benefici della sospensione e non menzione —, la espiazione di una

condanna che, valutate le circostanze di cui all'art. 133 del c.p., lungi dal favorirne l'emenda e la rieducazione, può essere per lui fonte di esasperata afflizione e l'inizio di una esperienza che — in un circuito criminogeno qual'è spesso e notoriamente l'ambiente carcerario — può condurre a risultati diametralmente opposti e confliggenti con quanto previsto e voluto dall'art. 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata solleva d'ufficio eccezione d'incostituzionalità del secondo e terzo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, norma sostituita dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nei termini di cui in motivazione e specificatamente nella parte in cui non consente a che abbia riportato condanna a pena non superiore a mesi uno e non abbia effettuato un periodo di custodia cautelare di poter godere del beneficio dell'affidamento di prova al servizio sociale senza essere sottoposto ad osservazione in istituto per un periodo di almeno un mese;

Sospende il giudizio in corso fino all'esito di quello costituzionale insorto;

Ordina la immediato trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste il 26 giugno 1989.

(Seguono le firme)

89C0968

N. 407

Ordinanza emessa il 7 luglio 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da S.a.s. Arturo Cassina di Dotti Dorotea contro il Ministero dei lavori pubblici ed altri

Sanzioni amministrative - Sospensione dell'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori in caso di pendenza di procedimento penale per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di ordine morale richiesti per l'iscrizione all'albo stesso - Rilievi - Irrogazione di un provvedimento sanzionatorio prima della condanna penale definitiva - Non assimilabilità della sospensione in questione alla sospensione facoltativa degli impiegati statali, attesa la revocabilità di quest'ultima e la possibilità di una completa riparazione del danno qualora risulti la mancanza di responsabilità.

(Legge 10 febbraio 1962, n. 57, art. 20, primo comma, n. 2, modificato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 23) (Cost., art. 27).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dalla Arturo Cassina, società in accomandita semplice di Dotti Dorotea, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Giordano e Celestino Biagini, elett. dom. presso quest'ultimo in Roma, via Belsiana n. 90, contro il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro in carica, il comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori e l'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, dom. presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la riforma dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) 28 giugno 1989, n. 376/1989;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Udito il relatore, cons. Vacirca, e uditi, altresì, l'avv. Giordano, l'avv. Biagini e l'avv. dello Stato Giacomo Arcozzini;

RITENUTO IN FATTO

Con deliberazione 6 aprile 1989 il comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori ha sospeso per un anno l'efficacia dell'iscrizione della società in accomandita semplice Arturo Cassina ai sensi dell'art. 20, primo comma, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in quanto dalla sentenza-ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Palermo 16 maggio 1988 e dalla sentenza della sezione istruttoria presso la corte di appello di Palermo in data 7 ottobre 1988 il legale rappresentante della società, Arturo Cassina, risultava rinviato a giudizio per concorso nei reati di cui all'art. 324 del cod. pen. e all'art. 2621 del cod. civ.

Il comitato ha tenuto conto del rapporto fra l'impresa Lesca e la società Cassina, risultante dalle sentenze istruttorie richiamate, ha dichiarato di aver valutato le finalità di tutela dell'amministrazione e di salvaguardia del pubblico generale interesse e ha ritenuto irrilevanti le variazioni sopravvenute nella rappresentanza legale o nella direzione tecnica della società.

Avverso tale provvedimento la «Arturo Cassina, società in accomandita semplice di Dotti Dorotea» ha proposto gravame al t.a.r. per il Lazio, deducendo:

I) difetto assoluto di motivazione su presupposti essenziali, nonché violazione dei principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi, in ordine alla dedotta assoluta estraneità del cav. Cassina rispetto alle false fatturazioni I.V.A. riguardanti la società Lesca e il suo amministratore ing. Nisticò;

II) violazione dell'art. 20 e dell'art. 21 della legge n. 57/1962, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto i fatti addebitati concernerebbero altra società;

III) violazione dell'art. 20 cit., nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione, in quanto il cav. Cassina non è più socio accomandatario, né direttore tecnico;

IV) eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto l'amministrazione non avrebbe vagliato autonomamente gli elementi emergenti dagli atti del procedimento penale;

V) eccesso di potere per difetto di motivazione sulla durata della sospensione;

VI) illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge n. 57/1962 in riferimento all'art. 27 della Costituzione;

VII) violazione dell'art. 20 cit. nonché eccesso di potere, in quanto la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione presupporrebbe almeno una sentenza di condanna di primo grado e non un semplice rinvio a giudizio.

La società ricorrente ha chiesto, altresì, in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Il t.a.r. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 376/1989.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello la società istante, richiamando le doglianze già dedotte in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai fini dell'esame della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57. Dalla valutazione provvisoria degli atti di causa, propria del procedimento cautelare, emerge, infatti, che l'amministrazione ha tratti gli elementi posti a fondamento del provvedimento di sospensione dagli atti del procedimento penale, sicché i motivi di ricorso non appaiono al momento provvisti del *fumus boni iuris*, ad eccezione di quello, formulato con il gravame di primo grado e riproposto in appello, con cui si deduce l'illegittimità costituzionale della norma di legge applicata.

Tale questione di legittimità costituisce, dunque, un elemento della valutazione complessiva sul *fumus*, che deve essere sottoposto al giudice competente prima della pronuncia sull'istanza di provvedimento cautelare, come già in altra occasione è stato disposto dalla sezione quarta di questo Consiglio, che con ordinanza 3 aprile 1973, r.o. n. 203, 1973, in *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1973, ha ritenuto rilevante una questione di legittimità costituzionale a fini dell'esame di una domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

La questione di legittimità dell'art. 20, primo comma, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, non appare manifestamente infondata.

Tale norma prevede che l'efficacia dell'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori possa essere sospesa quando siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 21, n. 2, ossia per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo.

La legge consente di adottare una misura sostanzialmente sanzionatoria (e in tal senso è significativa la qualificazione contenuta nel provvedimento impugnato) prima che la condanna penale sia definitivamente irrogata. Né l'istituto in esame può assimilarsi alla sospensione cautelare facoltativa del pubblico impiego (regolata per i dipendenti statali dall'art. 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3). Quest'ultima, qualora risulti ingiustificata, è revocata con conseguente diritto a tutti gli assegni, sicché la natura sanzionatoria è esclusa dalla concreta possibilità di totale riparazione.

Nel caso della sospensione dall'iscrizione nell'albo dei costruttori, invece, i danni assai ingenti derivanti dalla mancata ammissione agli appalti pubblici appaiono irrimediabili (Cass. ss.uu. 9 maggio 1972, n. 1402), sicché risulta evidente che il provvedimento svolge in sostanza una funzione anticipatoria della sanzione. Ancor più gravi sarebbero le conseguenze, se si ritenesse di ammettere l'incidenza di tale provvedimento anche sui rapporti in corso, così come di fatto è avvenuto ad opera del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, il quale, con nota 10 aprile 1989, n. 5468 ha dichiarato la risoluzione della convenzione con la società ricorrente per la costruzione della nuova casa circondariale di Palermo.

Non è, quindi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cit. in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della pronuncia relativa al procedimento cautelare di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 20, primo comma, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio sul procedimento cautelare;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato in Roma il 7 luglio 1989 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

89C0969

N. 408

Ordinanza emessa l'8 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 1989) dalla corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Birra Peroni industriale e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed altri.

Lavoro (diritto al) - Assunzione obbligatoria di invalidi civili nelle imprese private - Inclusione nella percentuale d'obbligo complessiva ex art. 11 della legge n. 482/1962 dei lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario o successivamente divenuti invalidi, non per causa di lavoro o di servizio, con un grado di invalidità non superiore al sessanta per cento - Ingiustificata disparità di trattamento degli invalidi occupati rispetto a quelli disoccupati - Aggravamento degli oneri dell'impresa con incidenza sulla libertà di iniziativa economica - Incidenza negativa sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro nonché sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11, primo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 9, terzo comma, come sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 38 e 41).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2391 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1984, posta in decisione all'udienza collegiale del 1° marzo 1988 e vertente tra la S.p.a. Birra Peroni industriale, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 92 presso lo studio degli avvocati Emanuele Fornario, Carlo Silveti e Romano Vaccarella che lo rappresentano e difendono in virtù

di delega in calce all'atto di appello, appellante, e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, in persona del direttore in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'avvocatura generale dello Stato, appellato contumace, ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, appellato contumace, e Martini Ivano, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 80/A, presso la studio dell'avv. Lucio Nicolais, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla copia notificata dell'appello, appellato.

Oggetto: azione di accertamento in materia di collocamento obbligatorio;

Vista la propria sentenza in pari data colla quale, dichiaratasi la proponibilità e ammissibilità delle domande di accertamento proposte dalla società attrice, si è sospeso di deciderla nel merito, per l'esame e la decisione in ordine al *fumus* della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 482/1968, se interpretato secondo la giurisprudenza ormai largamente prevalente come esclusivo della computabilità, nell'aliquota complessiva ivi riservata alle categorie protette dalla stessa legge, dei c.d. invalidi interni, nonché dell'art. 9, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, come sostituito dalla legge di conversione n. 638/1983, in quanto ammette tale computabilità a favore dei soli invalidi non per causa di lavoro o di servizio, riconosciuti invalidi nel corso del rapporto, con grado di invalidità non inferiore al 60 per cento, per violazione degli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione, riproposta dalla stessa attrice, con ampiezza di argomentazioni, nelle sue ultime difese;

Considerato che le predette norme sono ormai interpretate dalla corte di legittimità, con giurisprudenza tanto copiosa quanto costante, nel senso rigorosamente letterale e restrittivo che nell'aliquota d'obbligo sono computabili soltanto gli appartenenti alle categorie protette assunti attraverso la procedura di collocamento privilegiato stabilita dalla legge n. 482/1968, su designazione e mediante l'intervento dell'UPLMO competente, onde ne restano esclusi i c.d. invalidi interni, intendendosi per tali non solo quelli assunti direttamente dal datore di lavoro, ma anche quelli assunti mediante il collocamento ordinario, eventualmente anche prima dell'entrata in vigore della legge, e quelli divenuti o riconosciuti tali nel corso del rapporto (vedi per tutte Cass. 25 gennaio 1986, n. 502), con la sola eccezione introdotta dal d.-l. n. 463/1986, avente carattere di portata innovativa, e dunque indirettamente confermativi della esclusione di qualsiasi equiparazione tra le due categorie di invalidi c.d. interni e assunti obbligatoriamente (Cass. 3 marzo 1987, n. 2246; 8 febbraio 1986, n. 821);

che tale interpretazione per la sua stessa autorevolezza e diffusione, e per il riconoscimento della legittimità costituzionale della disparità di trattamento da essa derivante tra le due categorie di invalidi quanto alla stabilità del rapporto di lavoro (Corte costituzionale 4 maggio 1984, n. 130) è idonea a fissare il contenuto delle norme in questione in quello da essa derivante (c.d. diritto vivente), nonostante siano ipotizzabili consistenti ragioni in senso diverso, tanto di carattere sistematico che logico ed etico;

Rilevato che le domande della società attrice, del cui contenuto è più ampiamente riferito nella narrativa della sentenza, riguardano undici suoi dipendenti, dei quali sei invalidi civili, tre del lavoro, uno doppiamente invalido, civile del lavoro, e l'ultimo orfano di guerra, variamente assunti attraverso il collocamento ordinario o per chiamata diretta da altra azienda quando già appartenevano alle categorie protette quanto a sette, e invalidatisi e riconosciuti invalidi durante il rapporto, al quale avevano accesso mediante il collocamento ordinario, quanto agli altri, tutti gli invalidi con grado di invalidità superiore ad un terzo, e quelli civili inferiore al 60 per cento, onde l'applicazione della normativa nel contenuto sopra delineato ne comporterebbe il rigetto;

Ritenuto che un tale risultato interpretativo appare ragionevole ed esatto finché la computabilità nell'aliquota d'obbligo degli appartenenti alle categorie protette assunti per chiamata diretta del datore di lavoro, nonché di quelli, comunque assunti, eccedenti la percentuale riservata entro detta aliquota alle diverse categorie, data l'ovvia esigenza di non consentire al privato la scelta di appartenenti a categorie più produttive piuttosto che ad altre meno produttive e, riguardo agli invalidi in particolare, di quelli con grado d'invalidità minore, in quanto tale possibilità di scelta sovvertirebbe tutto il sistema della legge, fondato su una precostituita e rigida ripartizione fra le categorie degli aventi diritto all'assunzione obbligatoria dei posti disponibili, salvo il potere di scivolamento attribuiti all'autorità amministrativa ove manchi in concreto qualche categoria di beneficiari (art. 9) e su penetranti poteri di intervento dell'autorità stessa;

che invece per gli appartenenti alle categorie protette assunti attraverso il collocamento ordinario mediante la normale richiesta numerica, ovvero divenuti tale nel corso del rapporto di lavoro, il risultato stesso si traduce, senza alcuna ragionevole giustificazione sostanziale, alternativamente nell'illogica e paradossale conseguenza di tutelare gli appartenenti a una qualsiasi delle categorie protette, che siano disoccupati, a spese e in danno di altri appartenenti alla stessa categoria già occupati, che il datore di lavoro si affretterà a licenziare, onde sottrarsi a più gravi oneri sul piano della produttività, ovvero nell'aumento di questi oneri oltre la misura stabilita dalla legge nel caso si astenga dal

licenziare l'appartenente a categoria protetta, già alle sue dipendenze, e questo con particolare riferimento alle diverse categorie di invalidi, per le quali viene in primo piano il minorato rendimento, e dove l'invalido occupato può così venire a perdere un'occupazione per la quale è già qualificato, magari da anni, con le gravi conseguenze sul piano non solo economico, ma anche personale e sociale, a seguito dell'assunzione obbligatoria di altro soggetto con grado di invalidità magari inferiore al suo, senza che la tutela ordinaria stabilita contro i licenziamenti ingiustificati dalla legge n. 604/1966 sia sufficiente ad assicurarli la stabilità del rapporto, in relazione a quella che può essere l'entità del suo minorato rendimento;

che in modo egualmente, se non maggiormente, palese e ingiustificato, le stesse conseguenze derivano dal d.l. n. 463/1983 per gli invalidi civili e di guerra con invalidità superiore a un terzo e inferiore al 60 per cento;

che appare dunque giustificato un serio e consistente dubbio d'illegittimità costituzionale, alternativamente per violazione degli art. 3 (la diversità di posizione tra invalidi disoccupati e occupati appare infatti più asserita che dimostrata nella citata decisione n. 130/1984, e comunque non tale da giustificare la disparità di trattamento) e 4, primo comma, in relazione agli articoli 35, primo comma, e 38, terzo comma, e dell'art. 41 della Costituzione, e risultano così evidenti sia la rilevanza della questione in esame per la definizione del giudizio, che la non manifesta sua infondatezza, presupposti necessari e sufficienti perché ne sia investita la Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 482/1968 e dell'art. 9, terzo comma, del d.l. n. 463/1983, come sostituito dalla legge di conversione n. 638/1983, per contrasto con gli articoli 3, 4, primo comma, in relazione agli articoli 35, primo comma, e 38, terzo comma, e 41 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il processo in corso fino alla decisione della Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere.

Roma, addì 8 marzo 1988

(Seguono le firme)

89C0970

n. 409

Ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dal pretore di Genova
nel procedimento penale a carico di Vinci Francesco

Reato - Violazione obblighi assistenza familiare - sottrazione all'obbligo di corresponsione degli assegni dovuti a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970 o degli assegni di divorzio nei confronti dell'ex coniuge ovvero dei figli minori - Rilevi - Tutela del coniuge divorziato superiore a quella predisposta per il coniuge separato, atteso che la punibilità del coniuge separato, ai sensi dell'art. 570 del c.p., sussiste solo nel caso vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza al coniuge la cui separazione non sia stata addebitata mentre per il divorziato basta l'inadempimento dell'obbligo statuito dal giudice civile - Indeterminatezza del precetto e della sanzione della norma penale e violazione del principio della irretroattività della norma penale, per la punibilità del coniuge divorziato inadempiente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 898/1970, all'obbligo di pagamento di assegno conseguente a statuizione del giudice antecedente a detta data.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 3645/83 r.g. a carico di Vinci Francesco, osserva:

IN FATTO

In data 5 aprile 1983 il giudice tutelare di Genova inviava al pretore penale rapporto ex art. 3 del c.p.p. per aver riscontrato in seguito alla sua attività ai sensi dell'art. 11 della legge n. 898/1970 l'inadempimento da parte di Vinci

Francesco dell'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato dalla sentenza di divorzio (n. 667 del 25 marzo 1982 tribunale civile di Genova) per il mantenimento della figlia Cinzia. In seguito a tale rapporto l'imputato veniva citato a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 12-sexies della legge n. 898/1970.

Al dibattimento comparivano l'imputato e la Volpe Rosa ex moglie del Vinci.

Quindi il pretore sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge n. 898/1970 (ovvero art. 21 della legge n. 74/1987) ritenuta non manifestamente infondata e rilevante per il presente procedimento.

IN DIRITTO

Con l'art. 21 della legge 6 marzo 1987, è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato, precisamente l'art. 12-sexies della legge n. 898/1970 che statuisce: «Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del c.p.».

Tale norma è da collocarsi nello spirito innovativo della legge n. 74/1987 che, nel ridisciplinare gli artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970 (rispettivamente assegno di mantenimento a favore del coniuge e dei figli), ha attribuito agli assegni medesimi una funzione solo assistenziale (e non più anche risarcitoria e compensativa per il coniuge che subiva la cessazione degli effetti del matrimonio).

Infatti secondo i nuovi criteri di determinazione dell'assegno il giudice civile dispone l'obbligo per un coniuge di corrispondere l'assegno all'altro solo se questo ne abbia realmente bisogno in quanto sprovvisto di mezzi adeguati e comunque in condizione di non poterseli procurare.

In sostanza il giudice del divorzio deve accertare, a norma dell'art. 5 della legge n. 898/1970, prima la necessità del richiedente l'assegno e poi, solo per determinarne l'entità, deve prendere in considerazione gli altri criteri indicati dall'art. 5 e valutarli in rapporto alla durata del matrimonio. È evidente quindi la finalità del legislatore di aiutare il soggetto più debole in questo stato patologico del rapporto matrimoniale.

La situazione del coniuge divorziato a cui carico sia posto l'assegno è quindi sostanzialmente uguale a quella del coniuge separato cui incomba l'obbligo di mantenimento.

Di fronte a questa sostanziale identità di situazioni la previsione normativa della condotta penalmente sanzionata di cui all'art. 12-sexies (sia in riferimento all'assegno a favore dell'altro coniuge che dell'assegno a favore dei figli) è irragionevolmente diversa e quindi l'art. 12-sexies della legge n. 898/1970 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti per quanto riguarda l'assegno a favore dell'altro coniuge:

1) nel caso del separato il reato di cui all'art. 570 del c.p. è integrato solo quando vengono fatti mancare i mezzi di sussistenza al coniuge cui la separazione non sia stata addebitata; nel caso del divorziato basta invece per far scattare la sanzione il semplice inadempimento all'obbligo statuito dal giudice civile, senza che il giudice penale possa discutere né l'an né il quantum dell'assegno medesimo.

Va osservato inoltre che — aggravandosi così il profilo di illegittimità costituzionale in esame — il divorziato (che non è più legato dal vincolo del matrimonio a differenza del separato) deve osservare quanto ha fissato il giudice civile senza poter far valere in sede penale mutamenti successivi dello stato patrimoniale non prospettati al giudice civile; questo è ancora più rilevante se si riflette che l'assegno di divorzio è assistenziale ma non strettamente alimentare, potendo essere anche superiore quindi a quanto necessario per la soddisfazione delle elementari esigenze di vita;

2) il separato con addebito titolare di un assegno alimentare non è tutelato dall'art. 570 del c.p.; assurdamente lo stesso soggetto invece, nel momento successivo della statuizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora sia ritenuto meritevole dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, può avere la tutela dell'art. 12-sexies;

3) mentre il reato di cui all'art. 570 del c.p. (tranne i casi espressamente previsti dal n. 1 e n. 2, se a danno di minori, del secondo comma art. 470 del c.p., ipotesi procedimenti di ufficio) è procedibile a querela, il reato previsto dall'art. 12-sexies va inteso procedibile d'ufficio in mancanza di una espressa disposizione sulla procedibilità.

Viene così irragionevolmente sottratto alla libera disponibilità del coniuge divorziato cui non venga corrisposto l'assegno la possibilità di scegliere se chiedere o meno la punizione del coniuge debitore mentre tale scelta è consentita al separato che si trovi nell'identica situazione.

Il coniuge divorziato più debole ha quindi una tutela penale maggiore di quello separato più debole e irragionevolmente, perché nel divorzio il rapporto matrimoniale è definitivamente cessato mentre nella separazione non è ancora sciolto.

Per quanto riguarda l'assegno disposto dal giudice civile a favore del figlio si osserva sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione:

1) l'art. 570 del c.p. punisce il genitore (senza distinguere tra genitore separato e genitore non separato) che fa mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore l'art. 12-*sexies* punisce con le stesse pene di cui all'art. 570 del c.p. il genitore che non adempia all'obbligo della corresponsione dell'assegno di cui all'art. 6 della legge n. 898/1970 che, essendo assistenziale e non alimentare, può essere superiore a quanto necessario per l'assicurazione dei mezzi di sussistenza;

2) l'art. 6 della legge n. 898/1970 consente al giudice civile di stabilire un assegno in favore del figlio maggiorenne che non ha ancora una indipendenza economica, con la conseguenza della tutela penale *ex art.* 12-*sexies* della legge n. 898/1970 in caso di violazione di tale obbligo, a differenza della identica situazione dei figli maggiorenne di genitori separati che non è assistito dalla tutela penale dell'art. 570 del c.p., limitata ai figli minori.

Vi è quindi disparità di trattamento sotto il profilo della tutela penale, deteior per i figli dei genitori separati (o addirittura di genitori ancora regolarmente coniugati) rispetto ai figli dei genitori divorziati.

Questa diversificazione di trattamento appare irrazionale e priva di giustificazione perché lo status di figlio è identico nei vari casi e devono essere di conseguenza identici nei confronti dei figli i doveri di coloro che rimangono genitori anche nella patologia del rapporto coniugale.

Inoltre l'art. 12-*sexies* della legge n. 898/1970 appare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione (in relazione all'art. 1 del codice penale). La norma infatti è caratterizzata da una indeterminatezza sia del precetto che della sanzione in contrasto con il principio di legalità.

Per quanto riguarda il profilo dell'indeterminatezza del precetto, non vi è nella norma una individuazione della condotta penalmente rilevante in tutti i suoi elementi strutturali: non è chiaro infatti se l'art. 12-*sexies* debba applicarsi solo al coniuge che si rende inadempiente dopo l'entrata in vigore della legge n. 74/1987 ad un assegno stabilito a favore dell'ex-coniuge dopo l'entrata in vigore della legge o anche al coniuge che sotto il vigore della nuova legge si renda inadempiente ad un assegno stabilito dal giudice civile prima dell'entrata in vigore della legge n. 74/1987.

La precisazione è indispensabile perché diversa era la natura dell'assegno e i parametri per concederlo nella formulazione originaria della legge n. 898/1970 e dopo l'entrata in vigore della legge n. 74/1987, con la conseguenza che, ove si accedesse all'interpretazione (possibile per l'ambiguità dell'art. 12-*sexies*) che è comunque sanzionato dall'art. 12-*sexies* stesso l'inadempimento della corresponsione dell'assegno di divorzio anche se stabilito sotto il vigore della precedente disciplina anteriore alla legge n. 74/1987, ne deriverebbe una violazione del principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale (art. 2 del c.p.; art. 25, secondo comma, della Costituzione). Potrebbe infatti essere sanzionato con una norma penale, che riguarda nella nuova disciplina esclusivamente la violazione dell'obbligo di corresponsione di un assegno di natura assistenziale, anche la violazione dell'obbligo di corresponsione di un assegno compensativo e risarcitorio, facendo diventare penalmente rilevante una condotta che risale ad un'epoca in cui il fatto di non adempiere non era di rilevanza penale.

Per quanto riguarda il profilo dell'indeterminatezza della sanzione, poiché l'art. 12-*sexies* statuisce semplicemente che «si applicano le pene previste dall'art. 570 del c.p.», non si comprende se il richiamo debba intendersi fatto alle pene alternative di cui al primo comma o a quelle congiunte di cui al secondo comma.

Inoltre poiché i due commi dell'art. 570 del c.p. costituiscono due figure autonome di reato, non è possibile un richiamo immediato ad una sola delle due fattispecie come reato base da considerare parametro per l'individuazione della pena.

Le questioni delineate sono a giudizio di questo pretore non solo non manifestamente infondate ma anche rilevanti, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Infatti, qualora la norma fosse dichiarata costituzionalmente legittima, l'imputato dovrebbe essere condannato una volta accertato il mero inadempimento all'obbligo della corresponsione dell'assegno fissato nella sentenza di divorzio senza indagini sullo stato di bisogno delle parti lese, mentre, qualora la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, la condotta dell'imputato non avrebbe rilevanza penale, non potendosi configurare secondo l'orientamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. sezioni unite penali 26 gennaio 1985) il reato di cui all'art. 570 del c.p. in caso di mancata corresponsione dell'assegno di divorzio, presupponendo l'art. 570 del c.p. un vincolo matrimoniale vigente o non ancora comunque sciolto definitivamente, mentre il divorzio implica la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione agli artt. 3 e 25, primo e secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio penale in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Genova, addì 8 marzo 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0971

N. 410

Ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Purpiglia Pasquale

Reati militari - Peculato militare - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilità di graduare la sanzione alla concreta gravità dell'illecito - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme prevedenti la destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale.

(Cod. pen. mil., artt. 29 e 219; cod. pen., art. 166).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Purpiglia Pasquale, nato il 22 agosto 1947 a Palmi (Reggio Calabria), atto di nascita n. 411 P1, residente a Chiopris Viscone (Udine), via Selvina n. 9/A, coniugato, licenza media, incensurato, impossidente, appuntato effettivo nella stazione carabinieri di Palmanova (Udine), libero, imputato di peculato militare (art. 215 del c.p.m.p.) perché, appuntato dei carabinieri in servizio nel comando stazione carabinieri di Palmanova, essendo incaricato di funzioni amministrative e di comando, in qualità di capopattuglia il 10 gennaio 1989 in Udine, si appropriava, a profitto proprio, della somma di L. 25.000 appartenente alla amministrazione militare, della quale aveva il possesso per ragione del suo servizio.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, celebratosi con la partecipazione dell'imputato, risulta provato l'elemento materiale ed il corrispondente elemento soggettivo del reato di peculato militare descritto in rubrica.

Dalla condanna, che dovrebbe essere pronunciata nei confronti dell'appuntato dei carabinieri Purpiglia, deriverebbe, per il combinato disposto degli artt. 29 («salvo che la legge disponga altrimenti») e 219 del c.p.m.p., e del tutto prescindendo dalla quantità della reclusione militare inflitta, la pena accessoria della rimozione dal grado.

Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p. e delle circostanze attenuanti sussistenti a favore del condannabile, dovrebbe essere irrogata la reclusione militare per un tempo non superiore a due anni. Verrebbe pertanto concesso, potendosi presumere che il Purpiglia si asterrà dal commettere ulteriori reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma quest'ultima statuizione non avrebbe alcun rilievo sulla pena accessoria, ostandovi la disposizione dell'art. 166 del c.p., secondo cui la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna.

Questo tribunale, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 219 del c.p.m.p., dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 971/1988) pronunciandosi sull'art. 85 A) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'automatismo delle sanzioni, nella materia penale come in quella amministrativa e disciplinare, appare in contraddizione con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che comporta la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità dell'illecito. Del resto, alla medesima esigenza conducono gli specifici principi costituzionali in tema di responsabilità penale (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione).

Questo tribunale dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell'art. 166 del c.p., il quale, mentre recenti riforme legislative ed interventi della Corte costituzionale hanno determinato il venir meno di presunzioni assolute di capacità a delinquere e di pericolosità sociale in tema di pene detentive e di misure di sicurezza, per quanto riguarda le pene accessorie ancora dispone, in violazione dei citati artt. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento sanzionatorio sia per il condannato che, secondo la valutazione del giudice, presumibilmente commetterà ulteriori reati, sia per quello che presumibilmente se ne asterrà.

Con l'auspicata caducazione dell'art. 219 verrebbe meno la regola dell'automatica applicazione della pena accessoria per il sol fatto della condanna per il reato di peculato militare, ma non sarebbe affatto esclusa l'applicazione della pena accessoria medesima, in ragione della quantità della reclusione militare inflitta, superiore a tre anni se il condannato è un ufficiale o un sottufficiale, superiore ad un anno se si tratta di un graduato di truppa, secondo la previsione dell'art. 29, secondo comma.

Questa diversità nel trattamento sanzionatorio, nella specie rilevante a danno dell'appuntato Purpiglia, appare priva di valide giustificazioni, e pertanto in contraddizione con il principio dell'art. 3 della Costituzione. Se mai, sotto questo specifico profilo, la posizione dell'ufficiale e del sottufficiale meritasse di essere tenuta distinta rispetto a quella del graduato di truppa, un maggior rigore si imporrebbe, piuttosto, per i primi, in considerazione della presumibile maggiore capacità a delinquere derivante dal grado più elevato, e quindi dalla posizione di maggiore responsabilità nell'ambito delle Forze armate. Se poi, nel disciplinare la sanzione della perdita del grado, si è voluto tener conto della maggior afflittività della detta pena quando riguarda militari al cui grado sia collegato il permanere del rapporto di pubblico impiego e quindi del posto di lavoro, allora non vi è dubbio che la situazione dell'appuntato dei carabinieri (o di altro corpo militare) avrebbe dovuto aver disciplina identica a quella dell'ufficiale e del sottufficiale.

In definitiva, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 219 del c.p.m.p., e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 219 del c.p.m.p., 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Padova, addì 6 giugno 1989

(Seguono le firme)

89C0972

N. 411

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1989 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Lucchini Franco*

Reati militari - Furto aggravato militare - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilità di graduare la sanzione alla concreta gravità dell'illecito - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme prevedenti la destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale.

(Cod. pen. mil., artt. 29 e 230, terzo comma; cod. pen., art. 166).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Lucchini Franco, nato l'11 luglio 1942 a Savigno (Bologna), atto di nascita n. 55, residente a San Giorgio di Nogaro (Udine) in via Cadore n. 8. coniugato. licenza

elementare, possidente, incensurato, appuntato scelto nella quinta legione guardia di finanza comando brigata volante di Porto Nogaro (Udine), libero, imputato di:

a) furto militare pluriaggravato (artt. 47, n. 2, 230, primo e secondo comma, 231, n. 1, del c.p.m.p.) perché, appuntato scelto nella quinta legione guardia di finanza comando brigata volante di Porto Nogaro (Udine), il 18 dicembre 1988, nella caserma della brigata volante guardia di finanza di Porto Nogaro (Udine), si impossessava, al fine di trarne profitto, di numero quattro taniche da litri venti pieni di gasolio da riscaldamento, sottraendo quest'ultimo all'amministrazione militare che lo deteneva nella sala termica della citata caserma; con le aggravanti di essere un militare rivestito di un grado e di aver commesso il fatto mediante l'uso di chiave falsa;

b) disobbedienza continuata aggravata (artt. 81 del c.p., 47, n. 2, 173, del c.p.m.p.) perché, appuntato scelto come sopra, il 18 dicembre 1988, nei pressi della caserma del reparto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con più omissioni, rifiutava di obbedire all'ordine attinente al servizio e alla disciplina, intimatogli ripetutamente dal superiore brigadiere Ledda Marco, di seguirlo in caserma; con l'aggravante del grado rivestito.

FATTO E DIRITTO

La conclusione del dibattimento, celebratosi con la partecipazione dell'imputato, risulta provato l'elemento materiale ed il corrispondente elemento soggettivo del reato di furto militare descritto in rubrica.

Dalla condanna, che dovrebbe essere pronunciata nei confronti dell'appuntato di guardia di finanza Lucchini, deriverebbe, per il combinato disposto degli artt. 29 («salvo che la legge disponga altrimenti») e 230 terzo comma, del c.p.m.p., e del tutto prescindendo dalla quantità della reclusione militare inflitta, la pena accessoria della rimozione dal grado.

Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p. e delle circostanze attenuanti sussistenti a favore del condannabile, dovrebbe essere irrogata la reclusione militare per un tempo non superiore a due anni. Verrebbe pertanto concesso, potendosi presumere che il Lucchini si asterrà dal commettere ulteriori reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma quest'ultima statuizione non avrebbe alcun rilievo sulla pena accessoria, standovi la disposizione dell'art. 166 del c.p., secondo cui la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna.

Questo tribunale, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 230 terzo comma, del c.p.m.p., dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 971/1988) pronunciandosi sull'art. 85 A) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'automatismo delle sanzioni, nella materia penale come in quella amministrativa e disciplinare, appare in contraddizione con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che comporta la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità dell'illecito. Del resto, alla medesima esigenza conducono gli specifici principi costituzionali in tema di responsabilità penale (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione).

Questo tribunale dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell'art. 166 del c.p., il quale, mentre recenti riforme legislative ed interventi della Corte costituzionale hanno determinato il venir meno di presunzioni assolute di capacità a delinquere e di pericolosità sociale in tema di pene detentive e di misure di sicurezza, per quanto riguarda le pene accessorie ancora dispone, in violazione dei citati artt. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento sanzionatorio sia per il condannato che, secondo la valutazione del giudice, presumibilmente commetterà ulteriori reati, sia per quello che presumibilmente se ne asterrà.

Con l'auspicata caducazione dell'art. 230, terzo comma, verrebbe meno la regola dell'automatica applicazione della pena accessoria per il sol fatto della condanna per il reato di peculato militare, ma non sarebbe affatto esclusa l'applicazione della pena accessoria medesima, in ragione della quantità della reclusione militare inflitta, superiore a tre anni se il condannato è un ufficiale o un sottufficiale, superiore ad un anno se si tratta di un graduato di truppa, secondo la previsione dell'art. 29, secondo comma.

Questa diversità nel trattamento sanzionatorio, nella specie rilevante a danno dell'appuntato Lucchini, appare priva di valide giustificazioni, e pertanto in contraddizione con il principio dell'art. 3 della Costituzione. Se mai, sotto questo specifico profilo, la posizione dell'ufficiale e del sottufficiale meritasse di essere tenuta distinta rispetto a quella del graduato di truppa, un maggior rigore si imporrebbe, piuttosto, per i primi, in considerazione della presumibile maggiore capacità a delinquere derivante dal grado più elevato, e quindi dalla posizione di maggiore responsabilità nell'ambito delle Forze armate. Se poi, nel disciplinare la sanzione della perdita del grado, si è voluto tener conto della maggior afflittività della detta pena quando riguarda militari al cui grado sia collegato il permanere del rapporto di pubblico impiego e quindi del posto di lavoro, allora non vi è dubbio che la situazione dell'appuntato di guardia di finanza (o di altro corpo militare) avrebbe dovuto aver disciplina identica a quella dell'ufficiale e del sottufficiale.

In definitiva, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 230, terzo comma, del c.p.m.p., e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 230, terzo comma, del c.p.m.p. e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 8 giugno 1989

(Seguono le firme)

89C0973

N. 412

*Ordinanza emessa il 20 giugno 1989 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di De Felip Fabio*

Reato militare - Chiamata alle armi - Non ottemperanza - Doveri inerenti allo stato di militare - Irrilevanza dell'errore o dell'ignoranza su ogni elemento di fatto o di diritto che si risolve nel dovere militare - Previsione di una deroga al principio di cui all'art. 47 del codice penale, che, invece, attribuisce rilevanza all'errore sul fatto che costituisce reato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988.

(Cod. pen. mil., art. 39 in relazione al cod. pen. art. 5).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro De Felip Fabio, nato il 28 febbraio 1963 a Olten (Svizzera), residente a Vazzola (Treviso) in piazza Vittorio Emanuele n. 74, celibe, licenza media, in attesa occupazione, impossidente, incensurato, recluta nel distretto militare principale in Treviso, libero, imputato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151, primo comma, e 154, n. 1, del c.p.m.p.) perché, rientrato definitivamente in patria il 5 febbraio 1983 e tenuto a rispondere alla prima chiamata alle armi successiva al suo rientro disposta con pubblico manifesto avente valore di precetto personale, ai sensi della circ. 844 in c.u. del 1982, n. 3069, ometteva senza giusto motivo di presentarsi al distretto militare di appartenenza il giorno 12 settembre 1983, rimanendo assente arbitrariamente nei cinque giorni successivi e fino al giorno 12 settembre 1988, data in cui si presentava al distretto militare di Treviso.

FATTO E DIRITTO

Il giovane De Felip Fabio, confermando discolpe già rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, nell'odierno dibattimento ha dichiarato che la sua non ottemperanza alla chiamata alle armi del secondo contingente 1983, e la conseguente sua assenza dal servizio, erano state determinate da ignoranza della normativa in tema di presentazione alle armi per lo svolgimento del servizio militare di ferma. Più particolarmente, egli, trasferitosi nel 1979 con il padre a Berlino ovest per svolgervi l'attività di gelataio, era rimasto nella detta città (salvo qualche temporaneo rientro in Italia) sino al febbraio 1983, quando, a causa del non favorevole andamento della piccola azienda, assieme al padre aveva programmato di rientrare definitivamente in Italia.

Per istruzioni sull'obbligo militare, dal quale era dispensato sin quando non fosse cessata la sua residenza all'estero, si erano rivolti al consolato d'Italia in Berlino ovest, autorità in precedenza adita anche per altre pratiche militari, quale la concessione, in occasione del periodo annuale di ferie, del permesso di temporaneo rimpatrio (art. 104, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237). Il funzionario preposto alle informazioni di questo tipo gli aveva detto che, al suo definitivo rientro in Italia, l'autorità militare, cui questo cambiamento di residenza sarebbe stato comunicato, avrebbe provveduto a convocarlo individualmente per la presentazione del servizio militare.

A seguito di questo suo contatto con il consolato d'Italia, aveva ritenuto di non essere tenuto al servizio militare sin quando non fosse intervenuta la precettazione individuale, ed ignorato che, al contrario, sarebbe stato suo dovere rispondere alla chiamata cui era interessato sulla base del relativo pubblico manifesto. Avendo da sempre ignorato addirittura l'esistenza dei pubblici manifesti di chiamata alle armi, sulla base delle informazioni avute non si era di certo attivato per sapere se esistessero atti generali del genere e, tanto meno, per prendere visione del loro concreto contenuto precettivo.

Questa situazione di ignoranza del De Felip riguarda, ancor prima che la concreta disposizione (di presentarsi entro un determinato termine ad una determinato reparto militare) promanante dall'atto amministrativo di chiamata alle armi, la norma, contenuta nell'art. 543 del reg. es. r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, secondo cui «Le reclute che non ricevessero la cartolina precetto ... devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale». È l'ignoranza di tale norma che ha generato nel De Felip la successiva non conoscenza del precetto derivante dall'atto amministrativo di chiamata del secondo contingente 1983.

In ordine alla relazione tra la citata disposizione regolamentare ed il precetto penale dell'art. 151 del c.p.m.p., comunque si ritiene che essa valga ad integrarlo. Pertanto, all'ignoranza in discorso dovrebbe essere riconosciuto, o negato, rilievo scusante alla stregua dei criteri posti dall'art. 5 del c.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988.

Tuttavia, quest'applicabilità dei principi comuni è preclusa dalla disposizione speciale dell'art. 39 del c.p.m.p., secondo cui «Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare». Si tratta, come ha affermato la stessa Corte costituzionale, si di «doveri in astratto», ma non per ciò così generici da prescindere dalle norme legislative e regolamentari che in astratto li configurano in un certo modo, piuttosto che in un altro. Per cui, prendendo ad esempio la normativa qui in esame, costituisce inescusabile ignoranza dei doveri dello stato militare la non conoscenza della disposizione del citato art. 543, che impone la presentazione alle armi sulla base del manifesto, anche in mancanza del precetto personale (v. per tutte t.s.m. 9 marzo 1965, Cavalieri, in giust. pen. 1965, II, 702, 73). E di conseguenza l'art. 39, che sino alla sentenza costituzionale n. 364/1988 era in linea con l'art. 5 del c.p., ora per i reati dei militari stabilisce una disciplina ad esso derogatoria.

Il De Felip, dopo un periodo di assenza dall'Italia e prima di rientrarvi definitivamente, si è con diligenza dato cura di assumere sui suoi doveri militari le necessarie informazioni presso l'autorità a ciò abilitata, il consolato d'Italia. Era, questa, l'autorità cui più volte in precedenza si era affidato, e proprio per quei permessi di temporaneo rimpatrio, che non aveva mancato di fargli conseguire il legittimo risultato di mantenere la sua esenzione dal servizio militare. Di conseguenza, dal momento che si tratta — alla stregua delle discolpe dell'imputato —, di ignoranza determinata da erronee informazioni fornite dall'autorità, l'indagine di questo tribunale viene a riguardare una concreta fattispecie in cui l'ignoranza medesima potrebbe effettivamente presentarsi con i tratti della non evitabilità e dell'incolpevolezza, secondo i parametri costituzionali individuati con la già citata sentenza n. 364/1988. Pur senza anticipare il giudizio di merito, in ragione delle descritte discolpe dell'imputato, che non si presentano con il carattere dell'inverosimiglianza, per l'indagine affidata a questo giudice di certo non è indifferente che l'ignoranza dei doveri militari sia comunque inescusabile, o che piuttosto eccezionalmente sia scusabile analogamente a quanto ora previsto nell'art. 5 del c.p.

Pertanto, questo tribunale ritiene di dover ancora sollevare questione di legittimità dell'art. 39 del c.p.m.p. in riferimento all'art. 5 del c.p., considerandola non manifestamente infondata in relazione a plurime disposizioni della Costituzione.

Con la recente sentenza, interpretativa di rigetto, n. 325/1989 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 39 in riferimento all'art. 47 del c.p., in tal modo definitivamente negando legittimità all'interpretazione, pure corrispondente alla *mens legislatoris* e seguita da notevole parte della giurisprudenza militare, secondo cui inescusabile doveva considerarsi, appunto in deroga all'art. 47 del c.p., anche l'ignoranza dei «fatti» che rendono operanti i doveri in astratto disciplinati dalla norma giuridica, e particolarmente del manifesto di chiamata alle armi. Ma la Corte non è ancora entrata nel merito della questione di legittimità dell'art. 39 in riferimento all'art. 5 del c.p., rilevante nel presente giudizio.

Non si vede, innanzitutto, quali valide giustificazioni possano prospettarsi a sostegno dell'attuale disciplina, che, mentre ormai prevede l'accennata eccezione al principio dell'inescusabilità nel caso di ignoranza della legge penale e della legge extrapenale in genere che ad essa dia integrazione, ancora contempla un'inderogabile ed intransigente inescusabilità quando si tratti di legge fondante i doveri militari, e che nel contempo, come nella specie, alla legge penale dà integrazione. La diversità di trattamento, che opera a danno del militare, di certo non potrebbe trovare

giustificazione nella considerazione che con l'art. 39 il principio dell'inescusabilità viene a riguardare una normativa che, per essere quella del proprio status comunque non può essere ignorata incolpevolmente. Questa considerazione può forse applicarsi a status personali e professionali acquisiti per libera scelta e il più volte dopo lunga e specifica preparazione, ma non alla situazione del militare che tale qualità assume automaticamente per il sol fatto di essere chiamato alle armi, e senza che sia necessaria una preventiva istruzione o nemmeno, come è avvenuto per il De Felip, l'effettiva presentazione alle armi (art. 3, primo comma, n. 2, del c.p.m.p.).

Si tratta, dunque, di una violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). Ma è altrettanto evidente che, come a suo tempo l'art. 5 del c.p., così l'art. 39 del c.p.m.p., che consente l'affermazione di penale responsabilità sulla base di un dolo in parte fittiziamente determinato ed anche quando non sia stato trasgredito il dovere strumentale di prendere conoscenza dei doveri dello stato militare, non può non apparire in contraddizione con l'art. 27, primo comma, e, come taluno inette in rilievo, con lo stesso art. 25, secondo comma, della Costituzione, in ragione di un particolare corollario del principio di legalità, che riafferma quella stessa esigenza che sta alla base del principio dell'art. 27, primo comma.

Il militare, per l'intensità dei suoi doveri politici (art. 52, primo e secondo comma, e 54, secondo comma, della Costituzione), appare strettamente collegato all'ordinamento giuridico ed alle istituzioni, più di quanto non avvenga per il cittadino qualsiasi. Ma ciò, evidentemente, non può legittimare una responsabilità penale sui generis, quale ora si configura per la vigenza dell'art. 39 del c.p.m.p. Anzi, non vi è dubbio che sotto questo profilo non possano subire particolari deroghe i suoi fondamentali diritti di libertà (artt. 2 e 13 della Costituzione), del resto posti alla base dello stesso ordinamento militare (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

In definitiva, questo tribunale solleva questione di legittimità dell'art. 39 del c.p.m.p. in riferimento all'art. 5 del c.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 5 del c.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 20 giugno 1989

(Seguono le firme)

89C0974

N. 413

Ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 agosto 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Asti sul ricorso proposto da S.p.a. Molino S. Pietro contro l'ufficio del registro di Asti

Imposta di registro - Emissione di obbligazioni - Assoggettabilità all'imposta di registro - Rilievi - Esclusione dall'imposizione fiscale secondo la direttiva CEE 17 luglio 1969 richiamata dalla legge di delega per la riforma tributaria n. 825/1979 - Asserito eccesso di delega e violazione del principio della limitazione della sovranità nazionale per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tarif. all.)

(Cost., artt. 11 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato da S.p.a. Molino S. Pietro, corrente in Asti, in persona del legale rappresentante dott. Luigi Bossi contro l'ufficio del registro atti pubblici di Asti, rimborso n. 32,84. Ricorso discusso all'udienza del 3 febbraio 1988 e deciso alla stessa data.

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso 26-30 aprile 1985 il Molino San Pietro, corrente in Asti, premesso: che con delibera dell'assemblea straordinaria di essa società in data 15 settembre 1983 era stata approvata la emissione di un prestito obbligazionario di L. 500.000.000; che in data 28 febbraio 1984 aveva presentata la denuncia prevista dall'art. 18, ultimo comma, del d.P.R. n. 634/1972;

che in conseguenza ed osservanza dell'art. 4, lett. e), della tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (che assoggettata ad imposta di registro, con l'aliquota dell'1%, anche le delibere di emissione di obbligazioni) il 12 novembre 1984 era stata pagata, all'indicato titolo, la somma di L. 5.004.000, come da ricevuta n. 84013093 di pari data;

che in data 23 novembre 1984 era stata presentata all'ufficio del registro di Asti una motivata domanda di rimborso della suindicata somma, alla quale domanda l'ufficio non aveva peraltro risposto.

Tutto ciò premesso in linea di fatto, ed enunciate altresì in diritto le ragioni per le quali la somma in oggetto sarebbe stata indebitamente percetta, ricorreva avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria chiedendo che l'adita commissione:

1) in via principale, previa dichiarazione che l'imposta di registro *de qua* non era dovuta, condannasse l'ufficio del registro di Asti, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 636/1972, al rimborso dell'importo di L. 5.004.000 oltre interessi di legge;

2) in via subordinata dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa A allegata al d.P.R. n. 634/1972, in relazione agli artt. 76 e 11 della Costituzione e di conseguenza sospendesse il giudizio e rimettesse gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza;

Resisteva l'ufficio con memoria 9 novembre 1987:

DIRITTO

Sembra opportuno esaminare preliminarmente, l'eccezione sollevata in ricorso *sub* 2, poiché essa oltre a non apparire manifestamente infondata per le ragioni che di seguito si esporranno, si presenta senza equivoco direttamente rilevante ai fini del decidere.

Il ricorso, invece, ha per oggetto principale la domanda di restituzione di una somma versata a titolo di imposta di registro e la denuncia di incostituzionalità investe direttamente la norma (art. 4, lett. e), del d.P.R. n. 634/1972) impositiva: sicché l'eccezione, se accolta, comporterebbe a sua volta l'automatico accoglimento del ricorso stesso.

In proposito va rilevato che la legge di delega concessa al Governo per la riforma tributaria (legge n. 825/1971) all'art. 7 stabilisce, fra l'altro, che la emananda imposta di registro dovrà essere «adeguata alla direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità europea 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali».

Orbene, la direttiva in questione, recepita e fatta propria dalla legge di delega, all'art. 11 stabilisce: «Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:

a) la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

Alla luce di tale normativa, sembra evidente la violazione dell'art. 76 della Costituzione, la norma delegata (art. 4, lett. e), cit.) essendo in contrasto con gli indicati principi e criteri direttivi desumibili dall'art. 7 della legge delega n. 825/1971 per avere sottoposto all'imposta di registro la (delibera di) emissione di obbligazioni: atto che, invece, ne doveva andar esente per gli indicati motivi. D'altro canto, la condotta del legislatore delegato appare in contrasto, oltre che con il richiamato art. 76, anche con l'art. 11 della Costituzione, laddove stabilisce che l'Italia «consente ... alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Non per dubbio, al riguardo, che di una tale consentita limitazione di sovranità (nella specie derivante dalla predetta direttiva comunitaria fatta propria dal legislatore italiano delegante) il legislatore delegato non ha tenuto alcun conto, emanando una norma — appunto l'art. 4, lett. e), citato — che sottopone a tributo l'emissione di obbligazioni. D'altro

canto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12 della ricordata direttiva comunitaria (nelle quali è consentito agli Stati membri di derogare all'art. 11 citato) non potendosi, in particolare, ritenere che l'emissione di obbligazioni sia assoggettabile ad imposta «sui trasferimenti di valori mobiliari» (lett. a) dell'art. 12, cit.) in quanto la emissione di obbligazioni non comporta di per sé alcun trasferimento di valore mobiliare.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. c) della tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione agli artt. 76 e 11 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Asti, addì 15 febbraio 1988

Il presidente relatore: ROSTAGNO

89C0975

N. 414

Ordinanza emessa il 5 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 agosto 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Asti sui ricorsi riuniti proposti da S.r.l. Edilizia Carducci e Sacco-Botto Carlo ed altri contro l'ufficio del registro di Asti.

Imposta di registro - Sanzioni pecuniarie per accertamento di maggior valore dei beni trasferiti - Mancata previsione dell'oblazione della sanzione pecuniaria - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle sanzioni pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 364/1987, in materia di imposte sui redditi.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 71).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata all'udienza del 29 ottobre 1988 da Giacinto Tacchino, dottore commercialista, per conto di Vincenzo Santocono amministratore unico e legale rappresentante dell'Edilizia Carducci S.r.l. nell'ambito del procedimento n. 847/1987 relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore scad. n. 29096 dei beni oggetto di trasferimento con rogito notaio Ratti del 21 giugno 1985, registrato in Asti l'8 luglio 1985 al n. 3353, emesso dal prefato ufficio il 25 maggio 1987;

Ritenuto non manifestamente infondata la predetta eccezione circa la presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione per la mancata previsione da parte del legislatore nell'art. 71, n. 2, del d.P.R. n. 131/1986 della facoltà per il contribuente di oblationare la pena pecuniaria, riconosciuta dallo stesso invece in materia di imposta sul valore aggiunto e, a seguito della pronuncia n. 364 del 4 novembre 1987 della Corte costituzionale, in materia di accertamento dell'imposte sui redditi;

Atteso pertanto che tale *denegatio* potrebbe sostanziare, espressa violazione dell'art. 3 della Costituzione e che il presente giudizio non può essere definito se non a seguito della risoluzione della questione se l'art. 71 del d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui non consente la oblazione della pena pecuniaria per le violazioni accertate, ma prevede esclusivamente la riduzione al sesto del massimo della pena in assenza di ricorso o in presenza di rinuncia al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado adita, costituisce inosservanza del principio di eguaglianza sopraindicato;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma con conseguente sospensione del giudizio;
Manda all'ufficio di segreteria di notificare alle parti la presente ordinanza.

Asti, addì 5 novembre 1988

Il presidente: MICHELUZZI

89C0976

N. 415

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1989 dal pretore di Torino
 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Prosdocimo Rosa ed altre e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1986 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Riunisce alla presente causa quelle n. 18987 e 19022 per identità di questioni trattate.

La causa viene discussa e le parti richiamano le rispettive conclusioni.

L'avv. Bosso per gli attori prospetta questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del primo comma della legge 15 aprile 1985, n. 140, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La difesa di parte convenuta chiede che il ricorso venga respinto anche in punto questione di costituzionalità.

Il pretore pronuncia il seguente provvedimento:

1) che le ricorrenti chiedono, quali vedove di soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 gennaio 1970, n. 336, di poter fruire della maggiorazione di L. 30.000 mensili previste dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985, numero 140;

2) che all'accoglimento della domanda è di ostacolo il disposto di tale ultima norma, considerato che chi rivestiva la qualifica di ex combattente è deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140/1985, talché non poteva avere presentato la domanda di cui all'art. 6 di tale legge;

3) che il citato art. 6 indica esplicitamente la maggiorazione in oggetto come «reversibile»;

4) che appare sussistente una disparità di trattamento tra la situazione in cui versano le ricorrenti quali superstiti di appartenenti alla categoria di cui alla legge n. 336/1970, deceduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 140/1985, e la situazione in cui versano i superstiti degli appartenenti alle stesse categorie, ove deceduti dopo l'entrata in vigore della legge n. 140/1985, dopo avere presentato la domanda di legge;

5) che l'ultimo gruppo di superstiti è quindi ammesso a fruire della maggiorazione «reversibile», alla quale invece non è ammesso a fruire il primo gruppo di superstiti;

6) che appare in tal modo vulnerato l'art. 3 della Costituzione;

7) che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985, numero 140.

P. Q. M.

Dichiara rilevante rispetto al giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1984, n. 140, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente ai superstiti di soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, deceduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 140/1985, di fruire della maggiorazione disposta dall'art. 6 di tale ultima legge, indicata dalla medesima espressamente come «reversibile»;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'invio degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Si dà atto che dell'ordinanza viene data lettura in udienza, presenti i procuratori della parti.

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0977

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ CHETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spavento, 18
- ◊ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◊ Libreria dell'UNIVERSITÀ
di L'ERMA
Via Gallari, angolo via Gramsci
- ◊ TERAMO
Libreria IPOTESI?
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◊ MATERA
Cantabreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◊ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pietrera

CALABRIA

- ◊ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◊ COSENZA
Libreria DICMUS
Via Montè Santo
- ◊ CROTONE (Calanzaro)
Ag. Giur. Giovanni LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◊ REGGIO CALABRIA
Libreria E. LABATE
Via Giudecca
- ◊ SOVERATO (Calanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto I, 144.

CAMPANIA

- ◊ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◊ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◊ BENEVENTO
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Restauri, 71
- ◊ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Diana
- ◊ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◊ FORO VESUVIANO (Napoli)
Libreria MATTEA
- ◊ MODENA INFERIORE (Salerno)
Libreria CIRIOLO
Traversa mobile ang. via S. Matteo, 51
- ◊ PAGANI (Salerno)
Libreria Ediz. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◊ SALERNO
Libreria D'AURIA
Piazza di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◊ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◊ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◊ LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 217
- ◊ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◊ PARMA
Libreria FRACCAIOLI
Via al Duomo
- ◊ PIACENZA
TD. DEL MAINGO
Via IV Novembre, 150
- ◊ RAVENNA
Libreria MODERNUSSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◊ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Casteno, 11/B
- ◊ RIMINI (Forlì)
Libreria CALINI DUE
Via XXI Giugno, 3

FRILLI-VENEZIA GIULIA

- ◊ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◊ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◊ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 91F
- ◊ Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◊ UDINE
Cantabreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
- ◊ Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ◊ Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◊ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◊ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Stadio, 28/50
- ◊ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Conterzo, 7
- ◊ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 36
- ◊ Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◊ Soc. MEDIA c/o Chisaco Pietrara Roma
Piazzale Clodio
- ◊ Ditta BRUNO E ROMANO SQUIGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◊ Cantabreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◊ SCORRA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◊ TIVOLI (Roma)
Cantabreria MANNELLI
di Rosarita Emanuela
Viale Mannelli, 10
- ◊ TUSCANIA (Viterbo)
Cantabreria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◊ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◊ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◊ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◊ ARESÉ (Milano)
Cantabreria GRAN PARADISO
Via Valtèra, 23
- ◊ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◊ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◊ COMO
Libreria NANI
Via Cattini, 14
- ◊ MANTOVA
Libreria ADAMO GI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini o D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◊ PAVIA
Libreria TICHIARA
Corso Mazzini, 21C
- ◊ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via del Carmi, 14

MARCHE

- ◊ ANCONA
Libreria FIOGOLA
Piazza Cavour, 415

- ◊ ASCOLI PICENO
Libreria MASSI
Corso V. Emanuele, 23
- ◊ Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 158
- ◊ MACERATA
Libreria MADRICHETTA
Piazza Annessione, 1
- ◊ Libreria TOMMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◊ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◊ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Manegher Bologna, 67
- ◊ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◊ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◊ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- ◊ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◊ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Montè di Piadè, 20

PUGLIA

- ◊ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◊ BARI
Libreria ATHERA
Via M. di Montone, 85
- ◊ Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 15/B
- ◊ Libreria LATERZA e LAIOSA
Via Ciriaco, 16
- ◊ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◊ FOGGIA
Libreria PATERNÒ
Ponte Via Dante, 21
- ◊ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◊ MANDURIA (Foggia)
IL PARIPO - Rivendita giornali
Corso Marconi, 126
- ◊ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◊ ALGERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 55
- ◊ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ MEDA (Nuoro)
Libreria Centro didattico NOVEDEMO
Via Manzoni, 35
- ◊ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 7
- ◊ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◊ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Calligaris, 1415
- ◊ CALTAGIRONE
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◊ CATANIA
ENRICO ALIAT
Rappresentanze adibiterali
Via V. Emanuele, 62
- ◊ Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◊ Libreria LA PAGLIA
Via Eina, 38/37/35
- ◊ ENNA
Libreria BUSCINI G. G.
Via V. Emanuele, 3
- ◊ FAVARA (Agrigento)
Cantabreria MILIOTO ANTONIO
Via Roma, 60
- ◊ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◊ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 7074
- ◊ Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- ◊ Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◊ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◊ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◊ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Cavour, 9
- ◊ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◊ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolo, 45/47
- ◊ Libreria Profilo SESTANTE
Via Mantovani, 9
- ◊ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mili, 13
- ◊ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Mazzini, 37
- ◊ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◊ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◊ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUINA
Via Gramsci, 41/43
- ◊ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◊ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Toletto, 29

VALLE D'AOSTA

- ◊ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◊ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Rovigo, 17
- ◊ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Cattagione, 31
- ◊ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calli Goldoni 4311
- ◊ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◊ Libreria GURICCIA
Via della Corte, 5
- ◊ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoffo SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	L. 265.000
- annuale	L. 145.000
- semestrale	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	L. 150.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 150.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 500.000
- annuale	L. 270.000
- semestrale	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Cento riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

